Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 67 del 21 marzo 1953

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 marzo 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1953, n. **112**.

Testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1953, n. 112.
Testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 14 marzo 1952, n. 128, il quale delega il Governo della Repubblica a procedere, entro un anno dalla sua entrata in vigore, alla raccolta in un testo unico di tutte le disposizioni vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative e ad apportarvi le modifiche ed aggiunte necessarie per il loro coordinamento e per una più precisa formulazione tecnica delle disposizioni stesse;

Ritenuto che la legge 14 marzo 1952, n. 128, è entrata in vigore il 23 marzo 1952;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

DECRETA:

Articolo unico.

E' approvato il testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative che, firmato dal Ministro per le finanze, è pubblicato in allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1953
Atti del Governo, registro n. 75, *foglio n.* 117. — PALLA

TESTO UNICO DELLE LEGGI VIGENTI IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

Art. 1.
Oggetto del tributo

Le concessioni governative, le autorizzazioni, gli atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti amministrativi indicati nell'annessa tabella *A* sono soggetti alle tasse da essa previste.

Per gli atti in forma pubblica amministrativa stipulati dai ministeri e dalle altre amministrazioni dello Stato ed uffici dipendenti sono stabilite a favore dell'Erario, sotto il nome di « diritti di segreteria », le tasse previste dalla tabella *B*.

Art. 1 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.
Articoli 1 e 2 del regio decreto legislativo 7 giugno 1946, n. 581.
Art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 604.

Art. 2.
Effetti del mancato o ritardato pagamento del tributo sull'efficacia dell'atto

Le concessioni, le autorizzazioni, gli atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti di cui all'articolo precedente non hanno effetto se non è eseguito il pagamento della tassa. Tuttavia, quando il provvedimento ha durata temporanea ed il pagamento della tassa ha luogo con ritardo, l'efficacia del provvedimento è limitata al residuo tempo che decorre dalla data del pagamento alla scadenza del termine di durata inerente al provvedimento stesso.

Art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.
Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418.

Art. 3.
Accertamento, liquidazione e riscossione del tributo

Per l'accertamento e per la liquidazione delle tasse, di cui all'art. 1, si osservano le norme stabilite nelle tabelle.

La riscossione è fatta sia in modo ordinario dall'Ufficio del registro, nella cui circoscrizione sono rilasciati la concessione governativa, l'autorizzazione, il provvedimento o l'atto amministrativo o è ricevuta la dichiarazione, sia mediante speciali marche poste in vendita dall'Amministrazione finanziaria, le quali debbono presentarsi dal contribuente all'autorità o all'ufficio che rilascia la concessione, l'autorizzazione, l'atto o il provvedimento o riceve la dichiarazione, e venire annullate nei modi prescritti dalla legge sul bollo.

Il pagamento in modo ordinario può anche essere effettuato dal contribuente a mezzo postagiro ovvero mediante versamento in apposito conto corrente postale intestato al competente Ufficio del registro.

Le singole disposizioni dell'annessa tabella *A* stabiliscono i casi, nei quali il pagamento delle tasse sulle concessioni governative deve essere eseguito in uno dei modi previsti dal secondo e dal terzo comma del presente articolo.

Le tasse di cui ai numeri 45, lett *b*) e *c*), 47, lett. *a*), 48, 49, 50 della tabella *A* e quelle sul rilascio e la vidimazione annuale di cui all'art. 183 della tabella medesima sono riscosse mediante apposite marche.

Articoli 1 e 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.
Art. 5, alleg. *F* del regio decreto legge 26 settembre 1935, n. 1749.
Regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1849.

Art. 4.
Pagamento in abbonamento

Qualora particolari norme legislative dispongano che la corresponsione delle tasse e imposte indirette sugli affari sia effettuata da determinati enti mediante speciali sistemi di abbonamento, detti enti sono esonerati dal pagamento delle tasse di cui alle tabelle *A* e *B*, nei limiti stabiliti dalle predette norme.

Art. 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.

Art. 5.
Prenotazione a debito

Sono da prenotarsi a debito le tasse per gli atti occorrenti nei procedimenti interessanti l'amministrazione dello Stato, le ammi-

Art. 17 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.

nistrazioni parificate per legge, nei rapporti tributari, a quella dello Stato, l'Amministrazione del fondo per il culto e le persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio, salvo il recupero ai termini del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio.

Le tasse per gli atti giudiziari compiuti dagli esattori delle imposte dirette, ai sensi degli articoli 70 e 102 della legge (testo unico) 17 ottobre 1922, n. 1401, sulla riscossione delle imposte dirette, ed occorrenti in occasione ed in conseguenza del procedimento esecutivo tanto per imposte erariali, quanto per imposte provinciali e comunali, sono ridotte a metà e debbono essere prenotate a debito per il recupero in confronto della parte soccombente, quando questa non sia l'esattore.

Eguale beneficio compete ai consorzi, alle società ed enti morali, che, per disposizione di legge, godono, per la riscossione dei loro crediti, dei privilegi ammessi dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Art 6.

Esazione coattiva

Per l'esazione coattiva delle tasse sulle concessioni governative si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418.

Art 7.

Esenzioni a favore delle società zolfifere

Sono esenti da tassa tanto le società commerciali costituite quanto quelle che si costituiranno allo scopo di esercitare miniere di zolfo.*

Così pure le società estere costituite per attuare in Italia il medesimo scopo godono per tutta la durata del loro esercizio di uguale esenzione relativamente agli atti necessari per il proprio riconoscimento nello Stato e per stabilirvi un'agenzia generale od una rappresentanza.

Art. 27 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.

Art 8.

Esenzioni dai diritti di segreteria

Sono esentati dalle tasse, di cui alla tabella *B* (diritti di segreteria), oltre gli atti per i quali speciali norme di legge prevedono la esenzione:

a) la stipulazione di atti di affrancazione di prestazioni annue inferiori a L. 100, ai sensi dell'art 8 della legge 29 gennaio 1880, n. 5253, e dell'art. 8 della legge 29 giugno 1893, n. 347, sull'affrancazione di canoni, censi ed altre prestazioni dovute al demanio, al Fondo per il culto ed al Fondo speciale di beneficenza e di religione nella città di Roma;

b) la stipulazione di atti per far constare della concessione di eseguire lavori nelle zone di servitù militari;

c) tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali della « Opera nazionale Emanuele Filiberto di Savoia » per soccorso agli orfani dei militari morti nella campagna della Libia.

Art 28 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.

Art. 9.

Cessazione di privilegi tributari

Le esenzioni e le riduzioni previste, per la tassa di concessione governativa su atti e contratti, dalle tabelle *A* e *B* del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, a favore di privati, società, enti morali ed istituti non di beneficenza senza determinazione di tempo o per tempo superiore al decennio cessano di diritto allo scadere del decennio dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 34 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.

Le esenzioni e le riduzioni richiamate nel primo comma cessano di diritto, anche prima del compimento del decennio, quando dai bilanci delle società e degli enti risulti un utile netto di esercizio superiore all'interesse legale commisurato all'effettivo capitale versato o di fondazione. La cessazione non ha luogo qualora l'esenzione o la riduzione traggano origine da atto contrattuale con lo Stato, approvato con legge o nella forma prevista dall'art. 2 della legge 31 gennaio 1926. n. 100, o riguardino atti direttamente interessanti la pubblica istruzione o la pubblica beneficenza.

In caso di rifiuto ad esibire il bilancio si ha per provato l'estremo di fatto che giustifica la fine del privilegio.

In caso di contestazione sulla natura o sulla finalità dell'ente che domanda la conservazione dell'esenzione o della riduzione decide il Ministro per le finanze, uditi i ministeri competenti.

La durata dei privilegi di cui al presente articolo decorre sempre dalla costituzione o fondazione della società, ente od istituto, anche se questi siano sciolti e ricostituiti oppure trasformati o comunque fatti rivivere sotto parvenze diverse.

Art 10.

Sanzioni

Articoli 8, 9 e 30 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.
Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418.
Decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1208.

Colui che compie atti o esercita diritti senza il pagamento delle tasse stabilite dalle annesse tabelle è soggetto alla pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa sino al quadruplo della tassa medesima, ed in ogni caso non inferiore a L. 250, salvo che dalla legge non sia stabilita una particolare sanzione.

È soggetto alla pena pecuniaria da L. 250 a L. 5000, oltre il pagamento della tassa dovuta, salvo per questa il regresso verso il debitore, il pubblico ufficiale il quale rilascia concessioni o autorizzazioni od emette provvedimenti o atti, ovvero riceve dichiarazioni di cui all'art. 1 del presente testo unico, senza il pagamento della tassa dovuta, quando tale pagamento debba essere effettuato anteriormente o contemporaneamente all'emanazione dell'atto.

Agli effetti della legge penale le marche ed i valori relativi alle tasse sulle concessioni governative sono parificati alle marche ed ai valori contemplati dalla legge sul bollo.

Art 11.

Competenza per l'accertamento delle violazioni

Art. 32 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.
Art. 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418.

Le violazioni delle norme contenute nel presente testo unico, le quali non costituiscano reato, sono accertate dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria e dagli altri organi che siano indicati dalle singole leggi.

Sono competenti per l'accertamento delle infrazioni di cui ai numeri 51 (n. 1) e 52 (n. 1 e 2) della tabella *A*, anche gli agenti delle ferrovie sia dello Stato, sia concesse all'industria privata, appartenenti al personale viaggiante, di ispezione e di controllo, ed a quello addetto alla vigilanza delle linee ferroviarie.

Tale competenza non attribuisce agli agenti in parola la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e non li autorizza al porto d'armi senza licenza.

Art 12.

Compartecipazione degli scopritori al provento delle multe

Art. 33 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.
Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418.

Ai funzionari ed agli agenti accertatori dei delitti in materia di concessioni governative compete sul prodotto netto delle multe riscosse la compartecipazione nella misura stabilita dal regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1675, sotto la osser-

vanza delle modalità previste dal decreto stesso e dal regio decreto 11 marzo 1923, n. 758 e salve le deduzioni di cui ai regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038.

Il prodotto netto si ottiene detraendo le spese inerenti alla riscossione nella misura fissa del dieci per cento.

Art. 13.

Compartecipazione degli scopritori al provento delle ammende e pene pecuniarie

Sul provento delle ammende e delle pene pecuniarie per infrazioni alle leggi sulle tasse di concessione governativa spetta agli accertatori delle infrazioni stesse una quota di compartecipazione, da liquidarsi nella misura e nei modi previsti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.

Art. 33 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.
Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418.
Art. 1 della legge 7 febbraio 1951, numero 168.

Art. 14.

Ricorsi amministrativi

Salvo quanto è disposto nell'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e nelle relative norme di attuazione, i ricorsi in via amministrativa sulle questioni relative all'applicazione delle tasse sulle concessioni governative sono decisi dalle Intendenze di finanza.

Contro tali decisioni è ammesso ricorso al Ministro per le finanze nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni regolamentari, quando l'ammontare controverso delle tasse e sopratasse superi le lire diecimila.

Contro le decisioni definitive adottate dall'Intendente e contro quelle adottate in sede di ricorso gerarchico dal Ministro, può essere proposto nuovo ricorso, nei modi e nei termini previsti dall'art. 7 del regio decreto 22 maggio 1910, n. 316, quando le decisioni anzidette siano viziate da errore di fatto o di calcolo o quando sia stato rinvenuto un documento decisivo.

Art. 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.
Art. 143 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.
Art. 1 del regio decreto 13 gennaio 1936, n. 2313.
Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418.
Art. 28 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639.

Art. 15.

Azione giudiziaria

E' stabilito, a pena di decadenza, in sei mesi il termine per proporre innanzi all'autorità giudiziaria le controversie riguardanti le tasse sulle concessioni governative e le relative sopratasse, le quali abbiano formato oggetto di decisione amministrativa definitiva, ai sensi del precedente articolo.

Il termine di sei mesi decorre dalla data in cui la decisione amministrativa definitiva, emessa a seguito dei ricorsi previsti nel precedente articolo, sia stata notificata al contribuente nelle forme prescritte dal regio decreto 22 maggio 1910, n. 316.

Art. 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.
Art. 146 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.
Art. 1 del regio decreto 13 gennaio 1936, n. 2313.
Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418.
Art. 28 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639.

Art. 16.

Prescrizione

Col decorso di cinque anni si prescrive l'azione per riscuotere le tasse di cui alle tabelle *A* e *B*.

Col decorso di tre anni dal giorno dell'effettuato pagamento delle tasse si prescrive l'azione tanto dell'Amministrazione finanziaria, per supplementi a causa di liquidazioni inesatte, quanto del contribuente, per restituzione di somme indebitamente pagate.

Art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.
Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418.

Visto, il Ministro per le finanze
VANONI

TABELLA Allegato *A*

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
		TITOLO I **Cittadinanza e stato civile**			
1	N. 1 - Tab. *A*, R.D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3, alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 R.D.L. 19-12-1936, n. 2166 N. 1 - Tab. *A*, R.D. L. 7-6-1946, n. 581. N. 1 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604	Concessione di cittadinanza per decreto del Capo dello Stato a stranieri di cui all'articolo 4 della Legge 13 giugno 1912, n. 555, modificato dall'art. 1 del R.D.L. 1° dicembre 1934, n. 1997, convertito nella Legge 4 aprile 1935, n. 517	5.000	Ordinario	Sono esenti dalla tassa controindicata, gli italiani non appartenenti all'Italia e coloro che sono indicati nell'art. 12 della Legge 13 giugno 1912, n. 555 sulla cittadinanza italiana. In forza dei RR.DD.LL. 4 settembre 1925, n. 1723, convertito nella Legge 18 marzo 1926, n. 562 e 8 luglio 1937, n. 1467 convertito nella Legge 13 gennaio 1938, n. 7, sono esenti dalla tassa gli stranieri residenti nel territorio dello Stato e nelle Colonie, quando comprovino il loro stato di povertà nei modi previsti dall'art. 19 della Legge 3 dicembre 1942, n. 1700. L'esonero non può essere invocato da coloro che hanno già pagato la tassa (art. 2 R.D.L. n. 1467 succitato).
2	N. 2 - Tab. *A*, R. D. 30 12 1923, n. 3279 Art. 3, alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 2 - Tab. *A*, R. D.L. 7 6 - 1946, n. 581 N. 2 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Permesso preventivo da parte del Governo di riacquistare la cittadinanza senz'obbligo di stabilire la residenza in Italia, in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza dello Stato a cui apparteneva, per trasferirla in altro Stato estero, di cui non assume la cittadinanza (art. 9, ultimo capoverso Legge 13 giugno 1912, n. 555) . .	1.000	Id.	
3	N. 3 - Tab. *A*, R. D. 30 12 1923, n. 3279 Art. 3, alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 3 - Tab. *A*, R. D. L. 7 6 1946, n. 581 N. 3 - Tab. *A*, D. L. 30 5 1947, n. 604	Dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza italiana fatta dinanzi all'ufficiale dello stato civile a' termini del n. 2 dell'art. 8 della Legge 13 giugno 1912, n. 555 e dell'art. 6 del regolamento 2 agosto 1912, n. 949:			La dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza non potrà essere accettato dall'ufficiale di Stato civile competente senza la esibizione della ricevuta di pagamento della tassa che dovrà conservarsi nell'ufficio dello stato civile (art. 5, lettera *c*, del regolamento 25 settembre 1874, numero 2132).
		a) se il denunciante non trovasi iscritto nei ruoli delle imposte dirette	3.000	Id.	
		b) se trovasi iscritto nei suddetti ruoli . .	—	Id.	La tassa è uguale ai tre quinti dell'ammontare complessivo delle imposte dirette, alle quali era assoggettato il denunziante nell'anno precedente, escluse le sovrimposte comunali e provinciali, ed è liquidata in base ad un certificato rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette. L'ammontare della tassa non può essere mai minore di L. 3000.
4	N. 4 - Tab. *A*, R. D. 30 12 - 1923, n. 3279 Art. 3, alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749	Dispensa dalla condizione del trasferimento della residenza all'estero per la perdita della cittadinanza di cui al capoverso del n. 2 dell'art. 8 della Legge 13 giugno 1912, n. 555	4.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 4	N. 4 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 4 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947 n. 604				
5	N. 7 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3, alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 5 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 5 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Vidimazione dei registri dello stato civile eseguita dal pretore del mandamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile	100	Con marche	La tassa è dovuta per ciascun volume vidimato, senza far distinzione fra volume principale e volume suppletivo. La marca va annullata col bollo del comune o della cancelleria del tribunale a cura del magistrato che eseguisce la vidimazione.
6	N. 8 - Tab. *A*, R.D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3, alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 6 - Tab. *A*, R.D L. 7-6-1946, n. 581 N. 6 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Decreto di autorizzazione a cambiamento od aggiunta di cognomi, a' termini degli articoli 153 e seguenti dello ordinamento dello stato civile (R D. 9 luglio 1939, n. 1238): *a*) in esecuzione di disposizioni testamentarie *b*) in ogni altro caso	 5.000 3.000	 Ordinario Id.	Le tasse controindicate sono uniche per ciascun decreto, qualunque sia il numero delle persone contemplate. Però, se, pur trattandosi di un unico decreto, i provvedimenti in esso contenuti sono vari, sono due le tasse dovute, e cioè quella del numero controindicato e l'altra del numero seguente. Alla stessa tassa di L. 3000 controindicata è soggetto a termine degli artt. 158 e seguenti del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, anche il decreto del Procuratore generale presso la Corte di Appello che autorizza, su richiesta degli interessati, la modificazione od il cambiamento dei cognomi ridicoli o vergognosi o che rivelano origine illegittima. Tale decreto è però esente da tassa qualora l'interessato si trovi in disagiata condizione economica (art. 162 del suddetto R.D. 9 luglio 1939, n. 1238) da comprovarsi nei modi previsti dall'art. 19 della Legge 3 dicembre 1942, n. 1700.
7	N. 9 - Tab. *A*, R.D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3, alleg. *F*, R. D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 6 - Tab. *A*. R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 6 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Decreto di autorizzazione a cambiamento od aggiunta di nomi	2.000	Id.	L'inversione dell'ordine fra i nomi attribuiti nell'atto di nascita costituisce cambiamento di nome. Per altro valgono le stesse norme di cui al numero precedente.
		TITOLO II **Persone giuridiche**			
8	N. 1 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 8 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581	*a*) Decreto di riconoscimento della personalità giuridica ad associazioni, fondazioni ed altre istituzioni: per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire *b*) Autorizzazione governativa ad ente morale,	 20	 Id.	La tassa è pagata in ragione del valore dei beni con i quali è fondato l'ente morale, o che formano oggetto dell'eredità, legato o donazione. Ove con lo stesso decreto di riconoscimento venga autorizzata la accettazione della liberalità, è dovuta una sola tassa, in quanto in tal caso la liberalità costituisce il patrimonio necessario per il riconoscimento dell'ente.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 8	N. 8 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604.	già riconosciuto, ad accettare donazioni eredità o legati (art. 17 del *Codice civile*): per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire	·20	Ordinario	La liquidazione va fatta sulla base del valore dei beni che il decreto di riconoscimento deve indicare al netto di passività, di oneri o di legati. Ove nel decreto non sia dichiarato il valore del patrimonio, questo potrà essere stabilito *in* base a perizia giurata esibita dall'ente entro il termine di due mesi dalla data del decreto, ed in mancanza sarà determinato d'ufficio con provvedimento definitivo. Sono esenti dalla tassa di concessione governativa i decreti del Ministro per lo interno o del Prefetto che, a norma della vigente legge comunale e provinciale artt. 156, 157, 169, 170), riconoscono come enti morali i consorzi facoltativi e coattivi fra più comuni o fra più provincie per provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse. Sono anche esenti dalla tassa di concessione governativa i decreti con i quali provincie, comuni ed altri enti morali, istituti italiani ed istituti dei culti ammessi dallo Stato, già legalmente riconosciuti, vengono autorizzati ad accettare donazioni, eredità o legati quando lo scopo specifico della liberalità sia di beneficenza, istruzione ed educazione, di culto o di religione e gli enti abbiano sede nello Stato (art. 1 del R.D.L. 20 settembre 1926, n. 1643, convertito nella Legge 2 giugno 1927, n. 833; art. 29, lettera *h* del Concordato con la Santa Sede, Legge 27 maggio 1929, n. 810; art. 12 del R.D. 28 febbraio 1930, n. 289). Sono infine esenti dalla stessa tassa i lasciti e le donazioni a favore degli enti morali, per i quali la esenzione è stabilita da leggi speciali. Nessuna esenzione è concessa per i decreti di riconoscimento di cui alla lettera *a*) ove non sia espressamente stabilita da apposita legge.
9	N. 2 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 9 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581. N. 9 Tab. *A*, D.L. 30-5 1947, n. 604.	Autorizzazione governativa ad enti morali già legalmente riconosciuti e ad istituti ecclesiastici ad acquistare beni immobili a titolo oneroso (art. 17 del Codice civile)	1.000	Id.	L'autorizzazione è esente dalla tassa controindicata quando l'acquisto abbia per fine la beneficenza, l'istruzione, l'educazione, il culto e la religione, e gli enti abbiano sede nello Stato (art. 1 del R.D.L. 20 settembre 1926, n. 1643, convertito nella Legge 2 giugno 1927, n. 833; art. 29 lettera *h* del Concordato con la Santa Sede, Legge 27 maggio 1929, n. 810; art. 12 del R.D. 28 febbraio 1930, n. 289). Sono anche esenti dal pagamento della tassa gli acquisti fatti da enti che abbiano per scopo principale di prestare assistenza agli orfani ed agli invalidi di guerra, e gli acquisti degli enti morali per i quali l'esenzione è stabilita da leggi speciali.
10	N. 3 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 693, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 10 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581. N. 10 - Tab. *A*, D.L. 30-5 1947, n. 604.	Registrazione ai sensi dell'art. 33 del Codice civile degli atti costitutivi, degli statuti e degli atti modificativi delle persone giuridiche . . .	2.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
11	Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 11 - Tab. *A* R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 11 Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Decreto per cambiamento od aggiunta di denominazione ad un comune (art. 266 del testo unico della Legge comunale e provinciale, R D 3 marzo 1934, numero 383) . . .	2.000	Ordinario	

TITOLO III

Araldica

CAPO I

Titoli predicati e qualifiche nobiliari

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
12	N. 13 - Tab. *A*, R.D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n 1749 Legge 30-5 1940, n. 726 N. 13 Lett. *A*, Legge 15-12-1941. n. 1492 N. 12 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n 581 N. 12 - Tab. *A*, D.L. 30-5 1947, n. 604	Decreto del Capo dello Stato di autorizzazione all'uso di titoli, predicati e qualifiche nobiliari di concessione pontificia:			Per i titoli, predicati e qualifiche nobiliari non trasmissibili agli eredi, la tassa è di tre quinti. Se invece i titoli di Principe, Duca, Marchese, Conte, Barone o Visconte e gli appellativi Don e Donna, con o senza predicato, esclusi i titoli di Nobile e di Patrizio, siano: *a*) intestati o trasmissibili per due o o più maschi, la tassa è aumentata di un terzo; *b*) intestati o trasmissibili per maschi e femmine la tassa è aumentata della metà. I provvedimenti di autorizzazione all'uso dei titoli nobiliari di concessione pontificia, di cui all'art. 8 del R.D 10 luglio 1930, n. 974, saranno emanati in esenzione totale di tassa quando il Breve è emesso con dichiarata gratuità da parte della Santa Sede (art. 8 penultimo comma del citato R.D. 10 luglio 1930, n. 974). *Predicato* è il nome di antico feudo o di possesso territoriale che si unisce al titolo. *Qualifica* è l'appellativo di Don e Donna, nobil Uomo e nobil Donna che si dà ai titolati.
		1) per il titolo di Principe	288.000	Id.	
		2) per il titolo di Duca	243.[illegible]00	Id.	
		3) per il titolo di Marchese	144.000	Id.	
		4) per il titolo di Conte	117.000	Id.	
		5) per il titolo di Barone o Visconte	72.000	Id.	
		6) per il titolo di Nobile dei Principi	58.500	Id.	
		7) per il titolo di Nobile dei Duchi	54.000	Id.	
		8) per il titolo di Nobile dei Marchesi	46.800	Id.	
		9) per il titolo di Nobile dei Conti	44.100	Id.	
		10) per il titolo di Nobile dei Baroni o dei Visconti	40.500	Id.	
		11) per il titolo di Nobile o per quasiasi altro titolo o qualifica nobiliare	36.000	Id.	
		12) Predicato (solo o congiuntamente al titolo)	45.000	Id.	
		13) per tutte le suddette autorizzazioni del Capo dello Stato con decreto motu proprio	—	Id.	La tassa è dovuta nella misura di un nono di quella sovraindicata rispettivamente per ciascun provvedimento corrispondente. Il beneficio dell'esenzione di tassa, di cui all'art. 2 della Legge 30 maggio 1940, n. 726, compete nei limiti previsti dal D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 384.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
13	N. 13 - Lett. *C*, Tab. Legge 30-5-1940, n. 726 N. 13 - Lett. *C*, Legge 15-12-1941, n. 1492 N. 14 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 14 Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604	Elevazione di comune a città	9.000	Ordinario	
		CAPO II *Stemmi*			
14	N. 14 - Tab., Legge 30-5-1940 n. 726 N. 14 Tab., Legge 15-12-1941, n. 1492 N. 15 Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 15 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947 n. 604	Decreto per la concessione di stemmi o per la autorizzazione all'uso di stemmi di concessione pontificia:			I provvedimenti di autorizzazione all'uso degli stemmi pontifici, di cui all'art. 8 del R.D. 10 luglio 1930, n. 974, saranno emanati in esenzione totale di tassa quando il Breve è emesso con dichiarata gratuità da parte della Santa Sede (art. 8 penultimo comma del citato R.D. 10 luglio 1930, n. 974). Il beneficio dell'esenzione di tassa di cui all'art. 2 della legge 30 maggio 1940, n. 726, compete nei limiti previsti dal D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 384.
		per gli stemmi civici (provincie, comuni, enti morali)	300	Id.	
		per gli altri stemmi se trasmissibili agli eredi	4.500	Id.	
		se non trasmissibili agli eredi	3.300	Id.	
15	N. 14 - Tab., Legge 30-5-1940, n. 726 N. 14 Tab., Legge 15-12-1941, n. 1492 N. 15 - Tab. *A*, R D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 15 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Decreto per rinnovazione o riconoscimento degli stemmi suddetti	—	Id.	La tassa è applicata nella misura di tre quinti di quella rispettivamente stabilita per la concessione ed autorizzazione dello stemma. Il beneficio dell'esenzione di tassa di cui all'art 2 della Legge 30 maggio 1940, n. 726, compete nei limiti previsti dal D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 384.
		Decreti per ampliazione di stemmi, esclusi quelli civici	2.300	Id.	
		CAPO III *Provvedimenti nobiliari di giustizia*			
16	R. D. 22-9-1932, n. 1464 Art. - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935 n. 1749 N. 14-bis - Tab., Legge 30-5-1940, n. 726 N. 14-bis - Tab., Legge 15-12-1941, n. 1492 N. 17 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 17 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Provvedimenti nobiliari di giustizia da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri: 1) riconoscimento della legale spettanza di titoli, predicati, qualifiche e stemmi di concessione pontificia per cui fu autorizzato l'uso:			Quando i provvedimenti riguardano più titoli, la tassa è dovuta soltanto per il maggiore di essi, più la tassa del sessantesimo sul predicato anche se questo sia solo o appoggiato ad un titolo minore.
		a) per i titoli predicati e qualifiche nobiliari	1/60 della normale tassa di autorizzazione di cui al precedente n. 12 (sotton. da 1 a 12)	Id.	
		b) per gli stemmi	1/10 della normale tassa di autorizzazione di cui al precedente n. 14	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 16		2) riconoscimento per il passaggio dei titoli predicati, qualifiche e stemmi suindicati per legittima successione paterna:			
		a) per i titoli, predicati o qualifiche nobiliari	1/150 della normale tassa di autorizzazione di cui al n. 12 della tabella (sott. da (2)	Ordinario	
		b) per gli stemmi	1/25 della normale tassa di autorizzazione di cui al n. 14 della tabella	Id.	
		CAPO IV *Decorazioni ed onorificenze*			
17	N. 15 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 15 - Legge 30-5-1940, n. 726 N. 15 - Legge 15-12-1941, n. 1492 N. 18 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 18 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Autorizzazione a fare uso di decorazioni ed onorificenze pontificie e straniere a norma dell'art. 7 della Legge 3 marzo 1951, n. 178: se sono ereditarie od importano titolo ereditario:			La tassa è dovuta indipendentemente da quella indicata al n. 12 della tabella per il titolo ereditario. Le due tasse devono essere pagate contemporaneamente. Non sono comprese fra le onorificenze cavalleresche le onorificenze al merito o al valore conferite in segno di riconoscimento di speciali atti individuali di benemerenza, nè le medaglie ed altre decorazioni commemorative distribuite a chi ha preso parte ad un dato avvenimento indipendentemente dall'azione personale svoltavi. Non è soggetto ad autorizzazione e conseguentemente al pagamento della tassa di concessione governativa, l'uso di onorificenze e decorazioni del S.O.M. Gerosolimitano di Malta, essendo esse equiparate agli Ordini equestri nazionali (art. 7, ultimo comma della Legge 3 marzo 1951, n. 178).
		1) Cavalierato di Gran Croce	20.000	Id.	
		2) Commenda con placca o Grande Ufficialato	16.000	Id.	
		3) Commenda	13.000	Id.	
		4) Cavalierato Ufficiale	7.000	Id.	
		5) Cavalierato	4.000	Id.	
		se non sono ereditarie o non importano titoli ereditari			
		1) Cavalierato di Gran Croce	7.000	Id.	
		2) Commenda con placca o Grande Ufficialato	5.500	Id.	
		3) Commenda	4.500	Id.	
		4) Cavalierato Ufficiale	3.000	Id.	
		5) Cavalierato	1.500	Id.	
18	N. 15 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 15 - Legge 30-5-1940, n. 726 N. 15 - Legge 15-12-1941, n. 1492 N. 19 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 19 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Autorizzazione a membri del Governo, a funzionari della Amministrazione statale in effettivo servizio di ruolo ed a militari in servizio permanente effettivo, a fare uso di decorazioni ed onorificenze pontificie e straniere quando sono ereditarie od importano titolo ereditario:			I provvedimenti di autorizzazione all'uso da parte dei membri del Governo, dei funzionari dell'Amministrazione statale in effettivo servizio di ruolo e dei militari in servizio permanente effettivo, di decorazioni ed onorificenze pontificie e straniere, saranno emanati in esenzione totale da tassa quando dette decorazioni ed onorificenze non sono ereditarie e non comportano titolo ereditario.
		1) Cavalierato di Gran Croce o Commenda con placca	1.000	Id.	
		2) Commenda o Cavalierato	500	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
		TITOLO IV **Igiene e sanità**			
19	N. 4 Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942 n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 20 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 20 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	*a*) Autorizzazione per trasporto da comune a comune dello Stato, tumulazione ed esumazione di cadaveri, rilasciata a richiesta di privati, dal Prefetto, ai sensi degli articoli 339 e 342 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265	1.000	Ordinario	Agli effetti dell'autorizzazione la parola *cadavere* comprende ogni sua parte e quindi non soltanto il trasporto della salma intera, ma anche delle parti staccate nonchè delle ossa o delle ceneri. Qualora con unico decreto venga autorizzato il trasporto, la tumulazione o la esumazione di più cadaveri è dovuta una sola tassa. Per le salme di persone morte su navi italiane in viaggio, prima delle ventiquattro ore dall'arrivo in porto, è dovuta, ove vengano sbarcate, la tassa di l. 1000 relativa all'autorizzazione prefettizia. Per le salme di persone morte su navi estere, prima delle ventiquattro ore dall'arrivo in porto, è dovuta, ove vengano sbarcate, la tassa di L. 3000, relativa alla autorizzazione ministeriale. Nessuna tassa invece è dovuta per le salme di persone morte su navi entro ventiquattro ore dall'arrivo in porto, in quanto in tal caso si considerano come se fossero morte nel porto di arrivo. Similmente non è dovuta la tassa per le salme di persone morte su navi, che facciano momentanea sosta in un porto dello Stato, non trattandosi in tal caso di transito. Il trasporto in Patria di salme di marittimi deceduti in servizio a bordo di navi nazionali in acque territoriali od extraterritoriali e di marittimi sbarcati all'estero per malattia o infortunio ed ivi deceduti, è assoggettato al pagamento della tassa di L. 1000. Sono esentate dal pagamento della tassa le autorizzazioni riguardanti le salme di militari deceduti in servizio e per causa di servizio e tutte le altre che siano emesse d'ufficio. Sono anche esentati dal pagamento della tassa: *a*) il trasporto e la sepoltura di salme nel comune diverso da quello del decesso per l'appartenenza del defunto al detto comune di tumulazione per circoscrizione parrocchiale; *b*) il trasporto di salme già inumate nel cimitero consorziale tra due o più comuni ai cimiteri frazionali di poi costruiti; *c*) il trasporto di salme dagli ospedali consorziali tra due o più comuni al cimitero del comune ove il defunto aveva la residenza al momento della sua entrata nell'ospedale consorziale. Infine sono esentate dal pagamento della tassa le autorizzazioni riguardanti le salme dei diplomatici stranieri accreditati presso il Capo dello Stato o presso la Santa Sede, nonchè dei diplomatici italiani morti all'estero o dei delegati dell'Istituto internazionale dell'agricoltura (artt. 4, 6 e 7 della Legge 20 giugno 1930, n. 1075). Per il trasporto di salme da Lugano al comune di Campione d'Italia occorrono le stesse formalità necessarie per la introduzione di salme dall'estero.
		b) Autorizzazione per trasporto da e per l'estero e per il transito di cadaveri per il territorio dello Stato, rilasciata a richiesta di privati, dal Ministro dell'interno, o dal Prefetto per delegazione del Ministro ai sensi del citato art. 339 del testo unico delle leggi sanitarie	3.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
20	N. 5 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 21 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 21 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Autorizzazione ministeriale per la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, rilasciata a norma dell'art. 341 del citato testo unico . .	6.000	Ordinario	La tassa è dovuta indipendentemente da quella eventualmente dovuta a norma del precedente numero. Nessuna tassa è dovuta quando si tratta di salma di personaggio al quale sono state decretate onoranze nazionali (articolo 342, ultimo capoverso, del testo unico delle leggi sanitarie). Nelle località differenti dal cimitero non sono inclusi i così detti cimiteri particolari di carattere pubblico, ossia destinati ad una collettività di persone distinte per religione, nazionalità o per appartenenza ad associazioni di estensione e durata indefinita.
21	N. 6 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 22 - Alleg. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 22 - Alleg. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 N. 22 - Art. 1, Legge 14-3-1952, n. 128	Concessione per l'apertura ed esercizio di farmacia: *a*) tassa di apertura:			La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento. Quando una farmacia aperta in un determinato centro abitato debba servire anche la popolazione di uno o più centri limitrofi, la tassa va commisurata alla popolazione totale di tutti i centri abitati serviti. Per centro abitato s'intende una frazione o una borgata o anche un qualsiasi aggruppamento di case abitate, separato e distinto dal nucleo o dai nuclei costituenti la restante popolazione del comune cui il centro abitato appartiene. La tassa riflette non soltanto le concessioni per l'apertura e l'esercizio di nuove farmacie, ma anche le concessioni per l'esercizio di farmacie già istituite e conferite ad altri titolari. La concessione per l'apertura ed esercizio di una farmacia è valevole, ai sensi dell'art. 109 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella concessione stessa e pertanto la tassa è dovuta anche nel caso in cui venga concesso dal prefetto il trasferimento da una sede ad un'altra dello stesso comune. La tassa invece non è dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del 2° comma del citato art. 109 e dell'art. 28 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706. La tassa deve essere corrisposta anche per le autorizzazioni concesse a norma degli artt. 369 e 370 del suddetto testo unico delle leggi sanitarie ai nuovi titolari di farmacie legittime in occasione dei trapassi di queste ultime *mortis causa* o per atti tra vivi. Analogamente la tassa è dovuta per la autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie, di cui al penultimo comma dell'art. 369 del suddetto testo unico. Le stesse disposizioni a norma dell'articolo 379 del suddetto testo unico delle leggi sanitarie varranno per le farmacie privilegiate e per tutte quelle di diritto transitorio della Venezia Giulia e Tridentina prevedute negli artt. 374, 375 e 376 del detto testo unico, che siano in esercizio alla scadenza dei termini stabiliti nei citati artt. 374, 375 e 376. La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di
		1) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 5.000 abitanti	10.000	Id.	
		2) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 5.000 e non a 10.000 abitanti	20.000	Id.	
		3) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10.000 e non a 15.000 abitanti	40.000	Id.	
		4) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 15.000 e non a 40.000 abitanti	80.000	Id.	
		5) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 40.000 e non a 100.000 abitanti	120.000	Id.	
		6) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 100.000 e non a 200.000 abitanti	160.000	Id.	
		7) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 200.000 abitanti	200.000	Id.	
		b) tassa annuale di esercizio	Le tasse di cui alla lettera *a*) ridotte ad un quinto		

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 21					farmacia succursale istituita ai sensi dell'art. 116 del citato testo unico. Non è dovuta tassa per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del 1° comma dell'art. 129 del citato testo unico, nè nel caso previsto dal 2° comma dell'art. 68 del regolamento 30 settembre 1938, numero 1706. Sono esenti dal pagamento della tassa le farmacie esercitate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Oltre alla tassa di concessione, i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione, ai sensi dell'art. 128 del citato testo unico delle leggi sanitarie e nella misura risultante nella tabella n. 3 annessa al testo unico medesimo. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il tributo si riferisce.
22	N. 7 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 23 Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 23 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128	Autorizzazione a produrre ed a mettere in commercio specialità medicinali:			Nel personale da denunziarsi agli effetti del pagamento della tassa non debbono includersi gli operai adibiti all'imballaggio ed alla spedizione. Per ogni variazione durante l'anno del numero delle persone impiegate nell'officina, escluso il personale di amministrazione, è dovuta preventivamente la differenza tra la tassa pagata e quella maggiore corrispondente all'aumentato numero delle persone impiegate. Nessuna restituzione di tassa può essere fatta quando diminuisca il numero delle persone impiegate nell'officina.
		1) tassa annua per l'esercizio di officina di specialità medicinali (art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della Legge 1° maggio 1941, n. 422):			
		a) per officine che non impieghino complessivamente più di 5 persone (escluso il personale di amministrazione)	8.000	Ordinario	
		b) per officine che non impieghino complessivamente più di 10 persone (escluso il personale di amministrazione)	20.000	Id.	
		c) per officine che non impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di amministrazione)	80.000	Id.	
		d) per officine che impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di amministrazione)	200.000	Id.	
		2) tassa di autorizzazione alla produzione di specialità medicinali (art. 161 del citato testo unico):			L'autorizzazione a produrre specialità medicinali deve essere richiesta anche dal farmacista proprietario di un'officina in diretta comunicazione con la farmacia. Tutte le disposizioni e tasse che si riferiscono alla produzione e commercio di specialità medicinali si applicano anche ai prodotti biologici e similari (sieri, vaccini, virus, tossine, arsenobenzoli, fer-
		a) per officine che non impieghino complessivamente più di 5 persone (escluso il per-			

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 22		sonale di amministrazione) .	20.000	Ordinario	menti solubili ed organizzati, prodotti opoterapici, chemioterapici, vitaminici ed irradiati) di cui all'art. 180 del citato tèsto unico delle leggi sanitarie. Per detti prodotti biologici e similari è dovuta tanto la tàssa di produzione quanto quella di registrazione del prodotto, quantunque unico sia il decreto ministeriale di autorizzazione.
		b) per officine che non impieghino complessivamente più di 10 persone (escluso il personale di amministrazione)	40.000	Id.	
		c) per officine che non impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di amministrazione)	80.000	Id.	
		d) per officine che impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di amministrazione)	200.000	Id.	
		3) tassa per registrazione sanitaria di specialità medicinali estere e nazionali, per ogni specialità, serie o categoria di specialità (articolo 162 del citato testo unico sostituito dall'art 4 della Legge 1º maggio 1941, n. 422)	26.000	Id.	Le specialità medicinali provenienti dall'estero sono esenti dalla preventiva registrazione, e quindi dal pagamento della tassa, quando ciò sia stabilito con convenzioni internazionali (art. 166 del citato testo unico). Dal trattamento di reciprocità sono esclusi però i prodotti biologici e similari, la cui importazione è soggetta a speciale autorizzazione (art. 181 del citato testo unico).
		4) tassa di nuova registrazione sanitaria per specialità estere o nazionali variate nella loro composizione per ogni specialità serie o categoria di specialità (artt 165 e 166 del citato testo unico)	4.000	Id.	Di una stessa specialità o confezione farmaceutica possono prepararsi le serie e le categorie. Ogni componente la serie di una specialità o confezione farmaceutica deve avere la stessa forma e gli stessi costituenti variando soltanto nelle dosi di uno o di tutti i componenti.
		5) tassa annua per ogni specialità, estera o nazionale, serie o categoria di specialità registrate	8.000	Id.	Ogni componente la categoria di una specialità o confezione farmaceutica deve avere gli stessi costituenti, differenziandosi soltanto nella forma di somministrazione, alla quale è adattata anche come composizione. La tassa va corrisposta per ogni singola specialità, salvo che per le serie e categorie relative non si effettui una particolare registrazione distinta da quella della specialità.
23	Art. 8, Legge 14-3-1952, n. 128	Autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art. 2 della Legge 29 marzo 1951, n. 327, dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica per la produzione a scopo di vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici:			
		a) per officine che non impieghino complessivamente più di 5 persone (escluso il personale di amministrazione)	5.000	Id.	
		b) per officine che non impieghino com-			

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 23		plessivamente più di 10 persone (escluso il personale di amministrazione)	12.000	Ordinario	
		c) per officine che non impieghino complessivamente più di 10 persone (escluso il personale di amministrazione)	20.000	Id.	
24	N. 8 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 24 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 24 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 4, Legge 26-1-1949, n. 10	Autorizzazione del Ministero dell'interno: *a*) per l'apertura di nuove officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici (art 144 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 2 della Legge 1° maggio 1941, n. 422)	10.000	Id.	La tassa va pagata per ogni officina autorizzata.
		b) tassa annua per l'esercizio delle suddette officine .	10.000	Id.	
25	N. 9 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 25 - Tab. A, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 25 - Tab. *A*, D. L. 30-5 1947, n. 604 Art. 1 - n. 25 Legge 14-3-1952, n. 128	*a*) Autorizzazione per la fabbricazione a scopo di vendita di presidi medici e chirurgici da parte delle apposite officine, di cui all'articolo 189 del testo unico delle leggi sanitarie, sostituito dall'art. 6 della Legge 1° maggio 1941, n. 422	10.000	Id.	Sono presidi medici e chirurgici i pessari, gli irrigatori, le doccie, le siringhe, gli insufflatori vaginali, le cannule vaginali, i disinfettanti, le sostanze poste in commercio come battericide o germicide, gli apparecchi di contensione di ernie intestinali o di organi addominali. La tassa di cui alla lettera *b*) è dovuta per ogni presidio per il quale viene chiesta l'autorizzazione. Alla stessa tassa va soggetto il decreto col quale viene approvata qualsiasi variazione della composizione dei presidi medici e chirurgici già autorizzati.
		b) Autorizzazione per porre in commercio presidi medici e chirurgici (art. 189 del testo unico citato, sostituito dall'art. 6 della Legge 1° maggio 1941, n. 422)	6.000	Id.	
26	N. 8 - Tab. *B*, Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 26 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 26 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Autorizzazione del Ministero dell'interno per la coltivazione del papavero, per la raccolta di capsule di papavero, per la produzione dell'oppio grezzo e di altre sostanze o preparati ad azione stupefacente (articoli 149 e 150 del testo unico su citato).	2.000	Id.	Le sostanze tossine ed i preparati aventi azione stupefacente sono quelli di cui all'allegato *A* del regolamento 11 aprile 1929, n. 1086, e di cui alla Legge 16 gennaio 1933, n. 130, approvante la Convenzione internazionale di Ginevra del 13 luglio 1931.
27	N. 9 - Tab. *B*, Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 27 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 27 - Tab. *A* D. L. 30-5-1947,	Autorizzazione del Prefetto per importare, esportare, ricevere per il transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere oppio grezzo o altre sostanze e preparati ad azione stupefacente (ar-			Sono escluse dall'obbligo dell'autorizzazione le farmacie per quanto riguarda la vendita e la somministrazione delle sostanze contro indicate a dose o forma di medicamento. Le società o ditte che abbiano una o più filiali dovranno richiedere per ciascuna di esse la autorizzazione prefettizia di cui contro.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 27	n. 604 Art 2, Legge 26-1-1949, n. 10	ticolo 151 testo unico su citato)	6.000	Ordinario	L'autorizzazione è strettamente personale; viene concessa mediante rilascio di una tessera (mod. *E*) di riconoscimento conforme al modello annesso al regolamento 11 aprile 1929, n. 1086, valevole soltanto per il territorio della provincia e per l'anno solare in cui è stata rilasciata. La rinnovazione della tessera deve essere eseguita entro il mese di gennaio dell'anno successivo (art. 5 del citato regolamento) con il pagamento della tassa controindicata.
28	N. 13 - Tab. *B*, Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 10 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942 n. 1288 N. 28 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 28 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2, Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 1, Legge 14-3-1952, n. 128	Autorizzazione del Ministero dell'interno per aprire o porre in esercizio stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali (art. 199, 1º comma, testo unico su citato) 1) tassa di apertura degli anzidetti stabilimenti: *a*) di acque minerali naturali *b*) di acque minerali artificiali 2) tassa annuale di esercizio degli anzidetti stabilimenti: *a*) di acque minerali naturali *b*) di acque minerali artificiali	 15.000 30.000 5.000 7.500	 Id. Id. Id. Id.	Non si considerano acque minerali le ordinarie acque potabili comunque messe in commercio, le acque gassate e di seltz, le acque preparate estemporaneamente per ricetta medica ed i fanghi. L'autorizzazione è sempre necessaria anche se l'acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione (art. 4 del regolamento 28 settembre 1919, n 1924). Quando trattasi di più sorgenti tra loro diverse per composizione o per modo di utilizzazione occorrono distinte autorizzazioni di produzione o di smercio (art. 5, ultimo comma del citato regolamento) col conseguente pagamento della tassa. Qualunque modificazione deve essere autorizzata con nuovo decreto da assoggettarsi a tassa. La tassa annuale di cui al n. 2 deve essere assolta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il tributo si riferisce.
29	N. 14 - Tab. *B*, Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 11 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 29 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 29 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Autorizzazione per la importazione nello Stato: *a*) di acque minerali naturali estere (art. 199, 2º comma, testo unico citato) *b*) di acque minerali artificiali estere (articolo 199, 2º comma, testo unico citato) . .	 3.000 6.000	 Id. Id.	
30	N. 17 - Tab. *B*, Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 30 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 30 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Autorizzazione rilasciata dal Prefetto o dal Sindaco, secondo la rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 246 del testo unico citato, per la circolazione, macinazione, e l'utilizzazione per altro uso che non sia l'alimento dell'uomo del granturco e dei suoi derivati guasti o imperfetti	1.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
31	Tab. n. 6 testo unico 27-7-1934, n. 1265 N. 12 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 28-10-1942, n. 1288 N. 31 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 31 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2, Legge 26-1-1949, n. 10	Autorizzazione per aprire o porre in esercizio stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie; gabinetti medici e ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia (artt. 194 e 196 del citato testo unico delle leggi sanitarie) . .	10.000	Ordinario	Sono stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico acque minerali e fanghi sia naturali sia artificiali; i suddetti stabilimenti si dicono balneari se in essi i bagni costituiscono la cura fondamentale. E' soggetta alla stessa tassa l'autorizzazione prefettizia per ogni innovazione o modificazione agli elementi essenziali degli ambulatori e gabinetti medici e per ogni cambiamento della persona del concessionario o del direttore tecnico. Vanno soggetti pure alla stessa tassa i reparti di alberghi, pensioni o comuni stabilimenti balneari in cui si effettuino cure termali idroterapiche, fisiche ed affini (art. 18 regolamento 28 settembre 1919, n. 1924). A' termini dell'art. 196 del testo unico *delle leggi sanitarie, i titolari autorizzati* all'esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua di ispezione stabilita nella tabella n. 6 annessa al testo unico delle leggi sanitarie suddetto. Per gli stabilimenti di cui contro non è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Sono esonerati dal pagamento della tassa gli enti che abbiano scopo di beneficenza, di assistenza sociale e gli istituti scientifici per gli apparecchi di radioterapia e di radiumterapia da essi utilizzati.
32	Tab. n. 6 - testo unico 27-7-1934, n. 1265 N. 32 - Alleg. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 32 - Alleg. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2, Legge 26-1-1949, n. 10	Autorizzazione a detenere sostanze radioattive comunque confezionate per cederle a qualsiasi titolo, anche in temporaneo uso, a enti o privati (artt. 195, 2° comma, e 196 del citato testo unico)	6.000	Id.	L'autorizzazione di cui contro non è necessaria quando si tratta di vendita di apparecchi o preparati contenenti non più di mezzo milligrammo di radioelemento (articolo 8, ultimo comma, regolamento 28 gennaio 1935, n. 145).
33	N. 11 - Tab. *B*, Alleg. *F*, R.D.L. 25-9-1935, n. 1749 N. 13 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942 n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n.1288 N. 33 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 33 - Tab. *A*, *D. L. 30-5-1947*, n. 604 Art. 2, Legge 26-1-1949, n. 10	Autorizzazione del Prefetto per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti (art. 193 del testo unico citato)	6.000	Id.	Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e organizzazione propria e autonoma e che quindi non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purchè siano diretti da medici. Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione prefettizia, e quindi al pagamento della tassa controdistinta, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati compresi gli odontoiatri esercitano la loro professione. Sono case di cura da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattia in atto, e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche. Per esercizio di istituti di cura s'intende anche il trasporto di malati e feriti.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 33					La controindicata tassa è dovuta indipendentemente da quella che gli stabilimenti sanitari devono ai Comuni in forza della Legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato O. Sono esenti dal pagamento della tassa i pubblici istituti di cura per tubercolotici ed i consorzi provinciali antitubercolari; l'Istituto nazionale della previdenza sociale; l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità ed infanzia ed i suoi organi provinciali e comunali e l'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro.
34	N. 12 - Tab. *B*, Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 14 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 34 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 34 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Licenza: *a*) del Prefetto, per la pubblicità a mezzo della stampa o in quelsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici, idroterapici e fisioterapici (art. 201, 1° comma, del testo unico citato, sostituito dall'art. 7 della legge 7 maggio 1941, n. 422)	500	Ordinario	
		b) del Ministro per l'interno, per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialità medicinali, presidi medicochirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali od artificiali (articolo 201, 1° comma, del testo unico citato, sostituito dall'art. 7 della Legge 7 maggio 1941, n. 422)	1.000	Id.	
35	N. 15 - Tab. *B*, Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n 1749 N. 15 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 35 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 35 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Autorizzazione rilasciata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 221 del testo unico citato, per abitabilità di nuove case, urbane o rurali, di edifici o parti di essi indicati nell'art. 220 del testo medesimo .	500	Id.	
36	N. 16 - Tab. *B*, Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749	Autorizzazione rilasciata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 231 del testo			La vidimazione deve aver luogo, col pagamento della tassa controindicata, entro il mese di gennaio dell'anno per il quale la

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 36	N. 16 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696 convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 36 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946 n. 581 N. 36 Tab. *A*, D. L. 30-5 1947 n. 604 Art 1, n 36 Legge 26-1-1949, n. 10	unico citato modificato dalla legge 16 giugno 1939, n. 1112, per l'apertura dei seguenti pubblici esercizi, e vidimazione annuale dell autorizzazione medesima:			detta formalità deve essere adempiuta. Per la classificazione degli alberghi e delle pensioni valgono le norme di cui al R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975. Per gli altri esercizi la classificazione deve risultare dalla licenza. La popolazione del comune o del centro abitato (frazione o borgata) va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento. Per centro abitato s'intende un separato e distinto aggruppamento di popolazione. L'autorizzazione occorre anche per le « dipendenze » staccate dall'esercizio principale dell'albergo, costituendo queste esercizi a sè stanti. La tassa è dovuta in aggiunta a quella sulla autorizzazione prescritta dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
		a) degli alberghi e ristoranti di lusso	30.000	Ordinario	
		b) degli alberghi e ristoranti di 1ª categoria o delle pensioni di lusso	20.000	Id.	
		c) degli alberghi e ristoranti di 2ª categoria o delle pensioni di 1ª categoria	15.000	Id.	
		d) degli alberghi e ristoranti di 3ª categoria o delle pensioni di 2ª categoria	10.000	Id.	
		e) degli alberghi ristoranti o pensioni di altre categorie, dei ristoratori in genere, delle locande, degli alberghi diurni, degli esercizi di affittacamere, delle mescite, dei caffè, delle osterie, degli esercizi di vendita di bibite analcooliche:			
		— nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 500 mila abitanti	4.000	Id.	
		— nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 100.000 abitanti	3.000	Id.	
		— nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10.000 abitanti	2.000	Id.	
		— nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 10 mila abitanti	1.000	Id.	
37	N. 18 Tab. *B*. - Alleg. *F*. R.D.L. 26-9-1935, n. 1749. N. 37 Tab. *A*. R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 37 - Tab. *A*. D. L. 30 5-1947, n. 604	Autorizzazione del Sindaco ad aprire vaccherie per la produzione del latte destinato al consumo diretto (art. 1 del regolamento approvato con R. D. 9 maggio 1929, n. 994, sulla vigilanza igienica del latte)	500	Id.	L'autorizzazione occorre qualunque sia il numero degli animali.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
38	N. 19 - Tab. *B* Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 38 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 38 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Autorizzazione del Sindaco ad aprire rivendite di latte (art. 22 del regolamento su citato)	500	Ordinario	Sono esonerati dall'autorizzazione i caffè ed i bar, che del latte si servono soltanto per preparare quelle bevande il cui smercio deve intendersi debitamente autorizzato dalla licenza necessaria per l'apertura e gestione dell'esercizio.
39	N. 20 - Tab. *B*, Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 39 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 39 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Autorizzazione del Sindaco a produrre e mettere in commercio latte da potersi consumare « crudo » (art. 31 del regolamento su citato)	2.000	Id.	Per latte « crudo » si intende quello non sottoposto alla pastorizzazione o ad altro trattamento riconosciuto idoneo allo scopo di assicurarne la genuinità e la salubrità, e per la cui conservazione si richiedono speciali impianti di filtrazione e refrigerazione e particolari condizioni di ambiente e di personale (art. 32 del regolamento su citato).
40	N. 21 - Tab. *B*, Alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 40 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 40 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Autorizzazione del Sindaco a tenere capre per la produzione del latte destinato al consumo diretto (art. 36 del regolamento su citato)	300	Id.	L'autorizzazione occorre qualunque sia il numero delle capre.
41	N. 22 - Tab. *B*, Alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 41 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 41 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Autorizzazione dell'autorità comunale a produrre e mettere in commercio crema, panna montata e analoghi, yogourt e simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e simili, ai sensi dell'articolo 46 del regolamento su citato	500	Id.	Non hanno l'obbligo di munirsi della controindicata autorizzazione le gelaterie, pasticcerie e simili che si servono dei derivati del latte come ingredienti sussidiari nella manipolazione dei prodotti al cui smercio attendono, ed i commercianti che non producono, ma che attendono soltanto alla vendita al pubblico del latte in polvere, in blocchi già preparati e confezionati.
42	N. 23 - Tab. *B*, Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 42 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 42 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Autorizzazione dell'autorità comunale per aprire spacci per la vendita di carne fresca, congelata e comunque preparata ai sensi dell'art. 29 del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298.			L'autorizzazione è necessaria anche per la vendita delle carni in spacci adibiti al commercio di altri svariati prodotti anche se questi ultimi costituiscono la prevalente attività. La tassa annuale di cui alla lettera *b*) deve essere assolta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il tributo si riferisce.
	Art. 2 Legge 26 gennaio 1949, n. 10	*a*) tassa di apertura	4.000	Id.	
	Art. 1, n. 42 Legge 14-3-1952, n. 128	*b*) tassa annuale di esercizio	4.000	Id.	
43	N. 25 - Tab. *B*, Alleg *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749	Autorizzazione per aprire laboratori per la produzione di carni in-			L'autorizzazione riguarda qualsiasi laboratorio sia pure con un minimo di attrezzatura, come avviene in molte salumerie e

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 43	N. 43 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 43 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	saccate, salate o comunque preparate ai sensi dell'art. 50 del regolamento citato al n. 42:			pizzicherie, che provvedono alla preparazione di carni insaccate e simili. La tassa annuale di cui alla lett. *b*) deve essere assolta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il tributo si riferisce.
		a) tassa di apertura	8.000	Ordinario	
	Art. 2, Legge 26 gennaio 1949, n. 10 Art. 1, n. 43 Legge 14-3-1952, n. 128	*b*) tassa annuale di esercizio	8.000	Id.	
44	N. 34 - Tab. *B*, Alleg. *F*. R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 44 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581. N. 44 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2, Legge 26 gennaio 1949, n. 10	Autorizzazione prefettizia per la produzione o confezione a scopo di vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti (art. 1. Legge 5 ottobre 1950, numero 836)	6.000	Id.	
		TITOLO V **Passaporti e legalizzazioni**			
45	N. 35 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749	*a*) Rilascio e rinnovazione del libretto passaporto ordinario per lo estero (R.D. 31 gennaio 1901, n. 36 e successive modificazioni)	2.000	Id.	La tassa di cui alla lettera *a*) è ridotta a L. 300 per i lavoratori e loro famiglie. La tassa è unica qualunque sia il numero delle persone, che, a' termini delle disposizioni vigenti, sono iscritte nel passaporto. La validità normale del passaporto è di un anno. Su richiesta degli interessati o di ufficio, la validità può essere limitata ad un periodo inferiore ad un anno e, d'ufficio, anche ad un solo viaggio. Quando il passaporto viene rilasciato per una durata non superiore a sei mesi, la misura della tassa è ridotta alla metà. Il titolare del passaporto con validità inferiore ad un anno, ma superiore a sei mesi e che quindi ha pagato la tassa intera, qualora alla scadenza del termine ottenga la proroga di validità per un periodo non superiore a quello mancante per raggiungere l'anno, è esonerato dal pagamento di ulteriore tassa. Per il rilascio delle autorizzazioni collettive di viaggio all'estero possono essere concesse speciali facilitazioni in caso di manifestazioni religiose, culturali e sportive. Nel caso di accordo fra l'Italia ed un altro Stato, può essere determinata, a titolo di reciprocità, l'esenzione dalla tassa di passaporto e di vidimazione e possono, a' termini dell'art. 1 del R.D.L. 5 luglio 1934, n. 1175, essere determinate a scopo turistico speciali facilitazioni per il rilascio di passaporti di durata limitata e con destinazione per quello Stato. Sono esenti dalle controindicate tasse i passaporti rilasciati a coloro che provino
	N. 17 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288	*b*) Rilascio della tessera di frontiera . . .	300	Con marche da annullarsi con il timbro degli Uffici di P. S.	
		Vidimazione annuale	200	Id.	
	N. 45 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 45 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 6, Legge 26 gennaio 1949, n. 10	*c*) Rilascio di lasciapassare di frontiera provvisorio o di autorizzazione di viaggio all'estero con la validità massima di giorni tre: per ogni persona	200	Id. (ordinario nel caso di autorizzazione collettiva a favore di più di 5 persone)	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 45					il loro stato di povertà all'autorità che deve rilasciarli nei modi previsti dall'articolo 19 della Legge 3 dicembre 1942, n 1700, sulla legalizzazione di firme, ed ai cittadini italiani residenti all'estero che rimpatriano per prestare servizio militare. Sono anche esenti da tassa i passaporti rilasciati al personale direttivo ed agli insegnanti nelle scuole medie, elementari e materne all'estero che si rechino all'estero per raggiungere la propria residenza. All'estero le suddette tasse sono percepite in oro.
46	R. D. L. 26-2-1931, n. 300 Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 D. L. L. 9-11-1945, n. 898 N. 46 - Tab. A, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 46 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Tassa speciale, in aggiunta a quella ordinaria sui passaporti pei paesi transoceanici, rilasciati in base ad atti di chiamata. Per ogni persona	1.200	Ordinario	
47	N. 36 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 18 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696 convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288 N. 47 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 47 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Vidimazione da parte dell'autorità di P S. dei passaporti rilasciati agli stranieri residenti o domiciliati nello Stato per ottenere il reingresso in Italia: *a*) se la vidimazione è per tre mesi e per un sol viaggio *b*) se la vidimazione è per sei mesi e per un numero illimitato di viaggi . . *c*) se la vidimazione è per un anno e per un numero illimitato di viaggi	 500 1.000 1.500	 Con marche Ordinario Id.	
48	R. D. 17-12-1928, n. 3278 Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 48 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581	Lasciapassare per le Colonie, di cui al R. D. 17 dicembre 1928, numero 3278	100	Con marche	Il lasciapassare ha la durata di un anno e può essere rinnovato. Possono essere rilasciati gratuitamente: *a*) permessi collettivi in favore dei componenti di carovane turistiche, scientifiche e consimili (art. 9 del R.D. 17 dicembre 1928, n. 3278); *b*) lasciapassare agli ufficiali, sottufficiali delle truppe coloniali, ai funzio-

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 48	N. 48 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604				nari, impiegati, ecc. ed alle loro famiglie (art. 11 del R.D. succitato).
49	N. 39 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 N. 39 - Tab. *A*, Alleg. *F* R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 19 Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288 Legge 3-12-1942, n. 1700 N. 49 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 49 - Tab. *A*. D. L. 30-5-1947, n. 604	Legalizzazione di firme apposte da pubblici ufficiali nonchè da esercenti professioni ed arti, su atti, certificati, copie ed estratti compilati nello Stato da valere nello Stato, e da prodursi ad uffici pubblici posti fuori della giurisdizione territoriale, circoscrizione o comune di residenza di chi li ha firmati	50	Con marche	Per le autorità competenti a legalizzare e per le esenzioni vedi la Legge 3 dicembre 1942, n. 1700. In uno stesso atto, certificato od estratto posto in essere nello Stato per valere nello Stato non sono soggette a tassa più di due legalizzazioni di firma (art. 16 della legge su citata).
50	N. 38 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 N. 38 - Tab. *A*, alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 20 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella legge 18-10-1942, n. 1288 Legge 3-12 1942, n. 1700 N. 50 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 50 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604	Legalizzazione delle firme suddette apposte sugli atti o documenti formati nello Stato per prodursi all'estero, oppure formati all'estero per valere nello Stato:			Per le autorità competenti a legalizzare e per le esenzioni vedi la Legge 3 dicembre 1942, n. 1700. La tassa è dovuta per ogni legalizzazione.
		a) se concernenti lo stato civile	100	Id.	
		b) in ogni altro caso	200	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
		TITOLO VI **Porto d'armi Caccia pesca**			
51	R.D.L. 5-3-1925, n. 258 Art. 3. alleg. *F*, R. D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 21 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288 N. 51 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 51 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 Art. 1 - N. 51, Legge 26-1-1949, n. 10	1) Licenza annuale per il porto di una delle sotto indicate armi (articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773):			La tassa di concessione governativa controindicata e la tassa di bollo, di cui all'art. 105, Alleg. *A* al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni sono riscosse in modo ordinario la prima, in modo virtuale la seconda, dall'Ufficio del registro del luogo in cui ha sede l'autorità di P. S. che rilascia il titolo Chi senza il pagamento della tassa di licenza porta una delle armi controindicate è soggetto alla pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa dovuta, fino al sestuplo della tassa medesima senza pregiudizio delle sanzioni prevedute dalla legge penale e dalla confisca delle armi, a' termini della legge medesima, per mancanza della licenza. Le guardie di cui al n. 2, che sono vincolate agli enti o alle persone che hanno promosso la loro nomina, perdono il diritto alla licenza di porto di armi a tassa ridotta quando venga a cessare la loro qualità di guardia giurata per l'estinzione del loro vincolo agli enti ed alle persone suddette; e, nel caso in cui passino alle dipendenze di altri enti o persone, debbono essere nuovamente confermate dal Prefetto ed ottenere il rilascio di una nuova licenza di porto d'armi. Per i commessi dei commercianti di armi e di coloro che esercitano l'industria delle riparazioni delle armi non è richiesta la licenza di porto d'armi, ove vengano osservate le disposizioni di cui all'articolo 52 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D 6 maggio 1940, n. 635) e cioè essere muniti di apposita tessera di riconoscimento vidimata dall'Autorità di P.S. Qualora nei regolamenti generali di amministrazione sia preveduto, che nell'interesse pubblico, talune categorie di personale civile, dipendente direttamente dallo Stato ed addetto permanentemente ad un determinato servizio, vadano armate, la relativa autorizzazione viene rilasciata senza pagamento di tassa. L'autorizzazione abilita il concessionario a portare l'arma soltanto per difesa personale, durante il servizio e per recarsi al luogo ove esercita le proprie mansioni e farne ritorno (art. 74 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Agli ufficiali in servizio attivo permanente delle Forze Armate dello Stato può essere concessa licenza gratuita di porto di rivoltella o pistola anche quando vestono l'abito civile (art. 75 del regolamento di P.S.). Per la concessione a titolo di reciprocità dei permessi gratuiti di porto d'armi al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali (art. 79 del regolamento di P.S.). Può essere concessa la licenza gratuita, su motivata richiesta da parte dei competenti organi direttivi, ai funzionari dell'amministrazione finanziaria incaricati di un determinato servizio per i quali si rav-
		a) pistola o rivoltella	1.500	Ordinario	
		b) pistola automatica	2.000	Id.	
		c) bastone animato	2.000	Id.	
		2) Licenze di che alle lettere *a*) e *b*, per le guardie giurate, forestali e campestri, private e comunali e per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica e d'irrigazione	500	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 51					visi, nell'interesse del servizio medesimo, l'opportunità di andare armati.
52	R. D. 5-6-1939, n. 1016 (artt. 90 e 91) modificato dal D.L. 15-4-1947, n. 453 N. 52 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 52 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 Art. 1 - N. 52, Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128	Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza succitato, art. 8 del testo unico delle leggi sulla caccia approvato con R. D. 5 giugno 1939, n. 1016 ed art. 9 dello stesso T. U. modificato dal D. L. L. 31 agosto 1945, n. 641): 1) per porto di fucile a non più di due colpi 2) per porto di fucile a più di due colpi	 3.000 6.000	 Ordinario Id.	La tassa di concessione governativa controindicata e la tassa di bollo di cui all'art 105 alleg. *A* al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3268 e successive modificazioni, sono riscosse in modo ordinario la prima, in modo virtuale la seconda, dall'Ufficio del registro del luogo in cui ha sede l'autorità di P.S. che rilascia il titolo. All'atto del pagamento delle tasse controindicate ogni cacciatore, ad eccezione degli agenti di vigilanza, deve inoltre versare la sopratassa di cui all'art. 91, n. 1, del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, nonchè il diritto a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali di cui all'art. 4, n. 3, della legge 11 aprile 1938, n. 612. Per l'applicazione della superiore tassa di L. 6000 basta che il fucile, qualunque sia il suo congegno, abbia la possibilità di sparare più di due colpi consecutivi (fucili automatici o a ripetizione, a tre canne e simili). In caso di rifiuto della licenza il richiedente può ottenere il rimborso delle somme versate per tassa e sopratassa. La licenza di caccia autorizza il porto di più fucili quando ciò sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia. Chi esercita la caccia soltanto con cani levrieri, con furetto o con falchi, deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile col conseguente pagamento della tassa di cui al n. 1 controindicato. E' però consentito che il cacciatore si faccia aiutare, per condurre i cani o per portare il furetto o i falchi, da persone non munite di licenza (art. 7, 2° comma del testo unico delle leggi sulla caccia approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016). Chi senza il pagamento della tassa di licenza porta uno dei fucili controindicati è soggetto alla pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa dovuta fino al sestuplo della tassa medesima, senza pregiudizio delle sanzioni prevedute dal testo unico delle leggi sulla caccia approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 e dalla legge penale, nonchè della confisca delle armi a' termini delle leggi medesime per la mancanza della licenza.
53	R. D. 5-6-1939, n. 1016 (art. 90 lett. *B*) N. 53 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 53 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604	Licenza di porto di fucile a non più di due colpi per gli agenti di vigilanza di cui all'articolo 68 del testo unico delle leggi sulla caccia approvato con R D. 5 giugno 1939, n. 1016, esclusivamente per la caccia agli animali nocivi, a' termini degli articoli 25 e 70 del citato testo unico . . .	200	Id.	Gli agenti di vigilanza che portano il fucile senza licenza sono soggetti alla pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa dovuta fino al sestuplo della tassa medesima senza pregiudizio delle sanzioni prevedute da altre leggi.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
51	R. D. 5-6-1939, n. 1016 (artt. 90 e 91) modificato dal D.L. 15-4-1947, n. 458 N. 54 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 54 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128	Licenza per uno dei sotto indicati modi di caccia o di uccellagione (art. 8 del testo unico delle leggi sulla caccia approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 ed art. 9 dello stesso testo unico modificato dal D. L. L. 31 agosto 1945, n. 641):			La licenza di caccia o di uccellagione deve indicare il modo di caccia o di uccellagione per il quale è stata rilasciata e, trattandosi di uccellagione fissa, anche il luogo di esercizio; le licenze di cui alle lettere *b*) e *c*) devono indicare anche il numero delle armi per cui sono rilasciate. Chi domanda la licenza per diversi modi di caccia o di uccellagione o per lo stesso modo da esercitarsi in diverse località, deve pagare la tassa intera per ogni modo di caccia o di uccellagione e rispettivamente per ogni luogo di esercizio. In questi casi la licenza è rilasciata in tanti esemplari quanti sono i modi ed i luoghi di caccia o di uccellagione. Per l'esercizio di uccellagione con l'uso di paretai, copertoni e prodine senza contrappesi, è consentito che nella licenza vengano indicate più località col pagamento di una sola tassa, a condizione però che trattisi sempre dello stesso impianto che si trasporta a seconda dell'andamento delle correnti migratorie. Per qualunque altra specie di caccia o di uccellagione non contemplata in questo numero si applica la tassa corrispondente al modo di caccia o di uccellagione che più si accosti alla natura ed agli effetti di quello per il quale la licenza viene domandata. Chi senza il pagamento della tassa di licenza esercita qualsiasi forma di caccia o di uccellagione è soggetto alla pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa dovuta fino al sestuplo della tassa medesima, senza pregiudizio delle sanzioni prevedute dal testo unico delle leggi sulla caccia approvato con R. D. 5 giugno 1939, n. 1016 e dalla legge penale, nonchè della confisca delle armi e degli ordigni di caccia o di uccellagione, a' termini delle stesse leggi, per la mancanza della licenza. Il rilascio delle licenze controindicate è inoltre soggetto al pagamento della tassa di bollo di cui all'art. 105 della vigente tariffa del bollo annessa alla Legge 30 dicembre 1923, n. 3268 e successive modificazioni. Alle tasse di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*), *g*) è aggiunta la sovratassa di cui all'art. 91, n. 2 e 4, del citato testo unico delle leggi sulla caccia ed alla tassa di cui alla lett. *d*) è aggiunta la sopratassa di cui all'art. 91, n. 3, del detto testo unico, modificato dal D.L. 15 aprile 1947, n. 458. Le dette sovratasse sono a favore degli enti indicati nell'art. 92 del citato testo unico sulla caccia. Ogni cacciatore od uccellatore deve inoltre pagare annualmente a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali il diritto fisso, stabilito all'art. 4, n. 2, della Legge 11 aprile 1938, n. 612, sulle licenze di caccia o di uccellagione, escluse le licenze rilasciate agli osservatori ornitologici di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*).
		a) barca a motore per uso di caccia col fucile sui fiumi	9.000	Ordinario	
		b) archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barca senza motore	12.000	Id.	
		per ogni arma in più	6.000	Id.	
		c) archibugio o altra arma da getto a cavalletto con appoggio fisso	4.500	Id.	
		per ogni arma in più	2.400	Id.	
		d) quagliara o prodina con un sol paio di reti	4.500	Id.	
		e) paretai, copertoni e prodine senza contrappesi . .	9.000	Id.	
		f) roccoli con o senza passate, bressanelle, paretai, copertoni e prodine con contrappesi, boschetti e tordere con richiami	15.000	Id.	
		g) panie e panioni con o senza richiami, per uccellagione fissa	9.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
55	R. D. 5-6-1939, n. 1016, (artt. 16, 90, 91) modificato dal D. L. 15-4-1947. n. 458 N. 65 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 55 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949. n. 10 Art. 3 Legge 14-3-1952, n. 128	Licenza di appostamento fisso di caccia o di uccellagione in terreno libero	2.000	Ordinario	Gli appostamenti fissi di caccia o di uccellagione in terreno libero, non costituito cioè in bandita o in riserva e non precluso, comunque, alla libera caccia (art. 2 del testo unico delle leggi sulla caccia approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016), debbono essere denunziati ogni anno al Comitato provinciale della caccia previo pagamento della controindicata tassa. Sono appostamenti fissi di caccia quelli costruiti in muratura od altra solida materia con preparazione di sito, destinati all'esercizio venatorio almeno per una intera stagione di caccia. Sono appostamenti fissi di uccellagione quelli che, oltre al capanno costruito in muratura o altra solida materia, abbiano evidente apposita preparazione di sito, costituita per le reti verticali, da alberi di invito apprestati in modo da apparire destinati all'esercizio della uccellagione almeno per una stagione di caccia, e. per le reti orizzontali, da capisaldi solidamente infissi sul terreno. Gli appostamenti fissi possono avere anche più di un capanno o di una imbarcazione purchè si trovino tutti entro il raggio di metri 300 dal capanno o dall'imbarcazione principale. Le reti devono essere tutte dello stesso tipo verticali od orizzontali, e non possono estendersi a più di 300 metri dal capanno principale (art. 16 del citato testo unico delle leggi sulla caccia). Gli appostamenti che rivestono le suddette caratteristiche sono ritenuti fissi, anche quando siano sprovvisti degli appositi segnali perimetrali delimitanti la zona di rispetto, di cui all'art. 21 del testo unico delle leggi sulla caccia. Oltre la tassa controindicata, è dovuta per ogni denunzia di appostamento fisso di caccia o di uccellagione la sopratassa di cui all'art. 91 del citato testo unico delle leggi sulla caccia modificato dal D.L. 15 aprile 1947, n. 458.
56	R. D. 5-6 1939, n. 1016, (artt. 43 e 90) N. 56 - Tab. *A*, R. D. 7-6 1946, n. 581 N. 56 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 Art. 3 Legge 14-3-1952, n. 128	*a*) Permesso annuale scritto rilasciato dal concessionario di riserva a terzi per caccia o uccellagione nelle riserve *b*) Permesso giornaliero scritto, rilasciato come sopra	2.000 200	Id. Con marche	Per riserva s'intende la zona nella quale la caccia o l'uccellagione sono consentite, entro il periodo venatorio, esclusivamente al concessionario ed ai suoi familiari, nonchè a chi sia da loro accompagnato ovvero abbia dal concessionario stesso ottenuto permesso scritto. I permessi, per essere validi agli effetti della legge, devono essere staccati da un registro a madre e figlia con fogli numerati e firmati dal concessionario della riserva. Il concessionario non dovrà apporre la propria firma sui permessi se non quando sia stata corrisposta la tassa di concessione governativa dovuta in relazione alla durata. Il registro non può riguardare più di una riserva e deve essere vidimato in ciascun foglio dall'autorità di pubblica si-

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 56					curezza. Nell'ultimo foglio esso reca anche l'attestato del numero dei fogli che lo costituiscono, nonchè la firma del concessionario (art. 43 del testo unico delle leggi sulla caccia approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016). Colui che rilascia il permesso scritto annuale e giornaliero per la caccia o l'uccellagione nelle riserve e colui che tale permesso ha ottenuto senza che sia stato effettuato il pagamento della relativa tassa sono assoggettati alla pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa dovuta sino al sestuplo della tassa medesima, senza pregiudizio delle maggiori sanzioni prevedute dal suddetto testo unico.
57	N. 22 - R. D, 5-6-1939, n. 1016, (artt. 59 e 90) N. 22 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288 N. 57 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 57 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 Art. 3 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 4 - Legge 14-3-1952, n. 128	Concessione di costituzione di riserva chiusa di durata non superiore ad anni cinque:			Le controindicate tasse sono aumentate di una metà per le concessioni di durata superiore ai cinque anni e raddoppiate per quelle di durata superiore ai dieci anni. In caso di affitto di una riserva chiusa, l'affittuario, indipendentemente dalla tassa dovuta dal concessionario, è tenuto al pagamento della metà della tassa dovuta (art. 59 del testo unico delle leggi sulla caccia approvato con R. D. 5 giugno 1939, n. 1016). La concessione di riserva non può essere fatta per un periodo superiore ai 15 anni ed è rinnovabile entro l'anno di scadenza.
		a) se la superficie dei terreni non superi i 1000 ettari	13.500	Ordinario	
		b) se la superficie dei terreni superi i 1000 ettari, ma non i 3000	27.000	Id.	
		c) se la superficie dei terreni superi i 3000 ettari	45.000	Id.	
58	R. D. L. 11-4-1938, n. 1183 (art. 3) N. 58 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 58 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128	Licenza per la pesca lacuale e fluviale rilasciata dalla Prefettura a' termini dell'art. 3 del R. D. L. 11 aprile 1938, n. 1183:			Le licenze hanno la validità di un anno dalla data del rilascio. In pendenza della formalità del rinnovo annuale, il titolare della licenza conserva il diritto ad esercitare la pesca per il mese successivo a quello di scadenza, purchè dimostri mediante apposita ricevuta di avere eseguito nel mese di scadenza il pagamento delle tasse e sopratasse dovute. In caso di rifiuto del rilascio o del rinnovo della licenza, il richiedente può ottenere il rimborso delle somme versate per tassa e sopratassa con la detrazione di un dodicesimo devoluto all'Erario dello Stato. Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza col pagamento delle relative tasse. Non sono tenuti all'obbligo della licenza: *a*) il personale del Laboratorio centrale d'idrobiologia applicata alla pesca, degli stabilimenti ittiogenici e degli osservatori di pesca nell'esercizio delle sue funzioni; *b*) gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura, costituiti da opere artificiali, durante l'esercizio della loro attività nell'ambito degli stabilimenti stessi;
		1) per la pesca con tutti gli attrezzi	2.000	Id.	
		2) per la pesca esercitata con la canna con uno o più ami, con la bilancia di misura non superiore a metri 1,50 per lato, con canna da lancio, con mulinello e con tirlindana	1.200	Id.	
		3) per la pesca esercitata con la canna con uno o più ami e con la bilancia di misura non superiore a metri 1,50 per lato	600	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 58					c) gli addetti alla piscicoltura nelle risaie. Alle tasse controindicate, è aggiunto un diritto a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali (art. 4, n. 2, della Legge 11 aprile 1938, n. 612), e la soprattassa di lire 500 per la licenza di cui al n. 1, di lire 400 per la licenza di cui al n. 2 e di lire 200 per la licenza di cui al n. 3, da ripartire ai consorzi per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico, alla Federazione italiana della pesca ed agli agenti di vigilanza.
59	N. 23 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288 N. 59 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 59 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Autorizzazione del Comandante del porto per l'esercizio della pesca nei porti e nelle altre località di sosta o di transito delle navi (articolo 79 del Codice della navigazione) . . .	200	Con marche	
		TITOLO VII **Autorizzazioni di pubblica sicurezza** CAPO I *Armi, prodotti esplodenti, gas tossici, maschere antigas.*			
60	N. 19 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 R.D.L. 29-12-1926, n. 2191, (art. 1) N. 24 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 60 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 60 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 Art. 5 - Legge 26 gennaio 1949, n. 10 Art. 4 - Legge 14-3-1952, n. 128	*a*) Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per la fabbricazione, per la raccolta a fine di commercio ed industria, per lo smercio od esposizione in vendita delle armi, escluse quelle da guerra, ai sensi dell'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773	15.000	Ordinario	Per gli effetti dell'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che prevede la licenza controdistinta, si intendono per armi quelle designate dall'articolo 30 dello stesso testo unico e quelle contemplate dagli artt. 44 e 45, primo comma, del regolamento di pubblica sicurezza. La licenza è valida esclusivamente per i locali in essa indicati (art. 32, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
		Vidimazione della detta licenza	9.000	Id.	
		b) Licenza per importazione delle dette armi per ogni arma . . .	300	Id.	Col massimo di L. 6.000. La licenza occorre non soltanto per le armi complete ma anche per le parti di armi. Tra le parti di armi debbono ritenersi comprese le canne grezze e le parti accessorie destinate a sostituire i pezzi logori. La licenza per l'importazione occorre anche quando trattasi di reimportazione di armi temporaneamente esportate. La licenza per l'importazione deve essere rilasciata per ogni singola spedizione (ultimo capoverso dell'art. 48 del succitato regolamento di pubblica sicurezza).

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 60		c) Licenza per la vendita ambulante di strumenti da punta o da taglio ai sensi dell'art. 37 del citato testo unico	3.000	Ordinario	Per strumenti da punta e da taglio si intendono quelli di cui agli artt. 45 e 80 del succitato regolamento di pubblica sicurezza. La licenza vale per la provincia in cui è stata richiesta. Per percorrere altre provincie tale licenza dev'essere vidimata dalle singole questure col conseguente pagamento della tassa di vidimazione e della tassa di bollo (art. 56 del regolamento di pubblica siblica sicurezza).
		Vidimazione annuale della licenza	1.500	Id.	
61	N. 34/2 - Tab., R.D.L. 29-12-1926, n. 2191 (art. 4) N. 25 - R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 6 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 61 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 Art. 4 - Legge 26-1-1949, n. 10	Licenza rilasciata dal Ministro dell'interno o per sua delega dal Prefetto, ai sensi dell'art. 28, 1° comma, del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per la raccolta e la detenzione di armi da guerra e di armi ad esse analoghe nazionali o straniere o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti, destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere	1.000	Id.	Sono armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra quelle indicate dall'art. 33 del succitato regolamento di pubblica sicurezza. Sono armi analoghe alle armi da guerra quelle armi le cui caratteristiche balistiche o strutturali sono, in tutto od in parte, prossime a quelle delle armi da guerra propriamente dette, intendendo per queste ultime, quelle che sono, o possono essere, destinate alle forze armate. La licenza è necessaria anche per la detenzione di una sola arma o munizione da guerra o tipo guerra (art. 37, 3° comma, del succitato regolamento di pubblica sicurezza). La licenza è valida esclusivamente per i locali in essa indicati (art. 32, primo capoverso, del suddetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Non è richiesta licenza alle sezioni di tiro a segno nazionale, istituite a norma del R.D.L. 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella Legge 4 giugno 1936, n. 1143, per detenere le armi occorrenti per le esercitazioni (art. 78 del regolamento di pubblica sicurezza anzidetto).
		Vidimazione annuale della licenza	1.000	Id.	
62	N. 34/3 - Tab., R.D.L. 29-12-1926, n. 2191 (art. 4) N. 26 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 62 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 62 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 4 - Legge 26-1-1949, n. 10	Licenza rilasciata dal Ministro dell'interno per la fabbricazione delle armi da guerra e di armi ad esse analoghe o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e allo equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere (art. 28, 2° comma, del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)	3.000	Id.	La licenza è valida esclusivamente per locali in essa indicati (art. 32, primo capoverso, del suddetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
		Vidimazione annuale della licenza	3.000	Id.	
63	N. 34/4 Tab., R.D.L. 29-12-1926, n. 2191 (art. 4) N. 27 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-19 2, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288	Licenza per importazione delle armi da guerra e di armi ad esse analoghe o di parti di esse, delle munizioni, delle uniformi e degli altri oggetti destinati all'armamento o all'equi-			Col massimo di lire 6000. La licenza è rilasciata per ogni singola spedizione (art. 41 del regolamento di pubblica sicurezza).

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 63	N. 63 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 63 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	paggiamento di forze armate nazionali o straniere (art. 28, 2° comma, del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): — per ogni arma ed oggetto predetto .	100	Ordinario	
64	N. 34/5 - Tab., R.D.L. 29-12-1926, n. 2191 (art. 4) N. 28 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 64 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 64 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per collezioni di armi artistiche, rare ed antiche, ai sensi dell'art. 31, 2° comma, del suddetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza	2.000	Id.	La licenza è permanente (art. 32, 3° comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
65	N. 34/6 - Tab., R.D.L. 29-12-1926, n. 2191, (art. 4) N. 29 - Tab, *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696 convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 65 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 65 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 4 - Legge 26-1-1949, n. 10	Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per andare in giro con un campionario di armi, ai sensi dell'art. 36, 1° comma, del suddetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza	500	Id.	La licenza deve indicare, ai sensi dell'articolo 55 del succitato regolamento di pubblica sicurezza, la qualità e la quantità delle armi e deve essere vidimata dai questori delle provincie che si intende percorrere.
		Vidimazione annuale della licenza	500	Id.	Per la vidimazione della licenza da parte dei questori delle provincie, che l'interessato intende percorrere, va corrisposta la tassa di vidimazione.
66	N. 34/7 - Tab., R.D.L. 29-12-1926, n. 2191 (art. 4) N. 30 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 66 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 66 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 4 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128	*a*) Licenza rilasciata dal Ministro dell'Interno, o per sua delega dal Prefetto, per la fabbricazione, tenuta in deposito di dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati a comporre esplosivi al momento dell'impiego, ai sensi dell'art. 46 del testo unico succitato	4.500	Id.	Gli esplodenti di cui all'art. 46 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sono quelli classificati nella 2ª e 3ª categoria dell'art. 82 del regolamento di pubblica sicurezza: *a*) dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti; *b*) detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti. Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti, e sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati (articolo 51 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Per il deposito dei suddetti esplosivi da autorizzarsi dal prefetto, si veda il n. 70, lettera *a*), della presente tabella.
		b) Licenza rilasciata dal Ministro dell'Interno, o per sua delega dal Pre-			Le licenze per la vendita di esplodenti durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate, e sono valide esclusi-

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 66		fetto per la vendita del materiale esplosivo di cui alla lettera precedente	4.500	Ordinario	vamente per i locali in esse indicati (articolo 51 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
		Vidimazione annuale della suddetta licenza di vendita	4.500	Id.	
		c) Licenza per il trasporto del detto materiale esplosivo	300	Con marche	Le licenze di trasporto sono rilasciate in calce agli avvisi di spedizione e sono, salvo il caso di uso; esenti da tassa di bollo (art. 94 e n. 1 del capitolo I, allegato 6, del regolamento di pubblica sicurezza). Esse possono essere temporanee, cioè per ogni spedizione, e permanenti (art. 51, 2° comma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Nelle licenze permanenti, per trasporti periodici e continuativi di polveri di prima categoria dalle fabbriche e dai depositi di vendita, deve essere indicato il periodo di validità della licenza stessa, periodo che non può protrarsi oltre l'anno solare (numero 6, capitolo I, dell'allegato *C* del regolamento di pubblica sicurezza). Per il trasporto dei detti materiali esplosivi da autorizzarsi dal Prefetto, si veda il n. 70, lettera *b*), della presente tabella.
67	N. 34/8 - Tab., R.D.L. 29-12-1926, n. 2191 (art. 4) N. 31 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-942, n. 1288 N. 67 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 531 N. 67 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128	Licenza per fabbricazione di polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina, ai sensi dell'art. 46 del testo unico su citato	4.500	Ordinario	Valgono le stesse norme del numero precedente (lettera *a*).
68	N. 34/9 - Tab. *A*, R.D.L. 29-12-1926, n. 2191 (Art. 4) N. 32 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-942, n. 1288 N. 68 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 531	*a*) Licenza del Prefetto per fabbricazione, tenuta in deposito di polveri piriche, o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nei numeri precedenti, compresi i fuochi artificiali e prodotti affini ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti, a' sensi dell'art. 47, 1°			Gli esplodenti di cui all'art. 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono quelli classificati nella 1ª, 4ª e 5ª categoria dell'art. 82 del succitato regolamento: *a*) polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti; *b*) artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti; *c*) munizioni di sicurezza e giocattoli pirici. Per materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti, per la cui fabbricazione, vendita, deposito o trasporto occorre la licen-

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa – Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 68	N. 68 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 Art. 4 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128	comma, del testo unico succitato	4.500	Ordinario	za del Prefetto si intendono le materie e le sostanze che, per la loro natura, non possono essere impiegate che nella fabbricazione degli esplosivi. Per le materie o sostanze che possono servire anche ad usi industriali, agricoli e simili, come il carbone, lo zolfo, i nitrati, ecc. occorre la licenza del Prefetto quando le materie o le sostanze appaiono destinate per la fabbricazione degli esplosivi (art. 96 del regolamento di pubblica sicurezza). Per le licenze di fabbricazione e di deposito di cui alla lettera *a*), per quelle di vendita di cui alla lettera *b*), e per quelle di trasporto di cui alla lettera *c*), valgono le stesse norme indicate nel precedente n. 66.
		b) Licenza del Prefetto per la vendita del materiale esplodente di cui alla lettera precedente	4.500	Id.	
		Vidimazione annuale della predetta licenza di vendita	4.500	Id.	
		c) Licenza per il trasporto del detto materiale esplodente . .	300	Con marche	
69	N. 31/10 - Tab. R.D.L. 29-12-1926, n. 2191, (art. 4) N. 33, Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, 6 6, convertito con modifiche nella Legge 18-10-942, n. 1288 N. 69 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 69 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 4 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128	*a*) Licenza del Prefetto per il deposito di polveri senza fumo a base di nitrocellulosa e nitro-glicerina, ai sensi dell'art. 47, 2° comma, del testo unico succitato	4.500	Ordinario	Valgono le norme di cui al numero precedente.
		b) Licenza del Prefetto per la vendita del materiale esplosivo di cui alla lettera precedente	4.500	Id.	
		Vidimazione annuale della predetta licenza di vendita	4.500	Id.	
		c) Licenza per il trasporto del detto materiale esplosivo . . .	300	Con marche	
70	N. 31/11 - Tab., R.D.L. 29-12-1926, 2191 (art. 4) N. 3 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 6 6, convertito con modifiche nella Legge 18-10-942, n. 1288 N. 70 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 70 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10	*a*) Licenza del Prefetto per il deposito dei prodotti e materie esplodenti (art. 50 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)	4.000	Ordinario	Le licenze controindicate sono rilasciate dal Prefetto per il deposito ed il trasporto degli esplosivi di seconda e di terza categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria e a numero cinquanta detonanti per la terza (art. 97 del regolamento di pubblica sicurezza), nonchè per il deposito di consumo destinato a contenere complessivamente non più di 200 chilogrammi di esplosivi di seconda categoria e non più di 2000 detonanti, con la osservanza delle norme di cui al n. 5 del capitolo IV dell'allegato *B* al regolamento di pubblica sicurezza. Possono tenersi in deposito e trasportarsi nello Stato senza licenza esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a 5 chilogrammi di peso netto od artifici in quantità non superiore a chilogrammi 25 di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di 1500 cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonchè 200 cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di miccie di sicurezza (art. 97, 1° comma, del regolamento di pubblica sicurezza). Non è necessaria la licenza per il trasporto delle
		b) Licenza per il trasporto del detto materiale esplosivo	200	Con marche	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 70					munizioni di sicurezza (art. 98, 2° comma, del regolamento di pubblica sicurezza). Le licenze di trasporto possono essere temporanee e permanenti come viene chiarito nelle note del precedente n. 66, lett. *c*).
71	N. 34 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Allegato *F*, R D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 35 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-942, n. 1288 N. 71 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 71 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10	Licenza del Ministro dell'interno o del Prefetto per l'introduzione nello Stato o transito di prodotti esplodenti di qualsiasi specie, giusta lo art. 54 del testo unico suindicato	600	Con marche	La licenza è rilasciata in calce agli avvisi di spedizione, ed è esente, salvo il caso d'uso, da tassa di bollo (art. 94 e n. 1 del capitolo I, allegato C del regolamento di pubblica sicurezza).
72	N. 34/12 - Tab., R.D.L. 29-12-1926, n. 2191 (art. 4) N. 73 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 72 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128	Licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza per spari di armi da fuoco, lancio di razzi, accensione di fuochi di artificio, innalzamento di aerostati con fiamme o in generale esplosioni o accensioni pericolose ed incomode negli abitati e nelle loro vicinanze o lungo le vie pubbliche o in direzione di esse, ai sensi dell'art. 57 del testo unico succitato	4.000	Ordinario	Il brillamento delle mine non è compreso tra le esplosioni o accensioni di cui all'art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 110 del capitolo V, allegato *B*, del regolamento di pubblica sicurezza. E' soggetta a licenza, e quindi alla controindicata tassa, la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasioni di festività civili o religiose od in qualsiasi altra contingenza (art. 110 del regolamento sopracitato).
73	N. 36 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696 convertito con modifiche nella Legge 18-10-942, n. 1288 N. 73 - Tab. *A*, R D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 72 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10	Autorizzazione del comandante del porto per l'uso di armi, per la deflagrazione di sostanze esplosive, nonchè per l'accensione di luci o di fuochi nei porti e nelle località di sosta o di transito delle navi (art. 80 del codice della navigazione) . . .	600	Con marche	
74	R. D. 9-1-1927, numero 147 N. 74 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581	Autorizzazione di cui all'art. 58 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ad enti pubblici ed a privati per esercitare l'industria			Agli effetti dell'art. 58 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è gas tossico: *a*) qualsiasi sostanza tossica che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata a ragione

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 74	N. 74 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128	relativa alla utilizzazione a qualsiasi scopo di uno o più gas tossici indicati nell'art. 1 del regolamento speciale per la disciplina dello impiego dei gas tossici, approvato con R. D. 9 gennaio 1927, n. 147, e per custodire e conservare, a qualsiasi scopo, uno o più dei detti gas tossici in magazzini e depositi: *a*) se data dal Ministro dell'interno	30.000	Ordinario	del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso; *b*) qualsiasi sostanza tossica che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale pur essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica (art. 1 del regolamento 9 gennaio 1927, n. 147). La tassa va corrisposta tanto per l'autorizzazione ad utilizzare gas tossici quanto per l'autorizzazione a conservare i detti gas tossici in magazzini o depositi. Il cambiamento del titolare dell'autorizzazione importa una nuova autorizzazione col conseguente pagamento della tassa (art. 20 del regolamento suddetto 9 gennaio 1927, n. 147). Giusta il prospetto allegato al suddetto regolamento, non occorre l'autorizzazione: *a*) per la utilizzazione dell'anidride solforosa concentrata e, se allo stato gassoso, da sola o mista ad anidride solforica, solo quando la utilizzazione di essa sia fatta a scopi agricoli od enologici; *b*) per l'utilizzazione di meno di chigrammi 75 di ammoniaca in piccolo impianto di refrigerazione, e dei cianuri alcalini (di potassio, di sodio) per la produzione di acido cianidrico gassoso. Non occorre l'autorizzazione per la custodia in magazzini o depositi di una quantità non superiore a kg. 75 di ammoniaca e di anidride solforosa (compressa o liquefatta), contenute in recipienti ad alta pressione. Sono esenti dalla autorizzazione e quindi dal pagamento della tassa gli istituti e laboratori scientifici o sperimentali dipendenti dallo Stato, provincie o comuni che compiono studi, esperienze o dimostrazioni con gas tossici. La stessa esenzione può essere concessa per la utilizzazione dei gas in stabilimenti industriali od officine a scopo di preparazione o trasformazione di altri prodotti o per altre lavorazioni o scopi (art. 62 del regolamento di pubblica sicurezza).
		b) se data dal Prefetto	15.000	Id.	
75	R. D. 9-1-1927, numero 147 N. 75 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 75 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10	Patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici, rilasciata a persone che, alla dipendenza degli enti pubblici e dei privati autorizzati ad utilizzare i gas tossici ovvero a custodirli e conservarli in magazzini e depositi o a trasportarli, eseguono operazioni relative a detto impiego . . .	1.000	Con marche	
		Vidimazione della patente stessa, in sede di revisione	500	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
76	Legge 23-5-1932, n. 551 N. 76 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 76 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Licenza per la produzione e la vendita di ciascun tipo di maschere antigas (comprese le parti destinate alla filtrazione e purificazione dell'aria) o di apparecchi affini, destinati alla protezione individuale antigas della popolazione civile, in previsione di guerra chimica	3.000	Ordinario	
		CAPO II *Teatri e spettacoli pubblici - Cinematografia.*			
77	N. 21 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Allegato *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 77 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 77 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128	Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per l'apertura di teatri (art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):			La classificazione dei teatri è approvata con decreto del Ministro per le finanze su proposta dei Prefetti, sentiti gli Intendenti di finanza. La licenza è concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie da tenere in un determinato periodo di tempo. La durata della licenza deve risultare dal titolo. Quando però la tassa sia stata corrisposta nell'ammontare massimo, la licenza può avere la durata di un anno dal giorno del rilascio. La licenza è personale, ed è rilasciata a colui che gestisce l'impresa ed al quale è ceduto l'uso del teatro. Essa è valida esclusivamente per il locale in essa indicato (art. 71 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Ogni impresario teatrale che succede ad un altro nell'esercizio di un medesimo teatro deve ottenere una distinta licenza di apertura del teatro stesso col pagamento della relativa tassa, così come, qualora uno stesso impresario intraprenda spettacoli diversi da quelli indicati nella licenza, deve rinnovare la detta licenza col conseguente pagamento della tassa dovuta. Non assumono carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico le adunanze di persone dette pure « accademie », a fine di attendere alle lettere o alle scienze o alle arti e di promuovere il loro incremento, nonchè, giusta l'art. 123 del regolamento di pubblica sicurezza, le manifestazioni sportive, aventi carattere educativo e dalle quali esuli qualsiasi finalità di lucro o di speculazione. Compete all'E.N.A.L. l'esenzione dal pagamento delle dette tasse solo quando le rappresentazioni o i trattenimenti da esso indetti non siano dati in concorrenza con le private gestioni di spettacoli e quando risulti adempiuta almeno una delle due seguenti condizioni: *a*) che si tratti di spettacoli o trattenimenti sporadici e saltuari; *b*) che si tratti di spettacoli e trattenimenti, compresi gli sportivi, da svolgersi nei teatri propri delle sedi dell'E.N.A.L., ancorchè possano intervenire i non tesserati e per l'ingresso sia necessario lo
		— per un corso di non più di 5 rappresentazioni o di altri trattenimenti:			
		per i teatri di I ordine	3.000	Id.	
		per i teatri di II ordine	1.500	Id.	
		per i teatri di III ordine	750	Id.	
		— per un corso da 6 a 19 rappresentazioni o altri trattenimenti:			
		per i teatri di I ordine	6.000	Id.	
		per i teatri di II ordine	3.000	Id.	
		per i teatri di III ordine	1.500	Id.	
		— per un corso di 20 o più rappresentazioni o altri trattenimenti:			
		per i teatri di I ordine	15.000	Id.	
		per i teatri di II ordine	9.000	Id.	
		per i teatri di III ordine	4.500	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 77					acquisto di un biglietto d'ingresso o sia dovuto il pagamento di una somma a beneficio dell'E.N.A.L.
78	N. 37 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288 N. 78 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 78 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 1, n. 78, Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 1, n. 78, Legge 14-3-1952, n. 128	Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per l'apertura di cinematografi (art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): *a*) tassa per l'apertura degli anzidetti locali:			La classificazione dei cinematografi nelle controindicate categorie è fatta dal Prefetto, giusta la disposizione di cui all'art. 2 della Legge 4 aprile 1940, n. 406. L'assegnazione ad una categoria è obbligatoria e deve risultare da annotazione trascritta sulla licenza di pubblico esercizio (art. 1 della citata legge). La licenza è personale ed ha la validità di un anno dal giorno del rilascio e vale solamente per il locale in essa indicato. La tassa di cui alla lettera *b*) è dovuta in occasione del cambiamento dell'intestatario della licenza, indipendentemente da quella già corrisposta per l'apertura del locale o da quella riguardante la vidimazione chiesta, nel corso dell'anno, dal precedente intestatario. Per le licenze riguardanti i cinematografi all'aperto (arene) la tassa è dovuta nella misura di un quarto di quella controindicata.
		— di categoria extra	600.000	Ordinario	
		— di 1ª categoria	400.000	Id.	
		— di 2ª categoria	300.000	Id.	
		— di 3ª categoria	150.000	Id.	
		— di 4ª categoria	100.000	Id.	
		— di 5ª categoria	50.000	Id.	
		b) tassa per il cambio dello intestatario della licenza per locali:			
		— di categoria extra	120.000	Id.	
		— di 1ª categoria	80.000	Id.	
		— di 2ª categoria	60.000	Id.	
		— di 3ª categoria	30.000	Id.	
		— di 4ª categoria	20.000	Id.	
		— di 5ª categoria	10.000	Id.	
		c) vidimazione annuale delle anzidette licenze per locali:			
		— di categoria extra	90.000	Id.	
		— di 1ª categoria	60.000	Id.	
		— di 2ª categoria	45.000	Id.	
		— di 3ª categoria	22.500	Id.	
		— di 4ª categoria	15.000	Id.	
		— di 5ª categoria	7.500	Id.	
		Per i cinematografi gestiti in locali propri dall'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori e da altri enti di assistenza e beneficienza	1.000	Id.	
79	N. 22 - Tab., R.D.L. 29-12-1926, n. 2191 (art. 1) N. 38 - Tab., *A*, R. D. L. 21-6-1942, n, 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288 N. 79 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581	Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico diverso dai teatri e dai cinematografi, con o senza pagamento di un prestabilito prezzo di ingresso: *a*) accademie, spettacoli cinematografici ambulanti, audizioni e radioaudizioni ed altri			La licenza è personale ed è valida solamente per il locale e per il tempo in essa indicati (art. 71 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Per dare, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 118 del regolamento di pubblica sicurezza, spettacoli cinematografici ambulanti in più comuni della stessa provincia, occorre corrispondere la tassa di concessione governativa nella misura stabilita per il comune di maggiore popolazione tra quelli in cui l'esercente intenda dare gli spettacoli.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 79	N. 79 - Tab. A., D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-49, n. 10 Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128	simili spettacoli o trattenimenti indicati nell'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773: nei comuni aventi una popolazione non superiore a 10.000 abitanti	1.500	Ordinario	La licenza col relativo pagamento della tassa deve richiedersi anche per i circoli privati a cui accedano i non soci con biglietto di invito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento. Sono del pari soggetti alla licenza col relativo pagamento della tassa le rappresentazioni o i trattenimenti dati al pubblico nel recinto delle esposizioni artistiche, industriali e simili (art. 118 del regolamento di pubblica sicurezza). Le controindicate tasse sono ridotte ad un quarto quando si tratti di spettacoli, esclusi quelli cinematografici, dati dalle filodrammatiche e circoli educativi e ricreativi, nei loro locali, ed il prezzo per assistervi non superi le lire 50 a persona. Quando trattasi di spettacoli con marionette o burattini per assistere ai quali non si richiede un prezzo superiore a 20 lire a persona, la tassa è ridotta al quinto. L'autorizzazione di pubblica sicurezza per tenere e far funzionare apparecchi radioriceventi negli esercizi pubblici può essere rilasciata con annotazione sulla licenza di esercizio, senza il pagamento della tassa controindicata. E' esente dal pagamento della controindicata tassa l'E.N.A.L. per gli spettacoli cinematografici ambulanti di cui alla lettera *a*). Per gli spettacoli cinematografici dati in locali aperti al pubblico l'esenzione compete al suddetto Ente a condizione che gli spettacoli medesimi siano dati in non più di 2 giorni la settimana ed essi abbiano luogo in comuni ove non siano aperte al pubblico sale di spettacoli cinematografici private.
		superiore a 10.000 abitanti e non a 50.000	3.000	Id.	
		superiore a 50.000 abitanti	4.500	Id.	
		b) corse di cavalli e levrieri per riunioni fino a cinque giornate di corso	6.000	Id.	
		per riunioni con giornate di corse superiori a cinque: per ogni giornata oltre le prime cinque	3.000	Id.	
80	N. 22 - Tab. A, R. D. L. 29-12-1926, n. 2191 (art. 1) N. 39 - Tab. A, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convert to con modifiche nella legge 18-10-1942, n. 1288 N. 80 - Tab. A, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 **N. 80 - Tab. A, D. L. 30-5-1947, n. 604**	*a*) Licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza per dare anche temporaneamente per mestiere pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici od altri oggetti di curiosità ovvero dare audizioni all'aperto ai sensi dello art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza	1.000	Id.	La licenza di cui alla lettera *a*) è valida per il Comune per il quale è rilasciata. Durante l'anno di validità della suddetta licenza può essere concessa da parte della competente autorità di pubblica sicurezza la licenza di cui alla lettera *b*) per dare trattenimenti in altre località. Detta licenza può avere la validità massima fino al termine di scadenza della licenza di cui alla lettera *a*). Le suddette licenze sono personali e sono richieste per i trattenimenti di cui all'art. 124 del regolamento di pubblica sicurezza, e cioè i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico in baracche od in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, caroselli, altalene, bersagli e simili. Alle stesse tasse sono soggette le licenze per dare spettacoli di qualsiasi specie nei pubblici esercizi (art. 124 del citato regolamento di pubblica sicurezza). Quando trattasi di spettacoli con marionette o burattini, per assistere ai quali non si richiede un prezzo superiore a lire 20 a persona, le tasse sono ridotte al quinto e non mai minori di lire 50.
		b) Rilascio, durante l'anno di validità della licenza di cui alla lettera *a*), di altra analoga licenza per dare in altre località i suddetti trattenimenti: nei comuni aventi una popolazione non superiore a 10.000 abitanti	100	Con marche	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 80		superiore ai 10.000 e non ai 50.000 abitanti	200	Con marche	
		superiore ai 50.000 e non ai 100.000 abitanti	300	Id.	
		superiore ai 100.000 e non ai 500.000 abitanti	400	Id.	
		superiore ai 500.000 abitanti	500	Id.	
81	N. 22 - lett. *b*) R.D.L. 29-12-1926, n. 2191 (art. 1) Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 23-9-1935, n. 1749	Licenza rilasciata dal questore per aprire circoli o scuole da ballo, ai sensi dell'art. 68 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza	30.000	Ordinario	
	N. 81 - Tab. *A*, R. D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 81 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947 n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128	Vidimazione annuale della licenza	15.000	Id.	
82	N. 83 - Tab., R.D.L. 18-7-1932, 861 Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 82 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 82 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 1 - N. 82, Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128	Licenza di cui all'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per balli, tè danzanti, accademie di ballo ed altri analoghi trattenimenti di qualunque genere con o senza pagamento di un prestabilito prezzo di ingresso, anche se dati a scopo di beneficenza: *a*) negli alberghi, o pensioni, caffè, ristoranti, bar e simili pubblici esercizi assegnati alla categoria di lusso o di 1ª categoria:			Le tasse controindicate devono essere corrisposte per ogni specie di trattenimento e per ciascun locale dove esso si svolge. La classifica degli alberghi e delle pensioni è fatta secondo le norme di cui all'allegato al R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella Legge 30 dicembre 1937, n. 2651. Alla stessa tassa di cui alla lettera *c*) vanno soggette le licenze per i così detti balli pubblici a palchetto, per i balli cioè che si tengono all'aperto in piazze, strade, padiglioni mobili. Qualora poi detti balli siano indetti dagli esercizi pubblici indicati alle lettere *a*) e *b*) in località aperte ed annesse agli stessi esercizi, le tasse da corrispondere sono quelle di cui alle lettere *a*) e *b*).
		per un periodo di un mese	30.000	Id.	
		per un periodo di 15 giorni	16.000	Id.	
		per un periodo inferiore a 15 giorni: per ogni giorno	1.400	Id.	
		b) nei detti locali assegnati alla 2ª categoria:			
		per un periodo di un mese	16.000	Id.	
		per un periodo di 15 giorni	10.000	Id.	
		per un periodo inferiore a 15 giorni: per ogni giorno	800	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 82		*c*) alberghi, pensioni, caffè, ristoranti, bar di categoria inferiore alla 2ª o non classificati, locande, sale destinate al ballo e circoli, trattorie, osterie e simili esercizi			
		per un periodo di un mese	12.000	Ordinario	
		per un periodo di 15 giorni	8.000	Id.	
		per un periodo inferiore a 15 giorni per ogni giorno	600	Id.	
83	N. 24 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 83 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946 n. 581 N. 83 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128	Nulla osta per rappresentare al pubblico pellicole cinematografiche (art. 77 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, articolo 133 del regolamento di pubblica sicurezza approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635; artt. 1 e 2 del R.D. 24 settembre 1923, n. 3287): per ogni metro lineare	24	Id.	La tassa controindicata, dovuta per ogni metro della lunghezza dichiarata delle pellicole, deve essere versata o direttamente presso l'Ufficio registro concessioni governative di Roma, ovvero, a spese della parte, mediante vaglia postale intestato all'ufficio medesimo, che rilascia nell'uno e nell'altro caso apposita quietanza. Qualora si accerti, mediante misurazione, che la lunghezza della pellicola è maggiore di quella dichiarata, la revisione per il rilascio del nulla osta resta sospesa fino a quando l'interessato non dimostri di aver versato il supplemento di tassa presso l'anzidetto Ufficio del registro. Il pagamento della tassa dà diritto ad una sola revisione in prima istanza e in grado di appello. Qualora di una sola pellicola esistano più esemplari è sufficiente la proiezione agli effetti della revisione per il rilascio del nulla osta, di un solo esemplare purchè gli altri siano ad esso identici. Le pellicole destinate all'esportazione, anche quando siano in più esemplari, sono soggette ad una sola tassa di revisione (art. 7 del regolamento approvato col R.D. 24 settembre 1923, n. 3287). Le pellicole già sottoposte a revisione e approvate per la rappresentazione nello Stato sono esenti da una nuova revisione e quindi dal pagamento di nuova tassa agli effetti della esportazione. La tassa controindicata sarà sempre trattenuta qualunque sia l'esito della domanda presentata per ottenere il nulla osta. Chiunque fa rappresentare pellicole cinematografiche, che non abbiano ottenuto il prescritto nulla osta, e quindi non abbia pagato la dovuta tassa di concessione governativa, è punito con la pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa dovuta al massimo pari al quadruplo della tassa stessa, senza pregiudizio delle sanzioni di carattere penale, di cui agli artt. 3 e 4 del R.D. 24 settembre 1923, n. 3287.
84	N. 25 - Tab. *A*, R.D.L 30-12-1923. n. 3279	Lettura e revisione di copioni o scenari di pellicole cinematografiche			Per le sanzioni da applicarsi, in caso di violazione, valgono le stesse norme del precedente n. 83.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 84	Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 84 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 84 - Tab. *A* D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 123	per la rappresentazione al pubblico (art. 77 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): per ogni copione .	6.000	Ordinario	
		CAPO III *Pubblici esercizi, bevande alcooliche e superalcooliche Camere e appartamenti mobiliati Esercizi di scommesse*			
85	Art. 2 - R. D. L. 9-12-1926, n. 2745 Art. 3 Allegato *F* R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 40 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-11-1942, n. 1238 N. 83 Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 85 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 1, n. 5, Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 2 Legge 14-3-1952, n. 123	Licenza rilasciata dalla autorità di pubblica sicurezza, giusta l'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, agli esercizi pubblici per la vendita al minuto di bevande alcooliche: I) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 300.000 abitanti:			La licenza dura fino al 31 dicembre di ogni anno. La popolazione del comune o del centro abitato (frazione o borgata) va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento. Per centro abitato si intende un separato e distinto aggruppamento di popolazione. La tassa è dovuta in relazione alla categoria in cui, all'atto del rilascio della licenza, l'esercizio è classificato dalle competenti autorità. La categoria deve risultare dalla licenza. La licenza per le vendite al minuto di bevande alcooliche nelle pensioni è soggetta alla tassa di concessione governativa nella misura corrispondente alla categoria immediatamente inferiore a quella nella quale esse sono state classificate. All'atto del primo rilascio della licenza, la tassa deve essere pagata in unica soluzione. Per la rinnovazione della licenza per gli anni successivi la tassa può essere pagata in due rate uguali senza corresponsione di interessi di mora e senza altra formalità. In tal caso la prima rata deve essere versata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di rinnovazione della licenza e la seconda rata entro il 30 maggio successivo. Il contribuente che non effettui il pagamento della seconda rata entro il suddetto termine, oltre al tributo, è tenuto al pagamento della pena pecuniaria dal minimo pari al doppio dell'ammontare della rata di tassa non pagata fino al quadruplo della tassa medesima, e l'autorità finanziaria può anche far revocare la licenza. Non può essere concessa la rinnovazione annuale della licenza ove non risultino pagate le tasse rimaste insolute sulle precedenti rinnovazioni con le relative penalità.
		a) esercizi di lusso	45.000	Ordinario	
		b) esercizi di 1ª categoria	33.000	Id.	
		c) esercizi di 2ª categoria	27.000	Id.	
		d) esercizi di 3ª categoria	15.000	Id.	
		e) esercizi di 4ª categoria	6.000	Id.	
		II) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 100.000 e non a 300.000 abitanti:			
		a) esercizi di lusso	36.000	Id.	
		b) esercizi di 1ª categoria	30.000	Id.	
		c) esercizi di 2ª categoria	18.000	Id.	
		d) esercizi di 3ª categoria .	9.000	Id.	
		e) esercizi di altre categorie	4.500	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 85		III) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 25.000 e non a 100.000 abitanti:			Sono alcooliche le bevande che abbiano un contenuto di alcool non superiore al 21 % del volume. Si considerano bevande alcooliche anche quelle che, pur avendo un contenuto in alcool superiore al 21 % del volume, vengono ridotte al di sotto di tale limite mediante diluizione o miscela all'atto della vendita al minuto (art. 177 del regolamento di pubblica sicurezza). Non si considera vendita al minuto di bevande alcooliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purchè la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a due terzi di litro (art. 176 del regolamento di pubblica sicurezza). Le licenze degli esercizi che si trovino temporaneamente chiusi all'epoca dell'annuale rinnovazione sono vidimate alla data della riapertura (art. 189, ultimo capoverso, del regolamento di pubblica sicurezza). Il proprietario o fittavolo che intenda vendere al minuto il vino dei propri fondi non ha bisogno di licenza (art. 191 del regolamento di pubblica sicurezza). Non hanno bisogno di licenza e quindi non sono tenuti al pagamento della controindicata tassa i rifugi alpini, perchè ai fini della legge di pubblica sicurezza non sono da considerarsi esercizi pubblici. Non è dovuta la controindicata tassa per il trasferimento di un esercizio pubblico da uno ad altro locale nella stessa frazione o nello stesso comune non diviso in frazioni, trattandosi in questo caso di semplice assenso della autorità di pubblica sicurezza e non di licenza (art. 167 del regolamento di publica sicurezza).
		a) esercizi di lusso	27.000	Ordinario	
		b) esercizi di 1ª categoria .	18.000	Id.	
		c) esercizi di 2ª categoria	7.500	Id.	
		d) esercizi di altre categorie	3.000	Id.	
		IV) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10.000 e non a 25.000 abitanti:			
		esercizi di ogni categoria	3.000	Id.	
		V) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 10.000 abitanti			
		esercizi di ogni categoria	1.800	Id.	
86	Art. 1 - R. D. L. 9-12-1928, n. 2745 Art. 3 - Allegato *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 41 - Tab. *A*, R.D L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 86 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 86 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art, 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art, 3 - Legge 14-3-1952, n. 128	Autorizzazione speciale del Prefetto ad esercitare la vendita al minuto di bevande superalcooliche, di cui all'art. 89 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: I) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 300.000 abitanti:			Sono superalcooliche le bevande che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21% del volume (art. 89 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Non si considera vendita al minuto di bevande superalcooliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali e da trasportarsi fuori del locale di vendita purchè la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a mezzo litro (art. 176 del regolamento di pubblica sicurezza). Per il resto valgono le disposizioni di cui al numero precedente.
		a) esercizi di lusso	80.000	Id.	
		b) esercizi di 1ª categoria .	60.000	Id.	
		c) esercizi di 2ª categoria	40.000	Id.	
		d) esercizi di 3ª categoria	32.000	Id.	
		e) esercizi di altre categorie	24.000	Id.	
		II) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazio-			

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 86		ne superiore a 100.000 e non a 300.000 abitanti			
		a) esercizi di lusso	60.000	Ordinario	
		b) esercizi di 1ª categoria	40.000	Id.	
		c) esercizi di 2ª categoria	32.000	Id.	
		d) esercizi di 3ª categoria	24.000	Id.	
		e) esercizi di altre categorie	16.000	Id.	
		III) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 25.000 e non a 100.000 abitanti:			
		a) esercizi di lusso	32.000	Id.	
		b) esercizi di 1ª categoria	24.000	Id.	
		c) esercizi di 2ª categoria	16.000	Id.	
		d) esercizi di altre categorie	12.000	Id.	
		IV) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10.000 e non a 25.000 abitanti:			
		esercizi di ogni categoria	12.000	Id.	
		V) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 10.000 abitanti:			
		esercizi di ogni categoria	8.000	Id.	
87	N. 26 *bis* - Tab., R.D L. 29-12-1926, n. 2191 (art. 1) Art. 3 - Allegato *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 42 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modificazioni nella Legge 18-10-942, n. 1238 N. 87 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 87 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art 2 - Legge 26-1-1949, n. 10	I. Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per spacci di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati, quando la vendita od il consumo siano limitati ai soli soci (articolo 86, ultimo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):			I controindicati enti o circoli che esercitano, ai sensi dell'art. 159 del regolamento di pubblica sicurezza, anche la vendita al pubblico devono invece corrispondere le tasse di cui ai precedenti numeri 85 e 86. Non sono tenuti al pagamento della tassa, in quanto non hanno bisogno di munirsi di licenza: 1) gli spacci cooperativi militari; 2) il Centro alpinistico italiano. Le tasse di cui alla lettera *b*) devono essere assolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di rinnovo.
		a) tassa di primo rilascio:			
		1) in comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti	1.500	Id.	
		2) in comuni con popolazione da 10.001 a 25.000 abitanti	2.000	Id.	
		3) in comuni con popolazione da 25.001 a 100.000 abitanti . . .	2.500	Id.	

Numero d' ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 87	Art. 1 - N. 87, Legge 14-3-1952, n. 128	4) in comuni con popolazione da 100.001 a 300.000 abitanti . . .	3.500	Ordinario	
		5) in comuni con popolazione oltre i 300.000 abitanti	5.000	Id.	
		b) tassa di rinnovazione annuale	Le stesse tasse stabilite alla lettera *a*)	Id.	
		II. - Autorizzazione del Prefetto per spacci di bevande superalcooliche presso enti collettivi o circoli privati, quando la vendita ed il consumo siano limitati ai soli soci:			
		a) tassa di primo rilascio:			
		1) in comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti . .	1.500	Id.	
		2) in comuni con popolazione da 10.001 a 25.000 abitanti	2.000	Id.	
		3) in comuni con popolazione da 25.001 a 100.000 abitanti .	2.500	Id.	
		4) in comuni con popolazione da 100.001 a 300.000 abitanti .	3.500	Id.	
		5) in comuni con popolazione oltre i 300.000 abitanti . . .	5.000	Id.	
		b) tassa di rinnovazione annuale	Le stesse tasse stabilite alla lettera *a*)	Id.	
88	N. 34/15 - Tab., R.D.L. 29-12-1926, n. 2191 (Art. 4) N. 43 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942 n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 88 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 88 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	1) Licenza temporanea di pubblico esercizio, rilasciata dalla autorità di pubblica sicurezza nelle stazioni climatiche o di cura nel periodo della stagione, ai sensi dell'art. 103, 3° comma, del citato testo unico, per la vendita di bevande alcooliche	10.000	Id.	Gli esercizi pubblici di stazioni climatiche possono essere autorizzati a somministrare anche bevande superalcooliche nei locali destinati a riunioni ed a feste, corrispondendo la relativa tassa di concessione governativa, di cui al precedente n. 87, per dodicesimi, in relazione cioè ai mesi di validità di ogni singola autorizzazione e computando per intero la frazione di mese. La suddetta tassa va corrisposta indipendentemente da quella dovuta per la licenza controindicata.
	N. 4 - Tab. *B*, Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 44 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696 convertito	2) Licenza temporanea di pubblico esercizio rilasciata dalla autorità locale di pubblica sicurezza in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straor-			

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 88	con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 89 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 89 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10	dinarie di persone, ai sensi dell'art. 103 1° e 2° comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza . .	1.000	Con marche	
89	N. 27 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 N. 27 - Tab. *A*, Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 45 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1238 N. 90 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 90 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Dichiarazione di voler somministrare alloggio per mercede, qualunque sia la durata dell'alloggio, e relative vidimazioni annuali (articolo 108 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):			
		per ogni stanza abitabile	300	Ordinario	
		per ogni appartamento . . .	1.000	Id.	
90	Legge 23-3-1940, n. 217 N. 46 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1238 N. 91 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 91 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 3 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128	1) Licenza annuale rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad enti o società, che gestiscono corse di cavalli o di levrieri, per l'esercizio diretto o delegato di totalizzatori e di scommesse a libro, ovunque effettuato in occasione di dette corse, come pure a persone, enti, società che gestiscono regate, giuochi di palla e di pallone o altre simili gare, per l'esercizio di dette scommesse:			E' richiesta la licenza per ogni genere di gara o corsa. Per genere di corse o di gare si intendono le competizioni dello stesso tipo, nel senso che costituisce unico genere quello che ha per oggetto gli stessi mezzi meccanici o animali e gli stessi scopi. Così dello stesso genere sono le corse di cavalli al trotto, al galoppo, ad ostacoli, ecc.; di altro genere sono le corse di levrieri, le regate, ecc. La licenza dura fino al 31 dicembre di ogni anno qualunque sia l'epoca del rilascio e la tassa è corrisposta una sola volta nell'anno anche quando per lo svolgimento delle varie competizioni occorrano singole autorizzazioni di pubblica sicurezza.
		a) per ogni ente o società autorizzati o delegati al detto esercizio in occasione di corse di cavalli o levrieri:			
		per ogni genere di corsa	45.000	Id.	
		b) per ogni persona, ente o società autorizzati o delegati al detto esercizio in occasione			

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 90		delle altre gare sopra indicate: per ogni genere di gara .	30.000	Ordinario	
		2) Licenza annuale rilasciata come sopra agli allibratori ed ai gestori delle così dette sale di corse per poter essere ammessi, ai sensi dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed a norma dell'art. 2 della Legge 23 marzo 1940, n. 217, ad esercitare le scommesse:			La licenza è strettamente personale. Scade il 31 dicembre di ogni anno, qualunque sia l'epoca del rilascio e non può riguardare che un solo determinato genere di gara.
		a) nelle corse di cavalli e di levrieri	36.000	Id.	
		b) nelle regate, nei giuochi di palla e di pallone e in altre simili gare .	18.000	Id.	
		3) Licenza annuale di esercizio di scommesse rilasciata, per ogni campo di corse, agli allibratori ed ai gestori delle così dette sale di corse autorizzati o delegati all'esercizio delle scommesse per corse di cavalli e di levrieri	9.000	Id.	La licenza scade il 31 dicembre di ogni anno qualunque sia l'epoca del rilascio, e la tassa si applica indipendentemente da quella di cui al precedente n. 2.
91	Art. 7 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 7 - Legge 14-3-1952, n. 123	Autorizzazione del Ministro per l'interno allo esercizio delle case da giuoco di S. Remo, Campione d'Italia e Venezia (R.D.L. 22 dicembre 1927, n. 2448; R.D.L. 2 marzo 1933, n. 201 e R.D.L. 16 luglio 1936, n. 1404)	20.000.000	Id.	La tassa è dovuta all'atto del rilascio dell'autorizzazione, e, per gli anni solari successivi, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il tributo, dal comune, nel caso di gestione diretta della casa da giuoco, o dal concessionario.
		CAPO IV *Tipografie e arti affini Esposizione e distribuzione di manifesti o scritti al pubblico.*			
92	N. 34/16 - Tab., R.D.L. 29-12-1926, n. 2191, (art. 4) Art. 3 - Allegato *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 92 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 92 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per l'esercizio delle arti tipografica, litografica, fotografica o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica di caratteri, disegni, figure; come quella degli avvisi, delle figure e dei disegni luminosi, la scritturazione a macchina, la riproduzione al poligrafo o			La licenza, per la quale è ammessa la rappresentanza, vale esclusivamente per i locali in essa indicati, ed è necessaria anche per l'esercizio ambulante delle controindicate arti con validità esclusiva nell'ambito del territorio della provincia (art. 198 del regolamento di pubblica sicurezza). Per ogni singola attività indicata nell'art. 111 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e nell'art. 197 del relativo regolamento occorre apposita licenza; e, ove con unica licenza si autorizzi l'esercizio da parte della stessa persona e nello stesso locale di attivi-

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 92	Art. 4 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128	al ciclostile e qualsiasi altro mezzo anche parlato, acustico o visivo idoneo alla divulgazione del pensiero ai sensi dell'art. 111 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dell'art. 197 del relativo regolamento	2250	Ordinario	tà distinte e separate che non siano complementari o sussidiarie, è dovuta la controindicata tassa di concessione per ogni distinta e separata attività.
		vidimazione annuale della licenza	2250	Id.	
93	N. 3417 - Tabella. R.D.L. 29-12-1926, n. 2191 (art. 4) Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 23-9-1935, n. 1749 N. 93 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 93 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 1 n. 93 - Legge 14-3-1952, n. 128	Licenza rilasciata dalla autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per distribuire, mettere in circolazione, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, per affiggere in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico scritti, disegni, giornali ovvero estratti, o sommari di essi, o fare uso di mezzi luminosi od acustici per comunicazioni al pubblico:			La licenza non è personale, ed occorre per ciascun comune in cui hanno luogo la distribuzione, l'affissione o la esposizione di manifesti, disegni, manoscritti, ecc. ad eccezione degli avvisi di carattere commerciale per i quali è sufficiente per la affissione o distribuzione in più comuni la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove gli avvisi sono stampati (art. 203 del regolamento di pubblica sicurezza). La locuzione «luogo pubblico» deve intendersi in senso lato, e cioè di luogo nel quale ognuno abbia libero accesso, sia pure a pagamento. La controindicata tassa è anche dovuta per l'affissione in luogo pubblico od esposto al pubblico di stampati e manoscritti predisposti a cura di enti, amministrazioni ed autorità pubbliche non statali, quando ai detti enti venga rilasciata, ai sensi dell'art. 1 della Legge 23 gennaio 1941, n. 166, la licenza di cui all'art. 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. E' dovuta una sola tassa, unica essendo l'autorizzazione di pubblica sicurezza, per la distribuzione od affissione di manifesti identici nel contenuto in quanto annunziano gli stessi spettacoli cinematografici dati nella stessa giornata in sale diverse, ma appartenenti allo stesso esercente e situate nello stesso comune. Gli esercenti di cinematografi, che oltre al manifesto-programma, espongono, a parte, quadri, disegni e fotografie illustrative di film da proiettare, debbono corrispondere due tasse in corrispondenza alle licenze di pubblica sicurezza ottenute. Sono esentati dal pagamento della tassa: 1) gli avvisi per i quali non occorre la licenza, essendo la pubblicazione richiesta da una tassativa disposizione di legge ed eseguita per ordine e sotto vigilanza della autorità giudiziaria o di una Amministrazione dello Stato (art. 202, capoverso, del regolamento di pubblica sicurezza); 2) gli scritti o disegni relativi a vendita o locazione di fondi rustici ed urbani ed a vendite all'incanto (art. 113, terzo capoverso del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); 3) gli scritti e disegni dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.); 4) gli atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, affissi dal ministro di
		a) in comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti	300	Id.	
		b) in comuni con popolazione da 10.001 a 25.000 abitanti	600	Id.	
		c) in comuni con popolazione da 25.001 a 100.000 abitanti	1000	Id.	
		d) in comuni con popolazione da 100.001 a 300.000 abitanti	2000	Id.	
		e) in comuni con popolazione oltre i 300.000 abitanti	3000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 93					un culto ammesso nello Stato nell'interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al culto (art. 3 del R.D. 28 febbraio 1930, n. 289).
94	N. 34/17 - Tab., R.D.L. 29-12-1926, n. 2191 (Art. 4) Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 94 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 94 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Licenza per le iscrizioni ai sensi dell'art. 113, 2° comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza	500	Ordinario	Sono esonerate dalla tassa le iscrizioni apposte sui monumenti e sulle lapidi funerarie.
		CAPO V *Agenzie pubbliche Guide ed interpreti Commercio di cose antiche e usate*			
95	N. 28 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 47 - R. D. L. 21-6-1942, n. 996, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 95 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 95 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128.	Licenza prescritta dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, per aprire o condurre agenzie pubbliche di prestiti sopra pegno:			La licenza ha la validità di un anno decorrente dal giorno del rilascio e vale esclusivamente per i locali in essa indicati.
		nei comuni aventi una popolazione:			
		non superiore a 10.000 abitanti	3.000	Id.	
		superiore a 10.000 e non a 20.000 abitanti	6.000	Id.	
		superiore a 20.000 e non a 50.000 abitanti	12.000	Id.	
		superiore a 50.000 e non a 100.000 abitanti	18.000	Id.	
		superiore a 100.000 e non a 500.000 abitanti	24.000	Id.	
		superiore a 500.000 abitanti	30.000	Id.	
		vidimazione annuale della detta licenza nei comuni aventi una popolazione:			
		non superiore a 10.000 abitanti	1.500	Id.	
		superiore a 10.000 e non a 20.000 abitanti	3.000	Id.	
		superiore a 20.000 e non a 50.000 abitanti	6.000	Id.	
		superiore a 50.000 e non a 100.000 abitanti	9.000	Id.	
		superiore a 100.000 e non a 500.000 abitanti	12.000	Id.	
		superiore a 500.000 abitanti	15.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
96	N. 29 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1719 N. 48 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1268 N. 96 - Tab. *A* R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 96 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128	Licenza prescritta dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per aprire o condurre agenzie di affari, quali che ne siano l'oggetto e la durata, e per l'esercizio del mestiere di sensale o intromettitore: nei comuni aventi una popolazione:			Sotto la denominazione di «agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari» si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediari nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta (art. 205 del regolamento di pubblica sicurezza). Ricadono sotto il citato disposto i commissionari, i mandatari, i piazzisti, i sensali, i ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi od agenzie autorizzati; le agenzie di compravendita o di locazione di immobili, le agenzie per abbonamenti ai giornali, le agenzie teatrali, le agenzie di viaggi (uffici viaggi e turismo, uffici turistici, uffici di navigazione), le agenzie di pubblici incanti; gli uffici di pubblicità; le agenzie nelle forme di cui all'art. 118 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia in qualsiasi luogo temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte (art. 208 del regolamento di pubblica sicurezza); le agenzie di vendita, esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili; le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi; le agenzie di collocamento, escluse quelle delle cui attività si occupano per legge i competenti uffici di collocamento; le imprese che svolgono abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria non accreditate presso pubbliche Amministrazioni (art. 4 della Legge 14 novembre 1941, n. 1442), gli spedizionieri doganali, gli agenti marittimi raccomandatari (Legge 29 aprile 1940, numero 496) e simili. Nella licenza deve essere indicata la popolazione dei comuni per i quali essa è valida. Ove la licenza valga per tutto il territorio dello Stato gli interessati debbono corrispondere il massimo della tassa di concessione governativa di L. 30.000. La licenza di pubblica sicurezza per gli uffici di viaggi e turismo, turistici e di navigazione e per le aziende di spedizione è valida anche per le succursali e filiali con gestione non autonoma, situate nella stessa od in altre località dello Stato, occorrendo licenza a parte per quelle con gestione autonoma. Non hanno bisogno della licenza, e quindi non sono nemmeno tenute al pagamento della tassa, le aziende che si occupano esclusivamente della vendita dei biglietti delle Ferrovie dello Stato, le aziende esercenti servizi pubblici di trasporti in concessione, nonchè gli uffici delle compagnie italiane di navigazione marittima da queste gestiti direttamente o con proprio personale stipendiato o a contratto, la cui attività turistica sia limitata unicamente ai servizi medesimi o connessa al funzionamento dei trasporti marittimi (art. 26 del R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523). Sono infine esonerati dall'obbligo della licenza di pubblica sicurezza:
		non superiore a 10.000 abitanti	3.000	Ordinario	
		superiore a 10.000 e non a 20.000 abitanti	6.000	Id.	
		superiore a 20.000 e non a 50.000 abitanti	12.000	Id.	
		superiore a 50.000 e non a 100.000 abitanti	18.000	Id.	
		superiore a 100.000 e non a 500.000 abitanti	24.000	Id.	
		superiore a 500.000 abitanti	30.000	Id.	
		vidimazione annuale della detta licenza nei comuni aventi una popolazione:			
		non superiore a 10.000 abitanti	1.500	Id.	
		superiore a 10.000 e non a 20.000 abitanti	3.000	Id.	
		superiore a 20.000 e non a 50.000 abitanti	6.000	Id.	
		superiore a 50.000 e non a 100.000 abitanti	9.000	Id.	
		superiore a 100.000 e non a 500.000 abitanti	12.000	Id.	
		superiore a 500.000 abitanti . .	15.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 96					*a)* gli spedizionieri doganali, che dimostrino, mediante attestazione da rilasciarsi dal direttore superiore della competente circoscrizione doganale, non solo di essere in possesso della prescritta patente doganale, ma altresì di esercitare effettivamente e personalmente la propria attività in dogana; *b)* le imprese di spedizione e di trasporto iscritte come case di spedizioni nel registro delle camere di commercio ed accreditate direttamente presso pubbliche Amministrazioni, come da legale certificato della Amministrazione pubblica presso la quale sono accreditate (art. 223 del regolamento di pubblica sicurezza). Dette imprese e detti spedizionieri doganali debbono peraltro corrispondere la tassa di cui al successivo n. 213.
97	N. 34/18 - Tab., R.D.L. 29-12-1926, n. 2191 (Art. 4) Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 97 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 97 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per l'esercizio della professione di guida, interprete, corriere e portatore alpino, di cui all'art. 123 del testo unico ed all art. 234 del regolamento di pubblica sicurezza vidimazione annuale della licenza	300 200	Con marche Id.	Hanno bisogno della licenza e devono quindi corrispondere la controindicata tassa, anche i maestri di sci (art. 238 del regolamento di pubblica sicurezza). Non hanno bisogno di munirsi della licenza controindicata gli interpreti stabilmente impiegati presso amministrazioni pubbliche od aziende private, quando prestino la loro opera nei locali dell'azienda, oppure, vestiti in uniforme, nelle stazioni ferroviarie o nei porti, con l'autorizzazione delle autorità ferroviarie o portuali (articolo 234, penultimo capoverso, del regolamento di pubblica sicurezza). Possono essere esentati dall'obbligo di munirsi della licenza i corrieri provenienti dall'estero, con le cautele previste dall'art 13 del R.D.L 18 gennaio 1937, n. 448 (art. 234 succitato, ultimo capoverso).
98	N. 34/19 - Tab., R.D.L. 29-12-1926, n. 2191 (Art. 4) Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 49 - R. D. L. 21-6-1942, n. 696 convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 98 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 98 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 Legge 26-1-1949, n. 10	Dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza di esercizio del commercio di cose antiche aventi valore storico od artistico, ai sensi dell'art. 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza vidimazione annuale	20.000 6.000	Ordinario Id.	La dichiarazione deve contenere l'indicazione della sede dell'esercizio. In caso di trasferimento o di trapasso dell'azienda essa deve essere rinnovata (art. 242 del regolamento di pubblica sicurezza). Debbono fare la controindicata dichiarazione anche i venditori di francobolli per collezione.
99	N. 34/20 - Tab., R.D.L. 29-12-1926, n. 2191 (Art. 4) Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749	Dichiarazione per l'esercizio del commercio di cose usate, ai sensi dell'art. 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza	4.000	Id.	Per cose usate si intendono quelle che conservano ancora una specifica individuazione e le proprie caratteristiche, e possono quindi essere utilizzate e vendute come tali, sia pure dopo di essere state opportunamente riparate.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 99	N. 50 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 695, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942 n. 1288 N. 99 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 99 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10	vidimazione annuale	2.000	Ordinario	Vanno soggetti alla licenza, ed al conseguente pagamento della tassa, anche i commercianti che rivendano, sia pure in via accessoria ed occasionale, cose usate. Alla controndicata tassa non sono soggetti i cenciaioli.
		CAPO VI *Istituti di vigilanza e investigazione privata*			
100	N. 34/21 - Tab. *A*, - Allg. *F*. R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 51 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 100 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 100 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 5 - Legge 26-1-1949. n. 10 Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128	Autorizzazione del Prefetto a consociazioni di enti e di proprietari per la nomina di guardie particolari destinate alla vigilanza della proprietà dei consociati, ai sensi dell'art. 133, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza vidimazione annuale	3.000 1.500	Id. Id.	
101	N. 30 - Tab. R.D.L. 29-12-1926, n. 2191 (art. 1) Art. 3 - Allg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 52 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288 N. 101 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 101 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128	Licenza del Prefetto ad enti o privati per prestare opera di vigilanza o di custodia di proprietà mobiliare o immobiliare, ai sensi dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza	12.000	Id.	Al pagamento della controindicata tassa è anche tenuta l'opera nazionale combattenti per la vigilanza della proprietà privata di terzi.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
102	N. 34/22 - Tab. R.D.L. 29 dicembre 1926, n. 2191 (art. 4) Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 53 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288 N. 102 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 102 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 5 - Legge 26-1 1949, n. 10 Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128	Licenza del Prefetto ad enti o privati per l'esercizio di investigazioni o ricerche ovvero per la raccolta di informazioni per conto di privati, ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza .	22.500	Ordinario	Gli istituti di informazioni commerciali, muniti della licenza prescritta dal terzo comma dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, non possono eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per conto di privati senza la controdistinta licenza (articolo 258 del regolamento di pubblica sicurezza).
		vidimazione annuale	15.000	Id.	
103	N. 31 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 103 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 103 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10	Decreto del Prefetto di approvazione di guardie particolari giurate (art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): se in servizio di comuni, di provincie od enti morali	1000	Id.	La tassa è annuale ed è dovuta per ogni guardia approvata. Sono esenti dal pagamento della controindicata tassa le nomine di guardie di provincie e di comuni, costituite in forza di regolamenti deliberati ed approvati nelle forme di legge. Se con uno stesso decreto prefettizio di approvazione la guardia giurata è autorizzata alla custodia di più proprietà appartenenti a persone od enti diversi (art. 251 primo comma del regolamento di pubblica sicurezza), la tassa da corrispondersi è unica. Qualora i beni che le guardie particolari siano chiamate a custodire si trovino nel territorio di provincie diverse ed occorra il decreto di approvazione da parte del Prefetto di ciascuna provincia (articolo 252 del regolamento di pubblica sicurezza), la tassa è dovuta per ogni decreto di approvazione.
		se in servizio di privati	2000	Id.	
		CAPO VII *Altre autorizzazioni di polizia*			
104	Tabella *A*, Legge 24-10-1942, numero 1415, (art. 7). N. 104 - Tab. *A*. R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 104 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128	Licenza d'impianto e di esercizio degli ascensori e dei montacarichi: 1) licenza per l'impianto degli ascensori adibiti al trasporto di persone (categoria *A*)	12.000	Id.	Sono soggetti alle prescrizioni della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, tutti gli ascensori e montacarichi compresi nelle seguenti categorie, installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico (art. 1 della legge): *Categoria A* Ascensori adibiti al trasporto di persone; *Categoria B* Ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone; *Categoria C* Montacarichi adibiti al trasporto di cose con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico; *Categoria D* Montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose con cabina non accessibile alle persone e di portata non inferiore a Kg. 25; *Categoria E* Ascensori a cabine mul-
		per l'esercizio di detti ascensori (tassa annuale)	2000	Id.	
		2) licenza per l'impianto degli ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone (categoria *B*)	16.000	Id.	
		per l'esercizio di detti ascensori (tassa annuale)	4000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 104		3) licenza per l'impianto dei montacarichi adibiti al trasporto di sole cose, con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico (categoria *C*)	10.000	Ordinario	tiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone. Le norme della legge suddetta non si applicano agli ascensori ed ai montacarichi per miniere e per navi, a quelli con corsa inferiore a metri due, agli apparecchi di sollevamento a trazione funicolare scorrevoli su guide inclinate ed agli ascensori in servizio pubblico. Sono considerati in servizio pubblico gli ascensori destinati ad un servizio pubblico di trasporto ed in particolare quelli che fanno parte integrante di ferrovie, tramvie o funivie e quelli destinati a facilitare comunicazioni con centri abitati o con stazioni ferroviarie o tramviarie (art. 1 della legge succitata). Nessun ascensore o montacarichi può essere impiantato e tenuto in esercizio senza preventiva licenza del Prefetto da rilasciarsi a persona fisica determinata. La licenza di esercizio deve essere rinnovata ogni anno per gli ascensori di categoria *A*, *B*, ed *E*; ogni due anni per i montacarichi di categoria *C* ed ogni quattro anni per i montacarichi di categoria *D* (art. 2 della legge succitata). Le licenze di impianto e di esercizio degli ascensori e dei montacarichi in stabilimenti industriali destinati alla trasformazione o lavorazione delle materie prime sono esenti dalle tasse di concessione governativa (art. 7 della legge). Sono del pari esenti dalle tasse di licenza di impianto e di esercizio gli ascensori ed i montacarichi impiantati in edifici in uso delle Amministrazioni dello Stato, gli ascensori ed i montacarichi degli istituti di assistenza ospedaliera, destinati al servizio degli ammalati ed al trasporto dei feretri, quelli degli altri istituti pubblici di assistenza e beneficenza destinati al servizio dei ricoverati e quelli impiantati in edifici adibiti come sede di ufficio dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza ai mutilati ed agli invalidi di guerra (art. 7 della legge). Il pagamento della tassa di licenza per l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi è annuale (art. 7 della legge succitata).
		per l'esercizio di detti montacarichi (tassa annuale) .	3.000	Id.	
		4) licenza per l'impianto dei montacarichi a motore adibiti al trasporto di sole cose con cabina non accessibile alle persone e di portata non inferiore a kg. 25 (categoria *D*) .	6.000	Id.	
		per l'esercizio di detti montacarichi (tassa annuale)	2.000	Id.	
		5) licenza per l'impianto degli ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone (categoria *E*)	20.000	Id.	
		per l'esercizio di detti ascensori (tassa annuale)	6.000	Id.	
105	N. 34/23 - Tab. *A*, Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 54 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288 N. 105 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 105 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 Art. 5 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128	Dichiarazione di locale di meretricio emessa dall'Autorità di pubblica sicurezza, giusta l'art. 191 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza:			La dichiarazione è strettamente personale e vale esclusivamente per i locali in essa indicati. E' in facoltà dell'Amministrazione finanziaria di concedere — in casi giustificati — dilazioni al pagamento delle controindicate tasse, subordinatamente però all'esplicito consenso del Prefetto ed al rilascio di atti di sottomissione con valida garanzia. Non è ammesso il pagamento rateale delle tasse di vidimazione annuale.
		nei comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti	54.000	Id.	
		nei comuni con popolazione dai 50.000 ai 100.000 abitanti	90.000	Id.	
		nei comuni con popolazione dai 100.001 ai 200.000 abitanti . . .	150.000	Id.	
		nei comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti . .	210.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 105		vidimazione annuale:			
		nei comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti	22.500	Ordinario	
		nei comuni con popolazione dai 50.000 ai 100.000 abitanti .	45.000	Id.	
		nei comuni con popolazione dai 100.001 ai 200.000 abitanti . .	67.500	Id.	
		nei comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti . .	90.000	Id.	
106	N. 1 - Tab. *B*, Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 55 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 103 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 106 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Certificato di iscrizione nell'apposito registro prescritto dall'art. 62 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773:			L'obbligo dell'iscrizione incombe a tutte le persone indicate nell'art. 111 del regolamento di pubblica sicurezza. L'iscrizione è obbligatoria sempre che i portieri e custodi controindicati non rivestano la qualità di guardia particolare giurata.
		a) di portieri di case di abitazione	500	Con marche	
		b) di custodi di magazzini, di stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili .	300	Id.	
		c) di portieri di alberghi	1.000	Ordinario	
		vidimazione annuale:			
		1) per i portieri di cui alla lettera *a*)	250	Con marche	
		2) per i custodi di cui alla lettera *b*)	150	Id.	
		3) per i portieri di cui alla lettera *c*)	500	Id.	
107	N. 2 - Tab. *B*, Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 56 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942 n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 107 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 107 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 4 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128	Licenza del questore per esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture (art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) .	2.000	Ordinario	Sono tenuti al pagamento della controindicata tassa anche gli esercenti noleggi da rimessa senza conducente, i noleggiatori di autoveicoli con conducenti nonchè i noleggiatori di biciclette; ne sono esclusi i noleggiatori di autoveicoli proprietari di una sola macchina che conducono personalmente, i quali devono invece corrispondere la tassa relativa al certificato di iscrizione di cui all'art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (art. 158 del regolamento di pubblica sicurezza). Nella dizione « esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture » rientrano anche i depositi per noleggio o per custodia di cicli e motocicli e le officine di autoveicoli, vetture, cicli, motocicli. Non sono soggetti alla licenza di cui all'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e conseguentemente al pagamento della controindicata tassa quegli artigiani (meccanici, motoristi, radiatori, verniciatori, elettricisti, carrozzieri, tappezzieri, valigiari, ecc.) i quali svolgono una modesta attività per riparazioni di parte degli autoveicoli e dei veicoli, qualora consti in modo indubbio che essi non esercitano comunque il noleggio o la custodia dei veicoli loro affidati.
		vidimazione annuale	2.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa – Lire	Modo di pagamento	Note
108	N. 3 - Tab. *B*, Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 108 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 108 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 4 - Legge 26-1-1949, n. 10	Licenza del questore per l'esercizio di locali di stallaggio e simili (articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)	500	Con marche	
		vidimazione annuale	500	Id.	
109	N. 5 - Tab. *B*, Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 109 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 109 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 4 - Legge 26-1-1949, n. 10	Certificato di iscrizione in apposito registro presso l'Autorità locale di pubblica sicurezza per l'esercizio di mestieri girovaghi (venditori o distributori ambulanti di merci, di generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, cenciaioli, saltimbanchi, cantanti, suonatori, servitori di piazza, facchini, cocchieri, conduttori di autoveicoli da piazza, barcaioli, lustrascarpe e mestieri analoghi) e licenza del questore per l'esercizio dei mestieri stessi da parte di stranieri (artt. 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)	300	Id.	Gli esercenti dei posteggi nelle pubbliche vie o piazze per la custodia di cicli o motocicli sono tenuti al pagamento della controindicata tassa. L'iscrizione nel controindicato registro non autorizza all'esercizio di attività soggette a determinate autorizzazioni di polizia, ed a meno che non sia nei singoli casi diversamente stabilito, il relativo certificato è valido per tutto il territorio dello Stato. Esso deve però essere presentato per il visto all'Autorità di pubblica sicurezza dei comuni che si percorrono (artt. 225 e 226 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635). La suddetta iscrizione è necessaria per i barcaiuoli e conducenti di chiatte, pontoni, navicelle da diporto e simili, che esercitano il loro mestiere nei porti, nelle rade, nei canali e nei fossi navigabili, sottoposti alle Autorità marittime, nonchè per i noleggiatori di un unico autoveicolo purchè conducenti diretti (art. 228, 1° comma, del suddetto regolamento). L'iscrizione è anche necessaria per i componenti di bande musicali o di orchestre ancorchè sussidiate da enti pubblici, quando siano costituite allo scopo di esercitare il mestiere girovago di suonatori a fine di lucro. Ne sono escluse le bande e le orchestre di enti o di associazioni, ancorchè si prestino a suonare in pubblico a pagamento (art. 229 del suddetto regolamento). L'iscrizione non è necessaria per i conduttori di autoveicoli, pei cocchieri, pei barcaiuoli, pei mulattieri e pei facchini a servizio di determinati istituti o di imprese di agenzie pubbliche, albergatori e simili (art. 228, 2° comma del suddetto regolamento).
		vidimazione annuale	300	Id.	
110	N. 6 - Tab. *B*, Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 57 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 110 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 110 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Vidimazione ai sensi dell'art. 16 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, dei registri la cui tenuta è prescritta per legge per l'esercizio di determinate attività soggette ad autorizzazione di polizia: per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine . .	200	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
		TITOLO VIII **Commercio e Industria**			
111	N. 41 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 58 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 111 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 111 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128	1) Prima vidimazione del libro-giornale e del libro degli inventari, di che all'art. 2215 del Codice Civile, e dei libri tenuti dagli amministratori delle società a norma dell'art. 2421 dello stesso codice, nonchè di tutti gli altri libri che per legge siano sottoposti alla stessa disciplina del suddetto art. 2215: quando contengono un numero di pagine:			Per prima vidimazione deve intendersi la numerazione progressiva di ogni pagina e la bollatura in ogni foglio prescritte dall'art. 2215 del Codice Civile prima che il libro venga messo in uso. La tassa è dovuta per ciascun volume vidimato. Per pagine si devono intendere le singole facciate, e quindi, agli effetti dell'applicazione della tassa, devono calcolarsi quattro pagine per ogni foglio intero. Per i libri di commercio tenuti col sistema americano, sui quali ogni scrittura occupa due facciate opposte, ai fini della applicazione della tassa, le due opposte facciate si considerano come una sola.
		a) non superiore a 200	400	Con marche	
		b) superiore a 200 e fino a 400	600	Id.	
		c) superiore a 400 e fino a 600	1.000	Id.	
		d) oltre 600	1.400	Ordinario	
		2) Prima vidimazione degli altri libri, compreso il copia-lettere, fatta eseguire dallo imprenditore a norma dell'art. 2213 del Codice Civile .	Le stesse tasse di cui al n. 1 ridotte a metà	Con marche	
112	N. 43 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 59 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 112 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 112 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128	1) Vidimazione annuale del libro giornale prevista dall'art. 2216 del Codice civile e dei libri tenuti dagli amministratori delle società, a norma dell'articolo 2421 dello stesso codice, nonchè di tutti gli altri libri che per legge siano sottoposti alla stessa disciplina del suddetto art. 2216: quando contengono un numero di pagine:			Per il computo delle pagine valgono le norme di cui al precedente n. 111.
		a) non superiore a 200	200	Con marche	
		b) superiore a 200 e fino a 400	400	Id.	
		c) superiore a 400 e fino a 600	600	Id.	
		d) oltre 600	800	Id.	
		2) Vidimazione annuale degli altri libri, compreso il copialettere, fatta eseguire dall'imprenditore a norma dell'art. 2218 del Codice Civile	Le stesse tasse di cui al n. 1 ridotte a metà	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
113	N. 60 - R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 113 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 113 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1 1949, n. 10 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128	Iscrizione, nel registro delle imprese, degli imprenditori nonchè degli enti pubblici, che hanno per oggetto esclusivo o principale una attività commerciale (articoli 2188, 2195, 2197, 2201 del Codice Civile).	6.000	Ordinario	Gli imprenditori contro indicati sono quelli che esercitano: 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un'attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti. Non sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori (art. 2202 del Codice Civile).
	N. 44 - Tab. *A*, Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 61 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 114 - Tab. *A*, R.D L. 7-6-1946, n. 581 N. 114 - Tab. *A*, D. L. 30-5 1947, n. 604 Art. 1 - n. 114 Legge 14-3-1952, n. 128	Iscrizione nel registro delle imprese degli atti costitutivi e degli atti portanti aumento di capitale sociale, proroga della durata della società, cambiamento dell'oggetto e del tipo della società, nonchè degli atti di fusione, giusta le disposizioni di cui ai capi dal III al IX del titolo V del libro V del lavoro del Codice civile: *a*) se trattasi di una società in nome collettivo od in accomandita semplice:			Per le iscrizioni degli atti portanti aumenti di capitale sociale, che è quello sottoscritto, sia o non versato, la tassa controdistinta va corrisposta soltanto sull'aumento del capitale sociale, intendendo per aumento di capitale sociale ogni nuovo apporto di ricchezza che viene ad aggiungersi a quella precedentemente fornita alla società, ovvero l'apporto di ricchezza versato per il reintegro del capitale svalutato o perduto. L'iscrizione delle deliberazioni di proroga o cambiamento dell'oggetto o tipo della società è soggetta al quinto delle tasse controindicate con un minimo di L. 1500. L'iscrizione dell'atto di fusione di cui all'art. 2504 del Codice civile, quando la fusione avviene per incorporazione senza aumento di capitale della società incorporante, è parimenti soggetta al quinto delle tasse controidicate con un minimo di L. 1500 da calcolarsi sul capitale della società incorporata. Qualora l'atto di fusione porti aumento del capitale della società incorporante si applica il 1° comma della presente nota. Per l'iscrizione dell'atto di fusione in società di nuova costituzione è dovuta la tassa sull'intero capitale della nuova società, come per gli atti costitutivi. Le tasse controindicate non sono dovute per le iscrizioni degli atti delle società cooperative. Salva l'applicazione dell'art. 10 del D. L.L. 26 maggio 1918, n. 739 sostituito dall'art. 1 del R.D.L 2 settembre 1919, n. 1669, sono esenti da ogni tassa gli atti costitutivi delle società che si costituiranno allo scopo di esercitare nuove miniere di zolfo (art. 12 del D.L.L. 26 maggio 1918, n. 739, convertito nella Legge 18 marzo 1926, numero 562 ed integrato dall'art. 2 del R.D.L. 2 settembre 1919, n. 1669).
		fino a L. 50.000 di capitale	2.000	Id.	
		con capitale superiore a L. 50.000	4.000	Id.	
		b) se trattasi di una società per azioni, di una società in accomandita per azioni, o di una società a responsabilità limitata			
		fino a L. 250.000 di capitale	6.000	Id.	
		oltre L. 250.000 e fino a L. 1.000.000	10.000	Id.	
		oltre L. 1.000.000 e fino a L. 2.000.000	16.000	Id.	
		per ogni milione o frazione di milione in più saranno dovute in aumento alle L. 16.000	3.000	Id.	
114	N. 62 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288	*a*) Iscrizione nel suddetto registro delle imprese di modificazioni dell'atto costitutivo diverse da quelle di cui al numero precedente	4.000	Id.	Alla tassa di cui alla lettera *a*) sono soggette altresì le deliberazioni di fusione, salvo quanto è stabilito al n. 114 per la iscrizione dell'atto di fusione di cui all'art 2504 del Codice civile, nonchè le deliberazioni di aumento di capitale delle

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
115	N. 115 - Tab. *A*. R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 115 - Tab. *A*. D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26 gennaio 1949, n. 10. Art. 3 - Legge 14 marzo 1952, n. 128	*b*) Iscrizione nel suddetto registro delle imprese degli altri atti sociali indicati nelle disposizioni di cui ai capi dal III al IX del titolo V del succitato libro del lavoro	2.000	Ordinario	società azionarie, salva l'applicazione del n. 114 per la iscrizione della avvenuta sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2444 del Codice civile. Le tasse di cui alle lettere *a*) e *b*) non sono dovute per le iscrizioni degli atti delle società cooperative e per il deposito dei bilanci.
116	N. 45 - Tab. *A*. R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Alleg. *F* R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 63 - Tab. *A*. R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convert'to con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288 N. 116 - Tab. *A*. R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 116 - Tab. *A*. D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26 gennaio 1949, n. 10	Trascrizione dei contratti di costruzioni delle navi o degli aeromobili (artt. 238 e 853 del Codice della navigazione); degli atti costitutivi, traslativi od estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi (maggiori o minori), galleggianti o loro carati, o su aeromobili o loro quote e su alianti libratori (artt. 250 e 865 del detto Codice della navigazione); della dichiarazione di armatore o di esercente di aeromobili (artt. 271 e 875 del Codice della navigazione); degli atti di costituzione, variazione o scioglimento delle società di armamento tra comproprietari (art. 279 del Codice della navigazione); dell'ipoteca su navi o loro carati o su aeromobili (artt. 567 e 1030 del Codice della navigazione); di provvedimenti cautelari (artt. 684 e 1076 del Codice della navigazione)	1.000	Id.	La tassa è dovuta per ciascun atto trascritto.
117	N. 46 - Tab. *A*. R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Alleg. *F* R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 117 - Tab. *A*. R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 117 - Tab. *A*. D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 4 - Legge 14 marzo 1952, n. 128	Decreto di autorizzazione per l'istituzione di borse valori (art. 1 della Legge 20 marzo 1913, n. 272, modificata dal R. D. L. 26 luglio 1935, n. 1494)	15.000	Id.	
118	N. 48 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Alleg. *F*,	Autorizzazione del Ministro del tesoro per l'impianto di sedi e succursali di banche straniere in Italia, a norma			L'approvazione delle eventuali modificazioni che non portino aumento di capitale è soggetta al quinto delle tasse controindicate. Nel caso di aumento di capitale per il

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 118	R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 118 - Tab. *A*. R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 118 - Tab *A*. D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 4 - Legge 14 marzo 1952, n. 128	dei RR. DD. 4 settembre 1919, n. 1620 e 20 febbraio 1921, n. 483:			pagamento della controindicata tassa valgono le norme di cui al precedente n. 114.
		se il capitale assegnato alla gestione nel territorio dello Stato non supera L. 500.000 .	18.000	Ordinario	
		se supera L. 500.000 e non L. 1.000.000	36.000	Id.	
		per ogni L. 500.000 in più o frazione di lire 500.000	18.000	Id.	
119	N. 49 - Tab *A*, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3279 Art. 3 - Alleg. *F*. R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 119 - Tab. *A*. R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 119 - Tab. *A*. D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 4 - Legge 14 marzo 1952, n. 128.	Autorizzazione rilasciata dal Ministro dell'industria e commercio alle imprese nazionali ed estere che intendano esercitare l'industria delle assicurazioni o delle riassicurazioni sulla durata della vita umana e contro i danni, alle imprese estere che, per l'esercizio della riassicurazione negli anzidetti rami, intendano istituire nello Stato la legale rappresentanza (artt. 18 e 31 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella Legge 17 aprile 1925, n. 473), alle imprese nazionali ed estere di capitalizzazione o di risparmio (art. 67 del regolamento 4 gennaio 1925, n. 63), agli enti comunque denominati e costituiti che hanno per oggetto l'assicurazione di capitali o rendite sulla vita dei propri soci od associati ovvero operazioni di capitalizzazione, nonchè agli enti di gestione fiduciaria (articoli 2, 4 e 6 del R.D.L. 26 ottobre 1933, n. 1598):			L'approvazione delle eventuali modificazioni che non portino aumento di capitale è soggetta al quinto delle tasse controindicate. Nel caso di aumento di capitale, per il pagamento della tassa controindicata, valgono le norme di cui al precedente n. 114. Le società a forma cooperativa e le associazioni di mutua assicurazione sono equiparate alle imprese assicuratrici per quanto concerne gli obblighi fiscali. Per le società estere la tassa va liquidata in ragione del capitale assegnato alla gestione nel territorio dello Stato.
		se il capitale delle imprese nazionali o quello assegnato alla gestione nel territorio dello Stato delle imprese estere non supera L. 500.000	18.000	Id.	
		se supera L. 500.000 e non L. 1.000.000	36.000	Id.	
		per ogni L. 500.000 in più o frazione di lire 500.000 .	18.000	Id.	
120	N. 55 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Alleg. *F*. R.D.L. 26-9-1935, n. 1749	Deliberazione relativa a fiere e mercati, giusta la Legge 17 maggio 1866, n. 2933, e l'art. 53, n. 11 del testo unico delle leggi comunali e			

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 120	N. 120 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 120 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	provinciali approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383: *a*) per istituzione di fiere e mercati: in comuni aventi una popolazione: non superiore a 5000 abitanti	1.000	Ordinario	
		superiore a 5000 e non a 10.000 abitanti	2.000	Id.	
		superiore a 10.000 e non a 30.000 abitanti	3.000	Id.	
		superiore a 30.000 e non a 60.000 abitanti	4.000	Id.	
		superiore a 60.000 abitanti	5.000	Id.	
		b) per il cambiamento in modo permanente di fiere e mercati: in comuni aventi una popolazione: non superiore a 5000 abitanti	500	Id.	La tassa è dovuta per ciascuna fiera o mercato, cui si riferisce il cambiamento in modo permanente.
		superiore a 5000 e non a 10.000 abitanti	1.000	Id.	
		superiore a 10.000 e non a 30.000 abitanti	1.500	Id.	
		superiore a 30.000 e non a 60.000 abitanti	2.000	Id.	
		superiore a 60.000 abitanti	2.500	Id.	
121	N. 51 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 N. 51 - Tab. *A*. - Alleg. *F*. R.D.L, 26-9-1935, n. 1749 N. 121 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 121 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 4 - Legge 26 gennaio 1949, numero 10 Art. 3 - Legge 14 marzo 1952, n. 128	Licenza rilasciata dalla Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dello art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773: *a*) ai fabbricanti, commercianti e mediatori di oggetti preziosi, ai cesellatori, orafi, agli incastratori di pietre preziose e agli esercenti di industrie o arti affini residenti nello Stato .	10.000	Id.	La licenza è personale e dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è rilasciata. La licenza è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta anche se si trovino in località diverse (art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, 4º comma). L'obbligo della licenza del questore, col conseguente pagamento della tassa, ricorre anche nei casi di operazioni, sia di lavorazione che di compravendita, fatte occasionalmente, ovvero fatte sotto forma di commercio ambulante (art. 243, primo comma, del regolamento di pubblica sicurezza). Devono munirsi della licenza e corrispondere la tassa i fabbricanti ed i commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi, come ad esempio, i cartolai, gli ombrellai, gli ottici, i chincaglieri e simili (art. 244, 1º comma, del regolamento di pubblica sicurezza). Sono anche soggetti all'obbligo della licenza i fabbricanti di oggetti di oro, di argento e di platino nel cui interno siano state introdotte sostanze diverse; non sono invece soggetti all'obbligo della licenza i fabbricanti ed i commercianti di oggetti dorati, argentati, ovvero placcati e rinforzati con metalli preziosi.
		b) ai fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri, che intendano esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati, nonchè ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti	10.000	Id.	
		rinnovazione annuale delle suddette licenze .	10.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 121					Non sono tenuti a munirsi della licenza i fabbricanti o commercianti di penne stilografiche nei quali l'impiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino (art. 244, 2° comma, del regolamento di pubblica sicurezza). L'obbligo della licenza non ricorre neanche per gli institori ed i rappresentanti di commercio degli esercenti di cui alla lettera *a)* i quali devono, però, munirsi di copia della licenza concessa alla ditta rappresentata (art. 243, 2° comma, del regolamento di pubblica sicurezza). All'atto della richiesta della licenza o patente di esercizio i richiedenti devono provare di essere iscritti, per la industria ed il commercio degli oggetti preziosi, nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle imposte sulle industrie ed i commerci. Nel caso di fabbricanti, commercianti ed esercenti, non iscritti nei ruoli della imposta di ricchezza mobile dovrà essere presentato un certificato dell'ufficio delle imposte dirette, indicante il motivo per il quale il richiedente non trovasi iscritto nei ruoli (art. 127, 2° comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). I fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendano esercitare nello Stato il commercio degli oggetti preziosi da essi importati, nonchè i loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti, all'atto della richiesta della licenza, dovranno provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo dove ha sede la ditta, alla quale appartengono, vistato dall'Autorità consolare italiana. Colui che senza il pagamento della tassa controindicata esercita l'industria od il commercio degli oggetti preziosi, è soggetto alla pena pecuniaria da L. 4000 a L. 20.000 senza pregiudizio delle maggiori sanzioni prevedute dalla legge penale e della confisca dei suddetti oggetti, a' termini della legge medesima, per la mancanza della licenza. Per il rilascio della licenza si applicano le disposizioni dell'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773. La revoca della licenza ha luogo nei casi previsti dall'ultimo comma del citato art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dall'art. 3 del R.D.L. 28 dicembre 1922, n. 1670.
122	R. D. L. 23-4-1942, n. 433 (art. 10) N. 64 - R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1283 N. 122 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581	Licenza dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura per l'esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore (art. 5 D.L.L. 3 luglio 1944, n. 152): per ogni trebbiatrice o sgranatrice di qualunque tipo e qualunque sia la lunghezza del battitore	1.000	Ordinario	La licenza di trebbiatura ha valore soltanto per la macchina o le macchine trebbiatrici, per la specie di piante, per l'annata agraria e nell'ambito della provincia per la quale è stata rilasciata. Il trebbiatore che intenda impiegare le proprie macchine nel territorio di altre provincie deve sottoporre la licenza al visto di autorizzazione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio (art. 6 del R.D.L. 23 aprile 1942, n. 433).

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa - Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue: 122	N. 122 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604				La licenza scade al 31 dicembre di ciascun anno. La rinnovazione può essere richiesta entro il 30 aprile di ciascun anno. La controindicata tassa deve essere versata dagli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina all'atto in cui viene inoltrata la domanda per ottenere la licenza stessa, od il visto di autorizzazione. Fra le macchine trebbiatrici debbono comprendersi sia le trebbiatrici propriamente dette, in uso per qualsiasi specie di pianta, sia le altre macchine, quali sgranatoi, che compiono le operazioni di separazione delle granelle dal resto delle parti di pianta da cui sono portate.
123	R. D. L. 5-9-1938, n. 1890 N. 123 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 123 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 8 - Legge 7-11-1949, n. 857	1) Licenza per l'esercizio della macinazione dei cereali: per molini che possono macinare giornalmente:			L'esercizio dei molini, nonchè il loro trasferimento e trasformazione, sono soggetti a licenza da rilasciarsi dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura della provincia, sentiti i pareri dell'Ispettorato del Lavoro e dell'Ufficiale sanitario, competenti per territorio, sui requisiti tecnici ed igienico sanitari previsti dalla Legge 7 novembre 1949, n. 857 e dalle leggi e regolamenti anche in materia di igiene del lavoro. La domanda per ottenere il rilascio della licenza deve contenere la indicazione della località, la descrizione dei macchinari e degli attrezzi relativi agli impianti e delle principali modalità della lavorazione e l'indicazione della potenzialità di produzione giornaliera dell'impianto. Essa deve essere corredata della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa, di una pianta in scala dei locali e degli accessori e del diagramma di macinazione relativo al processo di lavorazione (art. 7 della Legge 7 novembre 1949, n. 857). Per potenzialità giornaliera si intende la quantità di prodotti che potrebbero essere macinati dall'impianto molitorio nello spazio di 24 ore di lavoro continuativo. Nel caso di cambiamento del titolare della licenza durante l'anno, non occorre il rinnovo della licenza stessa col conseguente pagamento della tassa, bastando apposita variazione sulla licenza. Le licenze di macinazione sono soggette al visto annuale della Camera di commercio, industria ed agricoltura della provincia. Tale visto dovrà essere apposto entro il mese di gennaio di ogni anno previa esibizione della ricevuta comprovante il pagamento della tassa annuale (art. 9 della succitata legge). Le licenze di macinazione, le relative domande e l'apposizione del visto annuale sono soggette alla tassa di bollo prescritta dalle vigenti disposizioni (art. 10 legge sopramenzionata). In caso di omesso pagamento della tassa controindicata il presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura dispone la chiusura dell'esercizio fino all'adempimento del predetto obbligo, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge sulle concessioni governa-
		fino a 50 quintali	5.000	Ordinario	
		fino a 100 quintali	8.000	Id.	
		fino a 500 quintali	15.000	Id.	
		oltre i 500 quintali	30.000	Id.	
		Tassa sul visto annuale: per molini che possono macinare giornalmente:			
		fino a 50 quintali	4.000	Id.	
		fino a 100 quintali	6.000	Id.	
		fino a 500 quintali	12.000	Id.	
		oltre i 500 quintali	24.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
					tive e di quelle altre stabilite dalla Legge 7 novembre 1949, n. 857 (art. 16 ultimo comma).
Segue 123	Art. 17 - R. D. L. 5-8-1938, n. 189 N. 124 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 124 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	2) Licenza per molini idraulici costituiti da un unico palmento situati in località superiore a 700 metri sul livello del mare e che siano in particolari condizioni di disagio, di viabilità e accessibilità			Le controindicate condizioni devono risultare da un certificato della Camera di commercio da presentarsi al competente Ufficio del registro all'atto del pagamento della tassa. Per il resto valgono, in quanto applicabili, le norme di cui alle note del precedente n. 1.
	Art. 8 - Legge 7-11-1949, n. 857	Tassa per nuovi impianti	600	Ordinario	
		Visto annuale . .	500	Id.	
124	R. D. L. 21-7-1938, n. 1609 N. 65 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 125 Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 125 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 8 Legge 7-11-1949, n. 857	Licenza per l'esercizio della industria della panificazione Per i panifici che possono produrre giornalmente:			L'esercizio dei panifici, nonchè il loro trasferimento e trasformazione sono soggetti a *licenza da rilasciarsi dalla Camera di* commercio, industria ed agricoltura della provincia, sentiti i pareri dell'Ispettorato del Lavoro e dell'Ufficiale sanitario, competenti per territorio, sui requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla Legge 7 novembre 1949, n. 857 e dalle leggi e regolamenti anche in materia di igiene del lavoro (art. 6 della Legge 7 novembre 1949, n. 857). La domanda per ottenere il rilascio della *licenza deve contenere* la *indicazione* della località, la descrizione dei macchinari, e degli attrezzi relativi agli impianti e delle principali modalità della lavorazione e l'indicazione della potenzialità di produzione giornaliera dell'impianto. Essa deve essere corredata della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa e di una pianta in scala dei locali e degli accessori (art. 7 della succitata legge). Per potenzialità di produzione giornaliera s'intende la quantità di pane che potrebbe essere prodotta dal panificio nello spazio di 24 ore di lavoro continuativo. Le licenze di panificazione sono soggette al visto annuale della Camera di commercio, industria ed agricoltura della provincia. Tale visto dovrà essere apposto entro il mese di *gennaio di ogni anno previa* esibizione della ricevuta comprovante il pagamento della tassa annuale (art. 9). Le licenze di panificazione, le relative domande e l'apposizione del visto annuale sono soggette alla tassa di bollo prescritta dalle vigenti disposizioni (art. 10). In caso di omesso pagamento della tassa controindicata il presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura dispone la chiusura dell'esercizio fino all'adempimento del predetto obbligo, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge sulle concessioni governative e di quelle altre stabilite dalla Legge 7 novembre 1949, n. 857 (art. 16 ultimo comma).
		fino a 5 quintali	600	Id.	
		fino a 10 quintali	1.200	Id.	
		fino a 50 quintali	2.500	Id.	
		fino a 100 quintali	6.000	Id.	
		oltre i 100 quintali	10.000	Id.	
		Tasse sul visto annuale per forni di potenzialità giornaliera:			
		fino a 5 quintali	500	Id.	
		fino a 10 quintali	1.000	Id.	
		fino a 50 quintali	2.000	Id.	
		fino a 100 quintali	5.000	Id.	
		oltre i 100 quintali	8.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
125	Legge 3-11-1951, n. 1316	Licenza per la fabbricazione a scopo di commercio di grassi alimentari solidi, diversi dal burro e dai grassi suini, e per la gestione dei depositi all'ingrosso dei suddetti prodotti:			La fabbricazione a scopo di commercio dei grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini nonchè la gestione dei depositi all'ingrosso dei suddetti prodotti sono soggette a licenza da rilasciarsi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia, sentito il parere dell'Ufficio sanitario provinciale, sui requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge e dai regolamenti anche in materia di igiene di lavoro (art. 1 Legge 4 novembre 1951, n. 1316). La domanda per ottenere il rilascio della licenza deve contenere la indicazione della località, la descrizione degli impianti e delle principali modalità di lavorazione, e deve essere corredata dalla pianta dei locali in scala non inferiore a 1 a 100, e dalla quietanza comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa (art. 2 della legge citata). La licenza è soggetta al visto annuale della stessa Camera di commercio, industria ed agricoltura che l'ha rilasciata. Tale visto deve essere apposto entro il mese di gennaio di ogni anno previa esibizione della ricevuta comprovante il pagamento delle tasse annuali di concessione governativa (art. 3 della legge sopra citata). Le licenze, le relative domande e l'apposizione del visto annuale alle licenze stesse sono soggette alla tassa di bollo prescritta dalle vigenti disposizioni.
		a) per la produzione a scopo di commercio: rilascio e vidimazione annuale	10.000	Ordinario	
		b) per la gestione dei depositi all'ingrosso: rilascio e vidimazione annuale	6.000	Id.	
126	Legge 13-12-1928, n. 3086; Legge 4-1-1938, n. 28 (art. 2); N. 126 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581; N. 126 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Autorizzazione per chi vuol tenere, commerciare, allevare e far volare colombi viaggiatori	500	Id.	
127	R. D. L. 9-11-1933, n. 1696; R. D. 15-12-1936, n. 2287; N. 66 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288; N. 127 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581; N. 127 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604; Art. 3 - Legge 26-1-1949, n. 10	Licenza per la produzione a scopo di vendita di vermut:			La licenza è per anno solare, e scade il 31 dicembre di ogni anno. Per il pagamento della controindicata tassa occorre esibire all'Ufficio del registro il certificato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, attestante la quantità di vermut che si intende preparare e mettere in commercio annualmente in caso di primo rilascio, ovvero la quantità di vermut venduta nell'anno in caso di rinnovazione della licenza.
		a) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione non superi 1000 ettolitri all'anno	4.500	Id.	
		b) per gli stabilimenti aventi potenzialità produttiva da oltre 1000 fino a 2000 ettolitri all'anno	9.000	Id.	
		c) per gli stabilimenti aventi potenzialità produttiva superiore ai 2000 ettolitri all'anno	18.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
128	R. D. L. 8-4-1935, n. 745 Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 67 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288 N. 128 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 128 Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 3 Legge 26-1-1949, n. 10	Licenza annuale per la produzione a scopo di vendita degli aperitivi a base di vino . .	Le stesse tasse di cui al numero precedente	Ordinario	Valgono le norme del numero precedente.
129	N. 39 - Tab. *B*, Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 129 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 129 Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Licenza rilasciata dal comune ai sensi dell'art. 1 del R. D. L. 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella Legge 18 dicembre 1927, n. 2501, a enti privati o persone per l'esercizio del commercio per la vendita al pubblico di merci sia all'ingrosso sia al minuto:			La tassa si applica indipendentemente da quella di concessione governativa eventualmente dovuta per le licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate a norma di altre leggi. La controindicata tassa è anche dovuta sulla licenza del Prefetto per l'impianto e l'esercizio di magazzini di vendita di merci a prezzo unico (art. 1 del R.D.L. 21 luglio 1938, n. 1468, convertito nella Legge 9 gennaio 1939, n. 142). Il trasferimento dell'esercizio da una località ad un'altra dello stesso comune non importa il rilascio di una nuova licenza. La licenza occorre anche per la trasformazione del genere di commercio già autorizzato. La licenza si riferisce ai singoli esercizi, siano essi sedi principali, filiali, agenzie, depositi, oppure banchi fissi all'aperto in determinate località non immediatamente adiacenti all'esercizio. Sono esenti dalla licenza e dalla tassa controindicata solamente gli esercizi per la vendita di bevande alcooliche e superalcooliche; i commercianti di oggetti e metalli preziosi; le farmacie e le vendite di prodotti farmaceutici, sempre che non si dedichino anche alla vendita di prodotti non medicamentosi; i rivenditori di giornali che dispongono di edicole, banchi, chioschi, botteghe, purchè il commercio sia limitato ai giornali e riviste di carattere periodico; gli artigiani i quali limitano la loro attività alla pura confezione di oggetti su commissione; gli spacci dell'E.N.A.L. e gli spacci interni di stabilimenti industriali, purchè limitino la vendita ai propri soci o dipendenti.
		a) nei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti	300	Id.	
		b) nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti	500	Id.	
		c) nei comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti	1.000	Id.	
		d) nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti	2.000	Id.	
		e) nei comuni con popolazione fino a 500.000 abitanti	3.000	Id.	
		f) nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti	5.000	Id.	
130	N. 40 - Tab. *B*, Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 130 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581	Licenza rilasciata dal Sindaco per l'esercizio del commercio ambulante (art. 2 Legge 5 febbraio 1934, n. 327)	500	Con marche	La licenza è personale ed è soggetta al visto annuale entro il 31 dicembre dell'anno a cui il visto si riferisce (art. 23 del regolamento 29 dicembre 1939, n. 2255). Nessuna speciale tassa di concessione governativa è dovuta sul certificato di iscrizione sui registri degli esercenti mestieri
		Visto annuale	300	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 130	N. 130 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604				ambulanti, inserito nello stesso libretto su cui viene rilasciata la licenza (art. 13 del suddetto regolamento). Il trattamento speciale previsto dall'articolo 9 della Legge a favore degli agricoltori ed artigiani che vendono direttamente ed al minuto i propri prodotti non li esenta dal soddisfare gli oneri fiscali connessi al rilascio della licenza (art. 48 del regolamento succitato). La licenza dà diritto all'esercizio della vendita a braccio a mezzo di un solo banco, quadrupede, carretto od altro veicolo (art. 6 Legge 5 febbraio 1934, n. 327). La licenza è valida per la provincia di origine del commerciante e per altre cinque provincie limitrofe. Il commerciante ambulante che trasferisce definitivamente la propria dimora abituale da un comune ad un altro di provincia diversa, per poter continuare nell'esercizio della vendita ambulante, deve ottenere una nuova licenza (art. 17 del regolamento 29 dicembre 1939, n. 2255). Per comprovate esigenze il Sindaco può, con annotazioni da apporsi in calce alla licenza da lui rilasciata, consentire che il titolare si faccia temporaneamente sostituire nella vendita al pubblico da persona familiare (art. 39 del succitato regolamento). Ai sensi degli artt. 6, ultimo capoverso, della Legge e 40 del regolamento succitati, la licenza è trasmissibile ai discendenti, ai collaterali entro il 4º grado ed al coniuge del venditore ambulante, e pertanto in caso di trasmissibilità non è dovuta per l'anno in corso una nuova tassa di concessione, sempre che le autorità competenti si limitino a rettificare l'intestazione della licenza già esistente. Non sono soggetti alla controindicata tassa i commercianti ambulanti di cui al n. 60 (lettera *c*) della presente tabella, i rivenditori ambulanti di giornali, i pescatori di mestiere.
131	N. 131 - Tab. *A* D L. 30-5-1947, n. 604 Art. 6 - Legge 26-1-1949, n. 10	Domanda per ottenere la autorizzazione ad effettuare l'importazione di merci estere, l'esportazione di merci nazionali, la compensazione o gli affari di reciprocità tra merci nazionali e merci estere .	500	Ordinario	La tassa è raddoppiata: 1) nei casi nei quali, come nelle compensazioni e negli affari di reciprocità, è contemporaneamente prevista un'esportazione ed un'importazione; 2) per le domande di proroghe o di modificazioni di autorizzazioni già ottenute. La tassa controindicata è dovuta nel caso di domanda collettiva, per ogni singola ditta elencata nella domanda medesima (art. 6 Legge 26 gennaio 1949, n. 10).
132	N. 68 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288 N. 132 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581	Carta di autorizzazione per raccogliere piante officinali (art. 1 della Legge 6 gennaio 1931, n. 99)	1000	Id.	Per piante officinali si intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo, comprese nell'elenco ufficiale, approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (art. 1, capoverso, della Legge 6 gennaio 1931, n. 99).

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 132	N. 132 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10				
133	N. 69 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288 N. 133 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 133 Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10	Autorizzazione prefettizia per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione di semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi (art. 1 Legge 18 giugno 1931, n. 987 e R. D. 12 ottobre 1933, n. 1700)	2.000	Ordinario	I produttori ed i vivaisti che abbiano ottenuta l'autorizzazione controindicata, possono vendere i loro prodotti o la loro merce anche sui pubblici mercati, sia direttamente che a mezzo di terze persone e con le norme di cui al regolamento 12 ottobre 1933, n. 1700 (art. 5, ultimo capoverso, della Legge 19 giugno 1931, n. 987).
134	N. 70 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 134 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 134 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10	Licenza del Ministero dell agricoltura e delle foreste per la produzione a scopo di commercio di materiale avicolo e cunicolo da riproduzione (art. 8 R.D L. 25 novembre 1937, numero 2298)	2.000	Id.	La licenza è personale e scade con la cessazione della azienda o col passaggio di essa ad altra ditta (ultimo capoverso dell'art 3 del regolamento 24 novembre 1938, n. 1824).
135	N. 71 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696 convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 135 - Tab. *A* R. D. L. 7-6-1946 n. 581 N. 135 Tab. *A*. D L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10	Autorizzazione della Camera di commercio per vendite straordinarie e di liquidazione (art 1 del R. D. L 19 gennaio 1939, n 294, convertito nella Legge 2 giugno 1939, n. 739)	2.000	Id.	Sono considerate vendite straordinarie o di liquidazione quelle forme di vendite al pubblico, con le quali un commerciante cerca di esitare in breve tempo tutte le proprie merci o gran parte di esse, presentando al pubblico la vendita come occasione particolarmente favorevole. Rientrano nelle predette forme di vendita anche le realizzazioni di attività già fallimentari effettuate ad opera di privati rilevatori (art. 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 294). Non è richiesta l'autorizzazione per la vendita di scampoli di tessuti o di rimanenze di magazzino, purchè siano presentati al pubblico come tali (art. 3 del decreto legge succitato).
136	Legge 29-3-1940, n. 218 e D. M. 31-1-1941 N. 136 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 136 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Autorizzazione annuale dell'Intendente di finanza alle ditte industriali e commerciali, nonchè agli esercenti di pubblici esercizi, a detenere macchine frigorifere o qualsiasi altro apparecchio atto alla produzione del freddo, da utilizzare per			L'autorizzazione dell'Intendente di finanza della provincia, in cui ha sede la ditta o l'esercizio, ha la durata di un anno dalla data del rilascio, e dev'essere annualmente rinnovata prima della scadenza. L'autorizzazione vale per i locali in essa dichiarati; è però ammesso, senza obbligo di pagamento di nuova tassa, ma previo consenso dell'Intendente di finanza e relativa menzione nell'autorizzazione già rilasciata, il trasferimento, nel corso del-

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 158		uso proprio:			l'anno, di una macchina od apparecchio da un locale ad un altro sempre appartenente allo stesso proprietario o detentore e sito nello stesso comune od in comune della stessa provincia (art. 6 della Legge 29 marzo 1940, n. 218). E' in facoltà del Ministero delle finanze concedere in determinati casi e sotto l'osservanza di particolari norme cautelative il beneficio di cui sopra, anche se l'apparecchio venga trasferito in locali non appartenenti allo stesso proprietario o detentore cui è intestata la licenza. Qualora la stessa ditta industriale o commerciale o lo stesso esercente abbia ottenuto licenza per la detenzione, per proprio uso, di più di una macchina od apparecchio nel medesimo stabilimento o locale od esercizio, la tassa controindicata è dovuta per intero per la macchina od apparecchio di maggiore potenza, mentre è ridotta a metà per le altre macchine od apparecchi di eguale o minore potenza. La potenza è rappresentata dal maggiore o minore numero di frigorifero-ore installate (art. 3 della legge succitata). La tassa annuale controndicata è ridotta a metà per le seguenti categorie, che utilizzano annualmente le macchine ed apparecchi frigoriferi per un periodo non superiore a sei mesi e che sono state determinate dal Ministro per le finanze, con decreto 31 gennaio 1941, a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 2 della Legge 29 marzo 1940, n. 218: 1) alberghi stagionali; 2) pubblici esercizi (bar, caffè, gelaterie, ristoranti ecc.) che hanno licenza stagionale di esercizio; 3) stagionatori e produttori di formaggio gorgonzola e formaggi a pasta molle in genere; 4) esercizi che provvedono esclusivamente alla macellazione e lavorazione di carni suine (norcinerie); 5) venditori ambulanti di gelati con licenza stagionale. La riduzione a metà della controindicata tassa annuale, compete anche alle seguenti categorie industriali e commerciali, determinate dal Ministro per le finanze a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 2 della Legge 29 marzo 1940, n. 218, a condizione che nella domanda, che — giusta l'art. 5 della detta Legge 29 marzo 1940 — sono tenute a presentare all'Intendenza di finanza competente per ottenere la prescritta autorizzazione per detenere macchine od apparecchi frigoriferi per uso proprio, dichiarino il periodo continuativo, non superiore a mesi sei, di utilizzazione delle macchine od apparecchi frigoriferi, ed alleghino alla stessa la quietanza modello 72-A rilasciata dal competente Ufficio del registro a prova dell'effettuato versamento della tassa di concessione governativa dovuta e di L. 50 per spese e diritti di suggellamento e di dissuggellamento per ogni macchina od apparecchio frigorifero: 1) grossisti provinciali per le zone di consumo di formaggi molli, burro, salame e baccalà;
		per macchine od apparecchi che producono fino a 350 frigorie ore	1.000	Ordinario	
		da 351 a 600 frigorie ore	2.000	Id.	
		da 601 a 1050 frigorie ore	3.000	Id.	
		da 1051 a 2400 frigorie ore	4.000	Id.	
		da 2401 a 3750 frigorie ore	6.000	Id.	
		da 3751 a 5000 frigorie ore	8.000	Id.	
		da 5001 a 7000 frigorie ore	10.000	Id.	
		da 7001 a 9000 frigorie ore	12.000	Id.	
		oltre 9000 frigorie ore	15.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 136					2) grossisti ed esportatori di frutta fresca (ciliege, pesche, ecc.) esclusi i commercianti di agrumi; 3) grossisti di birra; 4) concentratori di vini mosti; 5) esercenti gli stabilimenti enologici per la conservazione dei mosti e dei vini (comuni, fini e spumanti); 6) esercenti le principali fabbriche di spiriti di 2ª categoria (ricavati da vini, vinacce, cascami della vinificazione e frutta) e di grappa, nonchè i trasformatori di alcool per la fabbricazione di liquori, acquavite ed altre bevande alcooliche; 7) esercenti le seccherie di merluzzo; 8) esercenti industria chimica farmaceutica; 9) esercenti industria esplosivi; 10) esercenti industria profumi compresi i sintetici; 11) esercenti industria sieri e vaccini; 12) esercenti industria gas disciolti; 13) esercenti industria prodotti opero-terapici; 14) esercenti industria colle e gelatine; 15) esercenti dei caseifici industriali; 16) esercenti degli stabilimenti industriali di stagionatura di foraggi, diversi da quelli suindicati; 17) esercenti industria di salumifici; 18) esercenti industria della birra; 19) esercenti industria del malto; 20) esercenti industria delle bevande gassate; 21) esercenti industria delle fibre artificiali. E' esentata dal pagamento delle tasse controindicate la detenzione, per proprio uso, da parte di ditte industriali o commerciali, nonchè da parte di esercenti di pubblici esercizi, di macchine od apparecchi di riserva inattivi ed a tale uopo suggellati dagli Uffici tecnici erariali o dalla Guardia di finanza. Gli oneri relativi all'applicazione o rimozione dei suggelli sono a carico delle ditte od esercenti interessati (art. 4 della Legge 29 marzo 1940, n. 218).
		TITOLO IX **Proprietà industriale**			
137	Tab. *A* - R. D. 29-6-1939, n. 1127 N. 137 - Tab *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 137 Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Legge 19-5-1950, n. 367	Brevetti per invenzioni industriali 1) Per la domanda di brevetto principale	1.200	Ordinario	Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione (art. 29, 1° comma, del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127). Nel caso di decadenza del brevetto principale, che non importi decadenza del completivo, è dovuta, in seguito, per il brevetto completivo, alle scadenze, la tassa annuale stabilita per il brevetto principale (art. 45, capoverso, del succitato decreto). La tassa di domanda, la tassa annuale per il primo anno, la tassa di rilascio di completivo e quella per la stampa devono essere pagate prima del deposito della domanda. In caso di rigetto della domanda o di recesso della medesima prima che il brevetto sia stato rilasciato, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda.
		2) Per la domanda di brevetto completivo	2.000	Id.	
		3) Per la lettera di incarico	500	Id.	
		4) Per la pubblicazione e stampa delle descrizioni: *a*) se la descrizione non supera 10 pagine di scrittura od è di 10 pagine	3.000	Id.	
		b) se la descrizione supera 10 pagine di			

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 137		scrittura, ma non 20 od è di 20 pagine	6.000	Ordinario	Le tasse annuali successive a quelle del primo anno debbono essere pagate anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda. Trascorso questo termine di scadenza, il pagamento è ammesso nei mesi successivi con l'applicazione della sopratassa di cui al n. 7 controindicato. Possono pagarsi anticipatamente più tasse annuali. Ove il rilascio del brevetto avvenga in uno dei mesi corrispondenti a quello in cui è stata depositata la domanda, la tassa annuale e le altre eventualmente maturatesi nel frattempo scadono con la tassa immediatamente successiva. Lo stesso dicasi nel caso in cui il rilascio avvenga nei tre mesi precedenti o negli otto seguenti il mese anzidetto. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, una tassa annuale venga pagata incompletamente, o comunque irregolarmente l'Ufficio centrale dei brevetti può ammettere come utile l'integrazione e la regolarizzazione anche tardiva del pagamento (artt. 46, 47, 48 e 49 del decreto succitato). Salvo convenzione contraria, il trasferimento dei diritti derivanti dal brevetto importa nell'acquirente l'obbligo di pagare le relative tasse; e, se il trasferimento avvenga a favore di più persone, congiuntamente o per quote, tutte sono tenute solidalmente al pagamento di dette tasse (art. 20, capoverso, del succitato decreto). Per il mancato pagamento della tassa annuale entro sei mesi dalla scadenza si incorre nella decadenza del brevetto a termine dell'art. 55 del decreto succitato. La decadenza decorre dal compimento dell'ultimo anno pel quale sia stata pagata utilmente la tassa (art. 58 del riportato decreto). Possono essere esentati dal pagamento delle tasse annuali e di quelle di stampa coloro che dichiarino di accordare il libero godimento dell'invenzione ai cittadini e sudditi italiani (art. 50 del decreto succitato). Possono inoltre essere esentati dal pagamento della tassa di stampa coloro che dimostrino, con le modalità di cui all'articolo 44 del regolamento 5 febbraio 1940, n. 244, modificato dall'art. 2 della Legge 19 maggio 1950, n. 367, di essere in condizioni di indigenza (art. 51 del decreto succitato). Le tasse controindicate debbono essere versate sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro competente, oppure a mezzo di vaglia postale ordinario o telegrafico (artt. 37 e 38 del R.D. 5 febbraio 1940, n. 244, e successive modificazioni di cui al R.D. 31 ottobre 1942, n. 1849).
		c) se la descrizione supera 20 pagine di scrittura ma non 50 o è di 50 pagine	20.000	Id.	
		d) se la descrizione supera 50 pagine ma non 100 o è di 100 pagine	40.000	Id.	
		e) se la descrizione supera 100 pagine	80.000	Id.	
		5) Per la stampa dei disegni:			
		ogni tavola . .	1.000	Id.	
		6) Per mantenere in vigore il brevetto:			
		primo anno . .	600	Id.	
		secondo anno . .	1.200	Id.	
		terzo anno . . .	1.800	Id.	
		quarto anno .	2.500	Id.	
		quinto anno .	3.500	Id.	
		sesto anno	5.000	Id.	
		settimo anno	6.000	Id.	
		ottavo anno	7.000	Id.	
		nono anno .	8.000	Id.	
		decimo anno	10.000	Id.	
		undicesimo anno	12.000	Id.	
		dodicesimo anno	14.000	Id.	
		tredicesimo anno	17.000	Id.	
		quattordicesimo anno	20.000	Id.	
		quindicesimo anno	23.000	Id.	
		7) Per il ritardo nel pagamento della tassa annuale:			
		entro il primo trimestre	800	Id.	
		entro il secondo trimestre	2.500	Id.	
		8) Per il differimento della visione pubblica e della stampa delle descrizioni e dei disegni	1.000	Id.	
		9) Per il rilascio di brevetto completivo	3.000	Id.	
		10) Per il ricorso alla commissione dei ricorsi	1.000	Id.	
		11) Per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	1.500	Id.	
		12) Per il certificato .	300	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 137		13) Per l'estratto dei registri	200	Ordinario	
		14) Per l'autenticazione di copia di descrizione e disegni	300	Id.	
		15) Per il duplicato dello originale di brevetto	300	Id.	
138	R. D. 25-8-1940 n. 1411 N. 138 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946. n. 581 N. 138 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	A) Brevetto per modelli di utilità			Con una sola domanda può essere chiesto il brevetto per non più di cinquanta modelli o disegni purchè nell'insieme costituiscano un tutto od una serie omogenea (art. 6 del R. D. 25 agosto 1940, n. 1411). Il brevetto per modelli di utilità e il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano quattro anni dalla data di deposito della domanda (art. 9 del decreto succitato). Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilità ai sensi dell'art. 2 del decreto succitato, può essere chiesto contemporaneamente il brevetto tanto per modelli e disegni ornamentali, quanto per modelli di utilità, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo brevetto.
		1) per la domanda di brevetto	800	Id.	
		2) per il rilascio di brevetto:			
		se la tassa è pagata in unica soluzione	2.000	Id.	
		se la tassa è pagata in due rate:			
		a) rata per il primo biennio	1.000	Id.	
		b) rata per il secondo biennio	1.500	Id.	
		B) Brevetto per modelli e disegni ornamentali:			
		3) per la domanda di brevetto	500	Id.	
		4) per il rilascio di brevetto:			
		se la tassa è pagata in unica soluzione	1.000	Id.	
		se la tassa è pagata in due rate:			
		a) rata per il primo biennio	600	Id.	
		b) rata per il secondo biennio	700	Id.	
		5) per il rilascio di brevetto di un tutto o una serie omogenea di modelli o disegni a norma dell'art. 6 del R. D. 25 agosto 1940, n. 1411:			
		se la tassa è pagata in unica soluzione	2.000	Id.	
		se la tassa è pagata in due rate:			
		a) rata per il primo biennio	1.000	Id.	
		b) rata per il secondo biennio	1.500	Id.	
		C) Brevetto per modelli di utilità e brevetto per modelli e disegni ornamentali.			Per il pagamento delle tasse controindicate valgono le norme di cui al precedente n. 137, e cioè le norme stabilite agli articoli 46, 47, 48 e 49 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127. Nei riguardi dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali, il termine di sospensione dal pagamento delle tasse, indicato nel precedente n. 137, quando il
		6) per la lettera di incarico	500	Id.	
		7) per il ritardo nel pagamento della rata del			

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 138		secondo biennio:			pagamento della tassa di rilascio avvenga in forma rateale, è ridotto a due anni e la sospensione è ammessa nel solo caso di pagamento in tale forma (art 10, 2° comma, lettera *e*, del R.D. 25 agosto 1940, n. 1411). Possono beneficiare della sospensione dal pagamento della tassa del primo biennio coloro che dimostrino con le modalità di cui all'art. 42 del regolamento 31 ottobre 1941, n. 1354, modificato dall'art 2 della Legge 19 maggio 1950, n. 367, di essere in condizioni di indigenza. In caso di ritardo nel pagamento delle rate biennali della tassa di concessione governativa, è dovuta la sopratassa di cui al n. 7 controindicato. Per il mancato pagamento della rata biennale della tassa di concessione si incorre nella decadenza del brevetto dal compimento dell'ultimo biennio pel quale sia stata pagata utilmente la tassa (articolo 13, capoverso, del succitato decreto del 1940).
		entro il primo trimestre	300	Ordinario	
		entro il secondo trimestre	1.000	Id.	
		8) per il differimento della visione pubblica	1.000	Id.	
		9) per il ricorso alla commissione dei ricorsi	1.000	Id.	
		10) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritto di garanzia	1.000	Id.	
		11) per il certificato	300	Id.	
		12) per l'estratto dei registri	200	Id.	
		13) per l'autenticazione di copia di descrizione e disegni	300	Id.	
		14) per il duplicato dell'originale di brevetto	300	Id.	
139	R. D. 21-6-1942, n. 929 N. 139 Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 139 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	A) Brevetto per marchi d'impresa:			Per la classificazione dei generi di prodotti o merci si veda la tabella *C* allegata al R.D 21 giugno 1942, n. 929. I diritti di brevetto per marchio di impresa consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio per contraddistinguere i prodotti o le merci fabbricati o messi in commercio nel territorio dello Stato, o che sono introdotti nel territorio stesso per scopi commerciali. Tale facoltà esclusiva si estende anche all'impiego del marchio ai fini della pubblicità (art. del decreto succitato). Gli effetti del brevetto di primo deposito decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione, gli effetti di essa decorrono dalla scadenza del brevetto precedente. In ogni caso, il brevetto esplica effetto limitatamente al genere di prodotti o merci indicati nel brevetto stesso. Il brevetto dura venti anni a partire dalle decorrenze anzidette, salvo il caso di rinuncia del titolare (art. 4 del decreto succitato). La rinnovazione si effettua per periodi di venti anni su domanda da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del ventennio in corso, trascorso il quale il brevetto può essere rinnovato nei sei mesi successivi al mese di detta scadenza, con l'applicazione della sopratassa di cui al n. 14 controindicato (art. 5, 2° comma, decreto succitato). Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio (art. 27 del decreto succitato). Per la registrazione internazionale del marchio, oltre alle tasse stabilite dalle convenzioni internazionali, deve essere pagata la tassa di domanda (art. 36 del decreto succitato). La tassa di rilascio del brevetto di primo deposito o del brevetto di rinnova-
		1) per la domanda di brevetto di primo deposito	1.000	Id.	
		2) per il rilascio di brevetto di primo deposito o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di una sola classe, se la tassa è pagata in un'unica soluzione	3.500	Id.	
		3) per il rilascio di brevetto di primo deposito o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di una sola classe, se la tassa è invece pagata in due rate			
		a) rata per il primo decennio	1.800	Id.	
		b) rata per il secondo decennio	2.500	Id.	
		4) per il rilascio di brevetto di primo deposito o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di più classi, in aggiunta alla somma di cui al precedente n. 2 per ogni classe, oltre la prima, se la tassa è pagata in un'unica soluzione	2.000	Id.	
		5) per il rilascio di brevetti di primo deposito o di rinnovazione, riguardante generi di più classi, in aggiunta alla somma di cui al precedente n. 3 per ogni			

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 139		classe, oltre la prima, se la tassa è invece pagata in due rate:			zione può essere pagata o in unica soluzione o in due rate valevoli una per il primo decennio e l'altra per il secondo decennio di durata del brevetto (art. 37 del decreto succitato). La tassa di domanda e la tassa di rilascio del brevetto di primo deposito o la prima rata di quest'ultima devono essere pagate prima del deposito della domanda. Del pari, la tassa di rilascio del brevetto di rinnovazione, o la prima rata di essa deve essere pagata prima del deposito della relativa domanda. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che il brevetto sia stato rilasciato, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda (art. 38 del decreto succitato). La seconda rata della tassa di rilascio sia del brevetto di primo deposito, sia del brevetto di rinnovazione deve essere pagata anticipatamente entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda del brevetto di primo deposito. Trascorso questo termine di scadenza il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi, con l'applicazione della soprattassa di cui al n. 14 controindicato. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, una rata di tassa venga pagata incompletamente, o comunque irregolarmente, l'Ufficio centrale dei brevetti su istanza dell'interessato può ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento (articolo 40 del decreto succitato). Pel mancato pagamento entro 6 mesi dalla scadenza della seconda rata di tassa di rilascio del brevetto di primo deposito o di quello di rinnovazione, in caso di pagamento di tale tassa in due rate, si incorre nella decadenza del brevetto dal compimento del decennio pel quale sia stata pagata utilmente la tassa (art. 43 del decreto succitato). La nomina di uno o più mandatari qualora non sia fatta con separato atto, autentico od autenticato, può farsi con apposita lettera d'incarico soggetta al pagamento della tassa di cui al controindicato n. 13. Il mandato conferito con la lettera di incarico vale soltanto per l'oggetto in esso specificato e limitatamente ai rapporti con l'Ufficio centrale dei brevetti (art. 77 del decreto succitato). Il registro delle domande, quello dei brevetti, le domande e i relativi documenti sono pubblici. Chiunque può prendere visione ed ottenere, per certificato od estratto, notizia delle registrazioni, delle trascrizioni e delle annotazioni contenute nei registri nonchè copia delle domande e dei relativi documenti. Tali certificati o estratti, nonchè l'autenticazione di copie di atti o di documenti, sono soggetti al pagamento delle tasse di cui ai numeri 18, 19 e 20 (art. 79 del decreto succitato).
		a) rata per il primo decennio	1.000	Ordinario	
		b) rata per il secondo decennio	1.500	Id.	
		B) Brevetti per marchi collettivi:			
		6) per la domanda di brevetto di primo deposito	4.000	Id.	
		7) per il rilascio di brevetto di primo deposito o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di una o più classi, se la tassa è pagata in un'unica soluzione	10.000	Id.	
		8) per il rilascio di brevetto di primo deposito o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di una o più classi, se la tassa è invece pagata in due rate:			
		a) rata per il primo decennio	5.000	Id.	
		b) rata per il secondo decennio	7.000	Id.	
		C) Brevetti per marchi con effetto locale:			
		9) per la domanda di brevetto di primo deposito	1.000	Id.	
		10) per il rilascio di brevetto di primo deposito, o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di una o più classi, se la tassa è pagata in una unica soluzione	3.000	Id.	
		11) per il rilascio di brevetto di primo deposito o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di una o più classi, se la tassa è invece pagata in due rate:			
		a) rata per il primo decennio	1.500	Id.	
		b) rata per il secondo decennio	2.000	Id.	
		D) Marchi internazionali:			
		12) per la domanda di registrazione internazionale	8.000	Id.	
		E) Brevetti per marchi di impresa o per marchi collettivi, nazionali o internazionali.			

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 139		13) per la lettera d'incarico	500	Ordinario	
		14) per il ritardo nella rinnovazione del brevetto e per il ritardo nel pagamento della tassa di rilascio nel suo ammontare integrale o nell'ammontare delle sue rate, del brevetto di primo deposito o di rinnovazione:			
		a) entro il primo trimestre	800	Id.	
		b) entro il secondo trimestre	2.500	Id.	
		15) per il ricorso alla Commissione dei ricorsi	1.000	Id.	
		16) per la trascrizione di atto di trasferimento	1.500	Id.	
		17) per il certificato	300	Id.	
		18) per l'estratto dei registri	200	Id.	
		19) per la autenticazione di copia di marchio	300	Id.	
		20) per il duplicato dell'originale di brevetto	300	Id.	
140	Legge 16-6-1937, n. 1266 N. 140 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 140 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Marchio distintivo di vini pregiati di determinata origine (artt. 45 e 43, lettera *d*, della Legge 16 giugno 1937, numero 1266)	Le stesse tasse di cui al precedente numero 139	Id.	
141	R.D.L. 20-12-1937, n. 2213 N. 141 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 141 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Autorizzazione rilasciata dall'Istituto nazionale per il commercio estero agli esportatori, per riprodurre sulla carta intestata e su ogni altro titolo o documento commerciale il disegno del marchio nazionale obbligatorio per la esportazione della frutta fresca e secca, degli agrumi e degli ortaggi	500	Id.	La registrazione del marchio nazionale di esportazione e i trasferimenti del medesimo sono esenti da qualsiasi tassa o diritto (art. 2, capoverso, del R.D.L. 20 dicembre 1937, n. 2213). Sono anche esenti da ogni tassa o diritto le domande, i certificati, i verbali, gli atti di ogni genere e relative copie inerenti all'applicazione del marchio nazionale di esportazione (art. 8 del decreto succitato).
142	Legge 5-2-1934, n. 305 Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 142 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581. N. 142 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Domanda al competente Ufficio del saggio dei metalli preziosi da parte dei banchi ed altri commercianti in metalli preziosi grezzi e di coloro che intendono fabbricare direttamente in proprie officine o stabilimenti, o assumersi la responsabilità della lavorazione			Il marchio ha la durata di un anno, con decorrenza dal giorno del rilascio. La tassa viene liquidata in base al certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette comprovante il reddito per il quale la ditta interessata risulta iscritta nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, senza alcuna discriminazione. Sono esenti dall'obbligo del marchio e quindi dall'obbligo del pagamento della tassa (art. 9 della Legge 5 febbraio 1934, n. 305):

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 142		ovvero importare dall'estero oggetti contenenti platino, oro, argento, per il rilascio del marchio di cui alla Legge 5 febbraio 1934, n. 305:			1) i lavori in metalli preziosi per odontoiatria; 2) gli oggetti autentici di antichità; 3) gli oggetti e strumenti per usi industriali; 4) gli strumenti ed apparecchi di fisica e chimica; 5) gli oggetti preziosi di peso inferiore ad un grammo (gli oggetti comunemente venduti a paio si considerano per ogni paio come unità, sempre che la loro punzonatura sia tecnicamente possibile, art. 19 del regolamento approvato con R.D. 27 dicembre 1934, n. 2393); 6) i gioielli nei quali il valore delle pietre preziose, perle fini o di coltura, od il valore di altre materie fini applicate, superi di almeno 10 volte il valore del metallo (l'esenzione non si applica alle montature di gioielli poste in commercio senza pietre preziose o perle). Nel caso in cui il valore delle pietre preziose, perle fini o di coltura o di altre materie fini ad esse applicate diminuisca per le oscillazioni di prezzi del mercato, in guisa da scendere al disotto del decuplo del valore del metallo, bisognerà provvedere senza indugio, ed in ogni caso prima della messa in vendita dell'oggetto, alla applicazione sul metallo prezioso del marchio di identificazione (art. 20 del regolamento succitato); 7) le medaglie fabbricate dalla Zecca.
		a) per le ditte iscritte nei ruoli di ricchezza mobile per un reddito superiore a L. 20.000	3.000	Ordinario	
		b) per le ditte che non siano state iscritte nei ruoli di ricchezza mobile per un reddito superiore a L. 20.000	1.500	Id.	
		Rinnovazione annuale:			
		1) per le ditte di cui alla lettera *a*)	2.000	Id.	
		2) per le ditte di cui alla lettera *b*)	1.000	Id.	
		TITOLO X **Proprietà intellettuale**			
143	Legge 6-2-1942, n. 95, art. 2 N. 143 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 143 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Dichiarazione presentata all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica in ordine alla riserva di diritti su dischi fonografici o apparecchi analoghi, su fotografie o semplici documentari cinematografici, su progetti di lavoro dell'ingegneria o di altri lavori analoghi (articoli 77, 92 e 99 della Legge 22 aprile 1941, n. 633):			Nel caso di dichiarazione contenente, come oggetto della riserva, più di un disco o apparecchio, o più di una fotografia riproducenti un'unica opera, la tassa di lire 100 è dovuta per uno o più dischi, apparecchi o fotografie o progetti, fino ad un massimo di cinque. La dichiarazione deve essere accompagnata dalla ricevuta attestante il versamento della tassa controindicata sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro, concessioni governative, di Roma (artt. 2 e 7 della Legge 6 febbraio 1942, n. 95).
		per ogni disco o apparecchio, fotografia, documentario cinematografico o progetto tecnico . . .	100	Id.	
144	Legge 6-2-1942, n. 95, art. 3 N. 144 - Tab. *A*, R. D. L. 7-5-1946, n. 581 N. 144 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Istanza per la registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti dalla Legge sulla protezione del diritto di autore 22 aprile 1941, n. 633, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di			L'istanza deve essere accompagnata dalla ricevuta attestante il versamento della tassa controindicata sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro, concessioni governative, di Roma.

Numero d'ord.ne	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 144		divisione o di società relativi ai diritti medesimi (art. 104 della succitata Legge 22 aprile 1941, n. 633): per ogni registrazione . . .	300	Ordinario	
145	Legge 6-2-1942, n. 95, art. 4 N. 145 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581. N. 145 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604.	Istanza per prendere visione del registro pubblico generale, di cui all'art. 103 della Legge sulla protezione del diritto di autore del 22 aprile 1941, n. 633, e dei relativi documenti o per ottenere il rilascio di certificati, estratti copie: per ogni istanza .	200	Id.	Vale la stessa norma di cui al numero precedente. Il registro pubblico generale delle opere protette è tenuto dal competente Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica (art. 30 del regolamento 18 maggio 1942, n. 1369).
146	Legge 6-2-1942, n. 95, art. 4. N. 146 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581. N. 146 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604.	Istanza per le ricerche da effettuarsi dall'ufficio sul sopradetto registro pubblico generale: per ogni istanza . .	500	Id.	Vale la stessa norma di cui al numero precedente.
		TITOLO XI **Opere pubbliche e miniere**			
147	N. 60 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 N. 60 - Tab. *A*, alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 72 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288 N. 147 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 147 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128	Dichiarazione che una opera è di pubblica utilità (Legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni): se la spesa complessiva dell'opera è prevista in somma non maggiore di L. 50.000 se maggiore di L. 50 mila e non di 250 mila se maggiore di L. 250 mila e non di L. 1 milione se maggiore di L. 1 milione e non di L. 2 milioni per ogni milione o frazione di milione in più saranno dovute in aumento alle L. 9.000	 1.500 3.000 6.000 9.000 1.500	 Id. Id. Id. Id. Id.	La tassa si riferisce alle dichiarazioni di publica utilità fatte tanto con legge, quanto con decreto del Capo dello Stato, ministeriale o prefettizio; essa è pure dovuta ogni qual volta l'approvazione di progetti tecnici abbia anche efficacia di dichiarazione di pubblica utilità. La tassa deve essere liquidata sulla base dell'ammontare complessivo della spesa quale risulta all'atto dell'emanazione del provvedimento, tenendo conto di ogni eventuale aggiornamento. Non è dovuta tassa quando l'opera interessa esclusivamente lo Stato, oppure quando si tratta di opere che sono da considerarsi di pubblica utilità perchè obbligatorie per disposto di legge. Non è nemmeno dovuta la tassa sulle dichiarazioni di indifferibilità e di occupazione temporanea d'urgenza di immobili ai sensi dell'art. 71 della Legge 25 giugno 1865, n. 2359. I decreti di espropriazione e di occupazione dei fondi di cui agli artt. 30, 48 e 53 della citata Legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono sottoposti alla registrazione col pagamento delle tasse stabilite dalla Legge di registro, prima che ne vengano eseguite la trascrizione e la voltura nel catasto o nei libri censuari.
148	N. 61 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Alleg. *F*,	Decreto di proroga di concessioni per espropriazioni di utilità pubblica	500	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 148	R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 73 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288 N. 148 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 148 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604				
149	N. 62 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 149 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 149 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Decreto che autorizza la istituzione di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali (art. 38 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*)	500	Ordinario	
150	N. 63 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 150 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 150 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Decreto di proroga relativo alla concessione di che al numero precedente	300	Id.	
151	N. 64 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 151 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 151 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Decreto di omologazione dei progetti per costruzione e modificazione di argini e per altre opere idrauliche quando la spesa non sia ad esclusivo carico dello Stato (art. 57 della Legge 25 luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche) . . .	500	Id.	La tassa è dovuta per ogni decreto di omologazione, indipendentemente dal numero dei progetti omologati. Non è dovuta la tassa per i provvedimenti temporanei d'urgenza e per le opere eseguite da privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo. Per opera idraulica s'intende tecnicamente la protezione e difesa dei terreni circostanti dagli straripamenti dei corsi d'acqua pubblici in piena.
152	N. 65 - Tab. *A*, R.D.L. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749	Decreto di autorizzazione di rettilineamento e di nuove inalveazioni di fiumi e torrenti, rivi e scolatoi pubblici (art. 60 della Legge 25 luglio 1904, n. 523, sulle			Sono esenti dalla controindicata tassa le autorizzazioni di rettilineamento e di nuove inalveazioni di fiumi, date con leggi speciali, o con decreto ministeriale, in esecuzione della legge del bilancio.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 152	N. 152 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 152 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	opere idrauliche) . .	500	Ordinario	
153	N. 66 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 74 - R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 153 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 153 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Autorizzazione per impianti di condutture elettriche (artt. 108 e 113 del testo unico delle leggi sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 ed art. 78 delle istruzioni ministeriali dell'11 aprile 1936)	3.000	Id.	L'autorizzazione è necessaria tanto per le nuove opere, quanto per le varianti a quelle esistenti (art. 111 del testo unico controindicato). Quando la linea elettrica interessa il territorio di più provincie, e competenti a tale autorizzazione siano le prefetture, essa è data dai rispettivi Prefetti con unico provvedimento o con provvedimenti connessi col pagamento di un'unica tassa (art. 78 delle istruzioni ministeriali 11 aprile 1936). La tassa, che è dovuta anche per le autorizzazioni provvisorie date ai sensi dell'art. 113 del testo unico succitato, non va corrisposta ove detta autorizzazione diventi definitiva. Per gli impianti di condutture elettriche regolarmente autorizzati non è dovuta altra tassa sugli atti di sottomissione, consenso o benestare delle competenti autorità per l'attraversamento o l'appoggio sui beni indicati nell'art. 120 del citato testo unico.
154	N. 70 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 154 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 154 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128	Licenza per l'impianto di funicolari aeree, o teleferiche, destinate al trasporto di prodotti agrari, minerari e forestali e di qualsiasi altra industria rilasciata ai termini dell'art. 7, 1° comma, del regolamento approvato con R.D. 25 agosto 1908, n. 829	3.000	Id.	Se la concessione di impianti investe anche attraversamenti di strade statali o fiumi, canali, ecc. il consenso dato dalle autorità competenti è soggetto anche alla tassa di cui ai numeri 157 e 168 a seconda dei casi. Sono esenti dalla tassa controdistinta i palorci ed i piccoli impianti montani, di cui al decreto del Ministro dell'industria e commercio 12 dicembre 1935, numero 3584, a meno che non abbiano caratteristiche speciali da rendere — giusta il detto decreto — indispensabile la licenza. Quando i suddetti palorci o telefori siano destinati a trasporto di merci per località distanti fra loro, e siano formati da diversi tratti uno in prosecuzione dell'altro, sebbene non in linea retta, ma aventi ciascuno le caratteristiche stabilite dal succitato decreto ministeriale, sono soggetti alla licenza ed al pagamento della tassa controindicata, venendo a formare un tratto unico e dovendo essere considerati nel loro complesso.
155	N. 71 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 155 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 155 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Licenza di esercizio di una funicolare aerea o teleferica, rilasciata nel caso contemplato dal 3° comma dell'articolo 14 del regolamento del 25 agosto 1908, n. 829, e cioè quando la funicolare interessi corsi d'acqua strade, ferrovie ed altre opere pubbliche	4.000	Id.	La tassa stabilita dal presente numero è dovuta indipendentemente da quella per la licenza di impianto della teleferica o funicolare aerea.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 155	Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128				
156	N. 26 - Tab. *B*, Alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 157 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 157 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 4 - Legge 14-3-1952, n. 128	Licenza o mandato della competente autorità per fare opere o depositi, anche temporaneamente, sulle strade statali per stabilirvi nuovi accessi e nuove diramazioni ai fondi e fabbricati laterali, per costruzioni di abbeveratoi (artt. 2, 4 e 5 testo unico delle norme per la tutela della strada, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740)	1.500	Ordinario	La durata della licenza è determinata con criteri discrezionali dall'autorità competente, ma non può eccedere gli anni 29 (art. 8 del testo unico controindicato). Le licenze sono rinnovabili alla scadenza.
157	N. 27 - Tab. *B*, Alleg. *F* R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 153 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 158 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 4 - Legge 14-3-1952, n. 128	Autorizzazione per condurre le acque dei privati nei fossi delle strade statali, per occupare o attraversare le strade stesse con corsi di acqua, condutture, serbatoi di combustibili liquidi e con altri impianti e opere, ai sensi dell'art. 6 del testo unico sulle norme per la tutela della strada approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740	1.500	Id.	Alla stessa tassa è soggetto il preventivo consenso del Ministero per i lavori pubblici, per l'attuazione dell'impianto, sulla sede di strade statali, di nuove linee ferroviarie, tramviarie, teleferiche e telefoniche, ovvero di speciali tubazioni sotterranee destinate a servizio pubblico, nonchè il benestare del suddetto Ministero per l'attraversamento di strade ordinarie con qualcuno dei detti mezzi di comunicazione (art. 6, penultimo ed ultimo comma, del testo unico controindicato).
158	N. 35 - Tab. *B*, Alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 159 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 159 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 5 - Legge 14-3-1952, n. 128	Permesso per la ricerca di sostanze minerali (art. 4 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443)	10.000	Id.	Nei limiti dei terreni compresi in un permesso di ricerca può essere dato altro permesso di ricerca, ma per sostanze diverse (art. 11 del R.D. 29 luglio 1927, numero 1443); e per tale nuovo permesso deve essere corrisposta la controindicata tassa. Il permesso di ricerca non può accordarsi per durata superiore a tre anni; la proroga di tale termine importa il pagamento di una nuova tassa. La controindicata tassa tiene luogo dell'abolita imposta fissa di registro, di cui all'art. 5 del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443. I permessi di ricerca mineraria sono esenti da registrazione, ferma rimanendo la normale ordinaria tassazione delle convenzioni fra privati.
159	Art. 8 - R. D. 29-7-1927, n. 1543 Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 160 - Tab. *A*, R. D. 7-6-1946, n. 581 N. 160 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 4 - Legge 14-3-1952, n. 128	Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sostanze minerali (art. 8 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443): — per ogni trasferimento	24.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
160	N. 36 - Tab. *B*, Alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 161 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 161 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 5 - Legge 14-3-1952, n. 128	*Decreto per concessioni* minerarie (art. 18 R.D. 29 luglio 1927, n. 1443)	20.000	Ordinario	La controindicata tassa tiene luogo della abolita imposta fissa di registro, di cui all'art. 18 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443. I decreti di concessioni minerarie sono esenti da registrazione, ferma rimanendo la normale ordinaria tassazione delle convenzioni fra privati.
161	N. 37 - Tab. *B*, Alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 162 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 162 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 5 - Legge 14-3-1952, n. 128	Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione di miniere (articolo 27 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443) .	25.000	Id.	La controindicata tassa tiene luogo della abolita imposta fissa di registro, di cui all'art. 27 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443. Il trasferimento della concessione è esente da registrazione, ferma rimanendo la normale ordinaria tassazione delle convenzioni fra privati.
162	N. 38 - Tab. *B*, Alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 163 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 163 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128	Autorizzazione per la iscrizione di ipoteche sulle miniere e loro pertinenze ai sensi dell'art. 22, II comma, del R.D. 29 luglio 1927, numero 1443	1.000	Id.	Sono pertinenze delle miniere gli edifici, gli impianti fissi interni ed esterni, i pozzi, le gallerie, nonchè i macchinari, gli apparecchi, gli utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento del minerale. Sono considerati come mobili i minerali estratti, le provviste, gli arredi (art. 23 del decreto controindicato).
		TITOLO XII **Acque pubbliche**			
163	N. 76 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 164 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946 n. 581 N. 164 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Autorizzazione di cui agli artt. 95 e 98 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee	500	Id.	Sono escluse le acque termali minerarie e radioattive o comunque regolate da leggi speciali (art. 92 del testo unico contro indicato). L'autorizzazione per la ricerca di acque sotterranee non può essere data per un tempo superiore ad un anno, ma può essere prorogata una o più volte per ulteriori periodi di sei mesi (art. 100, primo capoverso, del testo unico controindicato). La proroga importa il pagamento della tassa controindicata.
164	N. 77 - Tab. *A* R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 165 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581	Nulla osta dell'autorità competente per la cessione dell'autorizzazione a fare assaggi e ricerche di acque sotterranee (art. 100, 2° capoverso, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con			La proroga importa il pagamento della tassa controindicata.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 164	N. 165 - Tab. *A*. D. L. 30-5-1947, n 604	R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775)	500	Ordinario	
165	N. 67 - Tab. *A*, Alleg. *F*. R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 166 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 166 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128	Concessione di derivare acque pubbliche e stabilire sulle medesime molini od altri opifici non natanti, di derivare acque da canali demaniali (testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775):			Alla tassa controindicata sono altresì soggetti i decreti di variante a preesistenti derivazioni. Non sono però decreti di variante quelli che vengono emanati dal Ministero dei lavori pubblici in sede di approvazione dei certificati di collaudo per stabilire le precise caratteristiche della utenza attuata rispetto a quella autorizzata con gli atti di concessione, quando le varianti stiano nei limiti riconosciuti ammissibili e perciò non si faccia luogo ad una nuova concessione con tutte le forme prescritte e con nuovo disciplinare. Per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e derivazione delle acque il decreto di concessione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità per tutti i lavori ed impianti occorrenti alla costruzione ed esercizio, compresi i canali primari e secondari di irrigazione, i collettori di bonifica, le condotte principali di acqua potabile e le linee di trasmissione dell'energia elettrica (art. 33, 1° comma, del testo unico controindicato) ed è di conseguenza assoggettato anche alla tassa di concessione governativa di cui al n. 147. La tassa controindicata deve essere corrisposta pure per le autorizzazioni provvisorie rilasciate dall'Ufficio del Genio civile per le piccole derivazioni, ai sensi dell'art. 13 del testo unico controindicato, nonchè per le licenze rilasciate dallo stesso Genio Civile, a' termini dell'art. 56 del detto testo unico, per le licenze annuali per l'attingimento di acque pubbliche a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini e per le derivazioni a scopo di piscicoltura non eccedenti il quantitativo di litri 10 al minuto secondo. Nessuna tassa di concessione governativa è dovuta sui decreti di riconoscimento del diritto a derivare acque pubbliche.
		se il canone annuo non supera L. 1.000	600	Id.	
		se supera L. 1.000 e non L. 3.000	1.000	Id.	
		se supera L. 3.000 e non L. 5.000 .	1.200	Id.	
		se supera L. 5.000 e non L. 10.000 .	2.000	Id.	
		se supera L. 10.000 e non L. 50.000 .	4.000	Id.	
		per ogni lire 10.000 o frazione di lire 10.000 in più saranno dovute oltre le lire 4.000 .	1.000	Id.	
166	N. 67 - Tab. *A*, Alleg. *F*. R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 167 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 167 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128	Concessione o licenza di occupare tratti di spiaggia di laghi (articolo 6 del regolamento per la vigilanza e per la concessione delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze approvate con R.D. 1° dicembre 1895, n. 726):			Le concessioni, quando l'annuo canone non oltrepassa L. 1000 e la durata non eccede i sei anni, sono di competenza dell'ingegnere capo del Genio Civile o del Magistrato delle acque pel territorio di sua giurisdizione. Quando il canone e la durata sono maggiori, la facoltà di decretare la concessione è riservata al Ministero delle finanze. Le licenze si accordano per le occupazioni che non oltrepassino il termine di un anno, sono rinnovabili e sono di competenza dell'ingegnere capo del Genio Civile (art. 6 del regolamento 1° dicembre 1895, n. 726, integrato dal R.D. 19 novembre 1921, n. 1688, ed art. 27 dello stesso regolamento). Le domande per variazione di uso delle
		se il canone annuo non supera L. 1.000	600	Id.	
		se supera L. 1.000 e non L. 3.000	1.000	Id.	
		se supera L. 3.000 e non L. 5.000 .	1.200	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 166		se supera L. 5.000 e non L. 10.000	2.000	Ordinario	aree concesse sono considerate come domande nuove, se riguardano anche le rinnovazioni della concessione ed importano, pertanto, il pagamento della controindicata tassa (art. 11 del succitato regolamento del 1895).
		se supera L. 10.000 e non L. 50.000	4.000	Id.	Può essere tollerato, senza bisogno di autorizzazione, il collocamento di tende o di ripari pei bagnanti, purchè tali apparecchi siano tolti ed asportati dopo il bagno (art. 28 del succitato regolamento).
		per ogni lire 10.000 o frazione di lire 10.000 in più saranno dovute oltre le L. 4.000 .	1.000	Id.	
167	N. 72 - Tab. *A*, R.D.L. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 168 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 168 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128	Permesso per l'esecuzione delle opere e per gli atti di cui all'articolo 97 (lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *m*, *n*) della Legge 25 giugno 1904, n. 523, sulle opere idrauliche, ed all'art. 217 (lettere *a*, *b*, *c*, *f*) del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 .	1.000	Id.	Le opere e gli atti controindicati sono i seguenti: 1) art. 97 della Legge 25 giugno 1904, n. 523, lettere: *a*) formazione di pennelli chiusi ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei ponti natanti e ponti di barche; *b*) formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale; *c*) dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie; *d*) piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda quando si trovino a fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti; *e*) formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazioni ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti; *m*) estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, fatta eccezione per quelle località ove per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati; *n*) occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, scavamenti lungo le spiagge dei laghi che possano promuovere il deperimento o recare pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, ed estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa si suole praticare senza speciale autorizzazione. 2) art. 217 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, lettere: *a*) conversione delle chiuse temporanee di derivazioni di acque pubbliche in chiuse permanenti, quantunque instabili, ed alterazione del modo di loro primitiva costruzione; *b*) variazioni della posizione, struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse instabili; *c*) scavamenti nei ghiareti dei fiumi e torrenti per canali d'invito alle derivazioni, eccettuati quelli che per invalsa consuetudine si praticano senza permesso dell'Autorità amministrativa;

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 167					*f*) ricostruzione, ancorchè senza variazione di posizione e forma delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di botti sotteranee od altre opere attinenti alle derivazioni esistenti nelle acque pubbliche.
168	N. 73 - Tab. *A*, R.D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 169 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 169 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128	Autorizzazione per l'occupazione o per l'attraversamento con condutture degli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale (art. 93 della Legge 25 giugno 1904, n. 523) e per l'esecuzione delle opere indicate nell'art. 98 (lett. *e*) della suindicata Legge sulle opere idrauliche del 1904 e nell'art. 217 (lettere *d*, *e*, *g*, *h*) del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici	2.000	Ordinario	Le opere controindicate sono le seguenti: 1) art. 98 della Legge 25 giugno 1904, n. 523, lettera: *e*) costruzione di nuove chiaviche di scolo attraverso gli argini ed annullamento delle esistenti. 2) art. 217 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, lettere: *d*) conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazioni in chiuse stabili; *e*) variazioni nella forma e nella posizione così delle bocche di derivazione come delle chiuse stabili ed ogni innovazione tendente ad aumentare l'altezza di queste e le innovazioni intorno alle altre opere di stabile struttura che servono alla derivazione di acque pubbliche od all'esercizio dei molini od altri opifici su di esse stabiliti; *g*) nuove costruzioni nell'alveo dei pubblici corsi e baie d'acqua di chiuse ed altre opere stabili per le derivazioni di botti sotterranee, nonchè le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti; *h*) opere alle sponde dei pubblici corsi di acqua che possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni o della restituzione delle acque derivate.
169	N. 74 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 170 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 170 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128	Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesci di importanza economica, ai termini ed agli effetti dell'art. 11 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 2 del R.D. 11 aprile 1938, n. 1183 . . .	2.000	Id.	L'autorizzazione importa anche la esclusività della pesca, che può essere concessa per la durata di anni quindici.
		TITOLO XIII **Spiaggia e lido del mare**			
170	N. 75 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935. n. 1749 N. 171 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581	Concessione, ai sensi degli artt. 36, 52, 58 e 59 del Codice della navigazione, per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali marittimi di cui all'art. 28 dello stesso Codice: per un tempo non maggiore di un anno	500	Id.	Sono beni del demanio marittimo: *a*) il lido, la spiaggia, i porti, le rade; *b*) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini d'acqua salata che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare; *c*) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo. La controindicata tassa è anche dovuta sulle autorizzazioni al subingresso nella

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 170	N. 171 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	per un tempo maggiore di un anno e non di 5 anni	1.000	Ordinario	concessione (art. 46 del Codice della navigazione).
		per un tempo maggiore di 5 anni e non di 10 anni	1.500	Id.	
		per un tempo maggiore di 10 anni e non di 20 anni	3.000	Id.	
		per un tempo maggiore di 20 anni e per occupazione permanente	5.000	Id.	
171	N. 76 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 172 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 172 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Licenza per l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia o altri materiali, nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale. ai sensi dell'art. 51 del Codice della navigazione	500	Id.	La tassa non è dovuta per la estrazione di sabbia e di ghiaia fatta nell'interesse diretto di un proprietario di fabbricati o di terreni per lavori murari ed agricoli dei medesimi, sempre che la quantità asportata non ecceda i 50 metri cubi.
		TITOLO XIV **Servizi di trasporto terrestri, fluviali, lacuali e marittimi**			
172	Art. 2 - R. D. L. 25-11-1935, n. 2223 N. 78 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942. n. 696, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288 N. 173 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 173 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128	Licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate ai sensi degli artt. 1, 2, 4 e 7 della Legge 20 giugno 1935, n. 1349, per servizi di autotrasporto di merci: per ogni autoveicolo, comprese le appendici e per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, cui si riferisce la licenza, autorizzazione o concessione:			La controindicata tassa è anche dovuta per i noleggi di automobili per trasporto di merci senza conducente. Nel caso di passaggio di proprietà di un autoveicolo già munito di licenza od autorizzazione per trasporto di merci, il nuovo proprietario per poter effettuare il trasporto di merci con detto autoveicolo deve munirsi di altra apposita licenza od autorizzazione, col relativo pagamento della tassa. Una nuova licenza di trasporto merci, col conseguente pagamento della tassa, occorre anche nel caso di cambiamento di residenza da provincia a provincia del proprietario dell'autoveicolo. Sono esonerati dalle tasse controindicate, giusta l'art. 3 del R.D.L. 25 novembre 1935, n. 2223: *a*) gli autoveicoli di proprietà delle persone indicate nell'art. 12, n. 1 e 2, del R.D. 28 giugno 1866, n. 3022, e cioè di proprietà: 1) del Capo dello Stato; 2) dei rappresentanti e degli agenti delle potenze estere, salvo che siano cittadini italiani o naturalizzati, e semprechè esista reciprocità di trattamento negli Stati, dai quali essi agenti dipendono; *b*) gli autoveicoli adibiti al trasporto di merci, in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, purchè siano condotti da militari ed agenti, sia in divisa, sia muniti di apposito distintivo facilmente riconoscibile; *c*) gli autoveicoli esclusivamente de-
		della portata fino a Kg. 100	1.000	Id.	
		della portata fino a q. 10	2.000	Id.	
		della portata fino a q. 35	3.000	Id.	
		della portata oltre q. 35	4.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 172					stinati al servizio di estinzione degli incendi; *d*) gli autoveicoli di proprietà delle Amministrazioni dello Stato, destinati esclusivamente al trasporto di merci necessarie per il normale svolgimento delle attività ad esse demandate; *e*) gli autofurgoni, adibiti al trasporto degli effetti e pacchi postali, nell'ambito dei comuni; *f*) gli autocarri, attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali, e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di merci e che a giudizio insindacabile del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concesione), siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi di opera; *g*) gli autofurgoni, destinati al trasporto di salme; *h*) le autovetture e le motocarrozzette destinate ad uso privato, per trasporto di persone allorchè trasportino occasionalmente merci per conto esclusivo del proprietario; *i*) gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di bagagli, pacchi agricoli e merci a collettame in servizio di collegamento con le ferrovie e tranvie, e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli.
173	Art. 8 - Legge 14-3-1952, n. 128	Concessione, tanto se provvisoria che definitiva, di esercizio di servizi pubblici di linee automobilistiche per il trasporto di persone:			Il concessionario è tenuto ad esibire allo Ispettorato della motorizzazione civile, che provvede alla concessione, la quietanza modello 72-*A*, ovvero l'attestazione del versamento effettuato sul conto corrente postale intestato all'Ufficio del registro, comprovante il pagamento della tassa controindicata. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il tributo, per mantenere in vigore l'autorizzazione.
		tassa di rilascio per chilometro-linea . .	500	Ordinario	
		tassa annuale (nel caso che la concessione abbia validità superiore ad un anno) per chilometro-linea .	500	Id.	
174	N. 68 - Tab. *A*, R.D.L. 30-12-1923. n. 3279	Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di linea di navigazione			

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 174	Art. 3 - Alleg. *F*, R.D L. 26-9-1935, n. 1749 N. 79 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 174 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 174 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128	interna per trasporto di persone o di cose, ai sensi dell'art. 225, 1° comma, del Codice della navigazione . . .	6.000	Ordinario	
175	N. 80 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 175 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 175 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128	Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici, ai sensi dell'articolo 225, 2° comma, del Codice della navigazione	4.000	Id.	
176	N. 81 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 176 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 176 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128	Autorizzazione per l'esercizio di servizi di navigazione interna di trasporto di rimorchio o di traino, non compresi nei numeri precedenti, ai sensi dell'art. 226 del Codice della navigazione . .	2.000	Id.	
177	N. 82 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 177 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 177 Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128	Autorizzazione al trasporto od al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazione apposta dall'ufficio d'iscrizione sulla licenza di navigazione, ai sensi dell'art. 227 del Codice della navigazione	2.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
178	N. 69 - Tab. *A*, R.D.L. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Allog. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 178 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 178 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128	Licenza per eseguire il trasporto di legnami a galla (art. 64 testo unico delle disposizioni di leggi sulla navigazione interna e sulla fluitazione, 11 luglio 1913, n. 959): *a*) in tronchi sciolti: sulle acque di torrenti e rivi sui fiumi, canali e laghi *b*) annodati e con zattere . . .	 1.000 1.600 2.000	 Ordinario Id. Id.	Quando con un solo decreto si autorizza la fluitazione degli stessi legnami per un tratto del fiume o torrente a tronchi sciolti, e per l'altro tratto a tronchi annodati o con zattere, la tassa da corrispondere è quella maggiore di L. 2000.
179	N. 83 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 693, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288 N. 179 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 179 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128	Abilitazione delle navi alla navigazione: *a*) con atto di nazionalità (art. 150 del Codice della navigazione) *b*) con passavanti provvisorio (art. 152 del Codice della navigazione) *c*) con licenza per le navi minori o galleggianti (art. 153 del Codice della navigazione)	 3.000 1.500 1.500	 Id. Id. Id.	La controindicata tassa è anche dovuta ogni qualvolta gli atti di abilitazione delle navi alla navigazione debbono essere rinnovati (artt. 151 e 154 del Codice della navigazione). Per il rilascio dell'atto di nazionalità o del passavanti provvisorio alle navi maggiori e per il rilascio della licenza alle navi minori ed ai galleggianti non sono dovuti i diritti di cui agli artt. 31 a 34 e 42 della Legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti riguardanti la marina mercantile, modificata dal R.D. 22 marzo 1923, n. 830.
180	N. 89-*ter* - Tabella R.D.L. 4-10-1434, n. 1628 Art. 3 - Allog. *F*. R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 180 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 180 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 14-3-1952 n. 128	Certificato di immatricolazione degli aeromobili nel registro nazionale aeronautico ed attestazione dell'iscrizione degli alianti libratori nel registro matricolare (art. 755 del Codice della navigazione)	750	Con marche	Sono esenti dalla controindicata tassa le immatricolazioni degli aeromobili di proprietà delo Stato.
181	N. 89 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Allog. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 181 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 181 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128	Certificato di navigabilità per aeromobili e certificato di collaudo per alianti libratori (articolo 764 del Codice della navigazione) . vidimazione di detti certificati (art. 766 del Codice della navigazione)	1.500 450	Ordinario Con marche	Sono esenti dalla tassa i certificati di navigabilità degli aeromobili dello Stato.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
182	N. 89-*bis* - Tabella R.D.L. 4-10-1934, n. 1628 Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 Art. 182 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 182 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10	Permesso di eseguire voli turistici con trasporto di passeggeri a pagamento (artt. 9 e 10 del R.D.L. 18 ottobre 1933, n. 3176)	1.000	Con marche	
183	N. 84 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 84 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 183 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 183 - Tab. *A*, D. L. 30-6-1947, n. 604 Art. 1, n. 183 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 1, n. 183 - Legge 14-3-1952, n. 128	Rilascio e vidimazione annuale di patenti di abilitazione a condurre: *a*) automobili (patente di 1° grado) *b*) automobili (patente di 2° e 3° grado), motocarrozzette, furgoncini e motoscafi	 2.000 1.000	 Id. Id.	La vidimazione annuale deve essere effettuata non oltre il febbraio dell'anno cui si riferisce. Tale vidimazione peraltro non è obbligatoria per coloro che non intendano usufruire della patente nell'anno. Gli stranieri conducenti di automobilili, decorso il termine stabilito dall'Ufficio doganale nel certificato di circolazione provvisorio, debbono munirsi della patente di abilitazione (art. 102, 5° comma, del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740). La patente di 3° grado regolarmente vidimata è valida nel corso dell'anno a condurre anche autoveicoli per i quali sia richiesta patente di grado inferiore, senza il pagamento della tassa di concessione governativa stabilita per questa ultima. Le marche devono applicarsi sulle patenti di abilitazione ed annullarsi col bollo a calendario a cura delle sedi provinciali dell'A.C.I. per le patenti di automobili, motocarrozzette e furgoncini e degli organi competenti al rilascio per le patenti di motoscafi.
184	N. 85 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 184 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 184 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128	Autorizzazione dell'Autorità politica ai sensi dell'art. 27 del testo *unico delle leggi sulle* tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, per il trasporto di persone su autocarri: per il primo giorno di validità di ciascun permesso per ogni giorno di ulteriore validità . .	 1.000 500	 Id. Id.	Il permesso non può avere una durata superiore a 5 giorni. Le marche devono essere annullate col timbro d'ufficio.
185	N. 86 - Tab. *A*, R D. 30-12-1923, n. 3279	Permesso rilasciato dall'Ispettorato compartimentale della motoriz-			Il permesso non può avere una durata superiore ai 5 giorni. Le marche devono essere annullate con

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 185	Art- 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 185 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 185 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128	zazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi dell'art. 34 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici regolarmente concessi od autorizzati con o senza l'onere del servizio postale:			timbro a data o a perforatore a cura dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concesione.
		per il primo giorno di ciascun permesso .	1.000	Con marche	
		per ogni giorno di ulteriore validità	500	Id.	
186	Artt. 37 e 38 della Legge 23-7-1896, n. 318, modificati dal R. D. 7-6-1923, n. 1352 N. 186 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 186 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128	Spedizioni di titoli professionali marittimi:			Per le promozioni da un grado all'altro, di cui ai numeri 2 a 11 controindicati, deve essere corrisposta la differenza fra le tasse fissate per i due titoli professionali. Su qualsiasi atto sostitutivo del titolo originale, rilasciato in caso di smarrimento di quest'ultimo, è dovuta la tassa di L. 400. L'autorizzazione di marconista di cui al n. 9 viene rilasciata dalla Marina mercantile a chi è già provvisto del certificato di radiotelegrafista di cui al successivo n. 194.
		1) Patente di capitano superiore di lungo corso (art. 249 del regolamento al Codice della navigazione approvato con D.P. 15 febbraio 1952, n. 128)	2.000	Ordinario	
		2) Patente di capitano di lungo corso (articolo 248 del regolamento citato)	1.600	Id.	
		3) Abilitazione di ingegnere navale (articolo 277 del regolamento citato)	1.600	Id.	
		4) Abilitazione di costruttore navale (articolo 278 del regolamento citato)	1.600	Id.	
		5) Abilitazione all'imbarco come medico di bordo (art. 433 del regolamento citato)	1.600	Id.	
		6) Patente di capitano di gran cabotaggio (art. 531 del regolamento citato)	1.200	Id.	
		7) Patente di costruttore navale di seconda classe (art. 531 del regolamento citato)	1.200	Id.	
		8) Abilitazione di perito stazzatore (art. 306 del regolamento citato)	1.200	Id.	
		9) Autorizzazione di marconista (art. 433 del regolamento citato)	1.200	Id.	
		10) Abilitazione di padrone marittimo per il traffico (art. 253 del regolamento citato)	800	Id.	
		11) Abilitazione di			

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 186		aspirante capitano di lungo corso (art. 250 del regolamento citato)	800	Ordinario	
		12) Abilitazione di marinaio autorizzato al piccolo traffico (articolo 256 del regolamento citato)	600	Id.	
		13) Abilitazione di marinaio alla pesca mediterranea (art. 257 del regolamento citato)	600	Id.	
		14) Abilitazione di capobarca per il traffico nello Stato (articolo 259 del regolamento citato)	400	Id.	
		15) Abilitazione di capobarca per il traffico locale (art. 260 del regolamento citato)	400	Id.	
		16) Abilitazione di capobarca per la pesca costiera (art. 261 del regolamento citato)	400	Id.	
	Artt. 1, 2 e 3 - Legge 23-1-1941, n. 51	17) Patente di capitano di macchina (articolo 266 del regolamento citato)	1.600	Id.	
		18) Abilitazione di meccanico navale di prima classe (art. 270 del regolamento citato)	1.000	Id.	
		19) Abilitazione di meccanico navale di seconda classe per motonavi (art. 271 del regolamento citato)	800	Id.	
		20) Titolo di motorista abilitato (art. 273 del regolamento citato)	600	Id.	
		21) Abilitazione di marinaio motorista (articolo 274 del regolamento citato)	600	Id.	
		22) Abilitazione di fuochista autorizzato (art. 272 del regolamento citato)	600	Id.	
187	Legge 13 - 2 - 1941, n. 223 N. 187 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 187 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Diploma di comandante superiore di aeromobile (Legge 13 febbraio 1941, n. 223)	600	Id.	
188	N. 87 - Tabella, R. D. L. 29-12-1926, n. 2191, (art. 1)	Brevetto di pilota civile (regolamento 11 gennaio 1925, n. 356, modi-			

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 188	Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 188 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 188 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	ficato dai RR. DD. 11 aprile 1932, n. 998; 18 dicembre 1933, n. 2348 e 25 marzo 1935, n. 790), di aeroplano o di idrovolante:			
		a) di terzo grado o per pilota di velivolo per trasporti pubblici .	400	Ordinario	
		b) di 1° e 2° grado .	300	Id.	
189	N. 87-bis - Tabella, R.D.L. 4-10-1934, n. 1628 Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 189 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 189 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Brevetto di ufficiale di rotta (art. 230 del succitato regolamento del 1925, modificato dal R. D. 13 maggio 1928, numero 1555):			
		a) 1ª classe . . .	400	Id.	
		b) 2ª classe	300	Id.	
190	N. 87-ter - Tabella, R.D.L. 29-12-1926, n. 2191 (art. 1) Art. 3 - Alleg. *F*, R.D L. 26-9-1935, n. 1749 N. 190 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 190 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Brevetto (artt. 211 a 229 del succitato regolamento del 1925):			
		1) per dirigibile:			
		a) per pilota di dirigibile di 3ª classe .	400	Id.	
		b) per pilota di dirigibile di 2ª classe .	500	Id.	
		c) per pilota di dirigibile di 1ª classe	600	Id.	
		2) per aerostato .	300	Id.	
191	N. 87-quater - Tabella, R. D. L. 4-10-1934, n. 1628 Art. 3 - Alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 191 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 191 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Brevetto di motorista di aeromobile e di radioelettricista di aeromobile (radiotelegrafista di 1ª e 2ª classe e radio telefonista) art. 233 e seguenti regolamento 11 gennaio 1925, n. 356, modificato dagli artt. 2 e 3 del R.D. 10 ottobre 1935, n. 2191	300	Id.	
192	N. 88 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Alleg. *F*, R. D L. 26-9-1935, n. 1749 N. 192 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 192 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Licenza di esercizio di aeronavigazione per pilota di aeroplano, idrovolante, dirigibile e aerostato, e per ufficiale di rotta (artt. 191 e 192 del succitato regolamento del 1925, modificato dal R. D. 25 marzo 1935, n. 790) . .	500	Id.	
		vidimazione annuale della licenza . . .	300	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
193	N. 88-bis - Tabella R. D. L. 4-10-1934, n. 1628 Art. 3 - Alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 193 - Tab. *A*, R. D L. 7-6-1946, n. 581 N. 193 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Licenza di esercizio per motorista di aeromobile o per radioelettricista di aeromobile (radiotelegrafista di 1ª e 2ª classe o radiotelefonista) art. 192 del succitato regolamento del 1925, modificato dal R. D. 25 marzo 1935, n. 790	400	Ordinario	
		vidimazione annuale della detta licenza	200	Id.	
194	Legge 6-2-1942, n. 128, (art. 2) e regolam. 17-7-1942, n. 1003, (artt. 13 e 15) N. 194 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 194 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Certificato di cui all'art. 1 della Legge 6 febbraio 1942, n. 128, rilasciato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il disimpegno del servizio radiotelegrafico e radiotelefonico sulle navi mercantili italiane e straniere:			
		per il rilascio	200	Id	
		per la rinnovazione in caso di smarrimento	400	Id.	
195	Art. 12 - R. D. 8-8-1941, n. 992 N. 195 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 195 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Certificato di cui all'art. 1 del R.D. 8 agosto 1941, n. 992, rilasciato dal Ministero delle poste e telecomunicazioni per l'abilitazione al servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili:			
		a) per il rilascio	200	Id.	
		b) per la rinnovazione in caso di smarrimento	400	Id.	
		TITOLO XV **Cassa Depositi e Prestiti - Istituti di Previdenza e Debito Pubblico.**			
196	N. 78 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 196 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 196 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Domande di prestiti rivolte alla Cassa depositi e prestiti e agli Istituti di previdenza di cui al D. L. 1 settembre 1947, n. 883, da provincie, comuni e loro consorzi e da qualunque altro ente o consorzio:			La tassa controindicata va applicata: 1) alle istanze per concessioni di mutui; 2) alle istanze per inversione di mutui per mutamento di scopo; 3) alle istanze per trasformazione ed unificazione di mutui già contratti. La tassa sulle domande è sempre dovuta, anche quando l'ente mutuatario goda della esenzione da ogni tassa, compresa quella di concessione governativa sul provvedimento di concessione del mutuo. La tassa non è dovuta sulle istanze per pagamenti di rate sui mutui, e sulle istanze di riduzioni o prolungamento di periodo di ammortamento, oppure di rinunzia.
		per domande di prestito di somme fino a L. 50.000	500	Id.	
		per domande di prestito di somme superiori a L. 50.000 ma non a L. 100.000 . . .	1.000	Id.	
		per domande di prestito di somme superiori a L. 100.000 . . .	2.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
197	N. 77 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 197 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 197 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Provvedimenti di concessione di prestito agli enti, di che al precedente numero, da parte della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza di cui al D. L. 1° settembre 1947, n. 883: per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire del prestito concesso	20	Ordinario	
198	N. 79 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 198 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 198 - Tab. *A*. D. L. 30-5-1947, n. 604	Provvedimento di trasformazione ed unificazione dei debiti già contratti con la Cassa depositi e prestiti e con gli Istituti di previdenza di cui al D.L. 1° settembre 1947, n. 883, da provincie, comuni ed altri enti	500	Id.	
199	Art. 4 - R. D. 31 dicembre 1923, n. 2940 N. 85 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696 convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288 N. 199 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 199 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Atti e certificati che la Amministrazione della Cassa depositi e prestiti per il servizio dei depositi rilascia su domanda degli aventi diritto: *a*) per il primo foglio *b*) per ogni foglio in più occorrente	 100 50	 Con marche Id.	
200	N. 86 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288 N. 200 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 200 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Ricevute di titoli di rendita presentati all'Amministrazione del Debito pubblico per tramutamenti, annotazioni, ed altre operazioni da eseguirsi presso la stessa Amministrazione: per ogni titolo di rendita depositato	50	Ordinario	La tassa va corrisposta per tutte le operazioni volontariamente richieste dalle parti. Trattandosi di depositi di titoli per essere annotati di vincolo o di ipoteca mediante semplice dichiarazione nei registri del Debito pubblico, sono riscosse, oltre le tasse per le ricevute indicate nel presente numero, anche quelle stabilite dalla tariffa annessa alla Legge di registro. Sono soggetti alla controindicata tassa: 1) i certificati di usufrutto, a meno che non si presentino insieme col certificato di iscrizione, dovendosi in tal caso riscuotere una sola tassa, o non vengano prodotti soltanto per il pagamento delle rate; 2) le ricevute dei titoli di rendita, costituenti la cauzione degli impiegati, presentati per le annotazioni di vincolo o svincolo; 3) le ricevute dei titoli di rendita, presentati per essere annotati di ipoteca a garanzia di gestioni esattoriali;

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 200					4) la rinnovazione dei titoli resi logori o guasti, anche se si esegua per traslazione (art. 169 del regolamento sul Debito Pubblico 19 febbraio 1911, n. 298); 5) le ricevute dei buoni poliennali, la cui gestione venne affidata alla Direzione Generale del Debito Pubblico con R.D. 6 marzo 1924, n. 299, per tutte le operazioni da eseguirsi presso la stessa Amministrazione. La tassa può essere pagata anche in modo ordinario, quando i titoli da presentarsi al Debito Pubblico sono più di venti. In tal caso il richiedente l'operazione dovrà presentare al competente Ufficio del registro del luogo ove viene richiesta detta operazione la domanda da cui risulti il numero dei titoli da depositare. Sulla domanda detto Ufficio emetterà dichiarazione di aver riscosso la tassa unendovi a corredo la quietanza mod. 72-*A*. Sono esenti dalla tassa controindicata: *a*) le ricevute per il deposito dei titoli dei debiti consolidati e redimibili che si presentano all'Amministrazione del Debito Pubblico per le operazioni considerate nell'art. 67 del testo unico delle leggi sul Debito Pubblico approvato con Legge 17 luglio 1910, n. 536; *b*) le ricevute dei titoli di Debito Pubblico in cui sono investiti i capitali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro rilasciate per il tramutamento dei titoli stessi; *c*) le ricevute per il deposito di titoli al portatore, nominativi o misti, che si presentano all'Amministrazione del Debito Pubblico per operazioni sugli stessi quando il loro importo in capitale nominale non superi L. 50.000. Tale esenzione non compete per le operazioni di divisione di titoli al portatore in altri di minore importo, anche se trattasi di buoni del tesoro poliennali e qualunque sia l'ammontare di essi (art. 1 della Legge 15 marzo 1950, n. 186). Sono però esenti dalla tassa le ricevute per il deposito di titoli al portatore, nominativi o misti, di qualsiasi importo, da riunire in altri di importo superiore (art. 2 della Legge anzicitata); *d*) le ricevute di deposito dei titoli di rendita presentati in genere per operazioni, che non dipendono dalla volontà delle parti, bensì da esigenze dell'Amministrazione. Salvo quanto è previsto dalla lettera *c*), le suddette esenzioni si estendono anche alle ricevute dei buoni poliennali.
201	N. 53 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 87 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 693, convertito	Decreto che accredita gli agenti di cambio e i notai presso l'Amministrazione del Debito Pubblico, ai sensi dell'art. 204 del regolamento generale del Debito Pubblico, approvato con R. D. 19 febbraio 1911, n. 298:			

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 201	con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 201 Tab. *A*. R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 201 Tab. *A*. D. L. 30-5-1947, n. 604	se presso la Direzione Generale	4.000	Ordinario	
		se presso l'Intendenza di finanza	2.000	Id.	
		TITOLO XVI **Professioni ed arti**			
202	N. 82 Tab. *A*. R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 Alleg. *F* R.D.L. 23-9-1935, n. 1749 N. 88 - Tab. *A*. R.D.L. 21-6-1942, n. 696. convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288 N. 202 - Tab. *A*. R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 202 - Tab. *A*. D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 Legge 14-3-1952, n. 128	Autorizzazioni, licenze, iscrizioni in albi, ruoli od elenchi per l'esercizio di professioni, arti e mestieri nei casi in cui da leggi, regolamenti o dalla presente tabella non sia stabilita una diversa tassa di concessione governativa	1.500	Id.	Sono esenti dalla detta tassa gli insegnanti.
203	N. 89 - Tab. *A*, R.D.L. 21 giugno 1942, n. 696. convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942. n. 1288 N. 203 - Tab. *A*. R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 203 Tab. A. D. L. 30-5-1947, n. 604. Art. 2 Legge 14 marzo 1952, n. 128	Iscrizione nel ruolo degli amministratori giudiziari, di cui all'art. 12 del R. D. 20 novembre 1930, n. 1595	1.500	Id.	
204	N. 52 - Tab. *A*, 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 Alleg. *F*. R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 90 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288	Iscrizione dei mediatori nel ruolo delle Camere di commercio: per ogni L. 100 di cauzione da essi prestata, siano o no agenti di cambio	10	Id.	Col minimo di L. 600 e col massimo di lire 6000. Agli effetti della regolare liquidazione della tassa le Camere di commercio dovranno comunicare all'Ufficio del registro competente, su richiesta del medesimo, l'ammontare della cauzione dal mediatore prestata.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa - Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 204	N. 204 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 204 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604				
205	R. D. L. 25-6-1936, n. 1538, e Legge 30-3-1942, n. 511 N. 91 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288 N. 205 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 205 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 1, n. 205, Legge 14-3-1952, numero 128	Iscrizione nell'albo degli appaltatori di opere pubbliche			La controindicata tassa deve essere corrisposta entro il 31 dicembre di ciascun anno per mantenere in vigore l'iscrizione per l'anno successivo. L'iscrizione si effettua per le seguenti specializzazioni, tenuto conto della natura dei lavori e non dello scopo per il quale sono eseguiti: *a*) opere edilizie (compresi i movimenti di terra), lavori murari ed in cemento armato, restauri monumentali, impianti e forniture varie; *b*) opere stradali, idrauliche e ferroviarie (compresi i movimenti di terra), manufatti e opere d'arte sia in muratura, che in cemento armato, fognature, acquedotti; *c*) opere marittime; *d*) opere ed impianti speciali, opere in cemento armato di eccezionale importanza, gallerie e diverse. E' ammessa l'iscrizione per più specializzazioni. Non possono essere iscritti nell'albo fornitori, industriali o commercianti che si occupino soltanto occasionalmente della messa in opera dei loro prodotti, ad eccezione dei fornitori di pietrisco. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per poter partecipare alle gare di appalto dei lavori di importo superiore a L. 500.000 bandite dalle Amministrazioni statali, parastatali e dagli altri enti pubblici. Per la cancellazione dall'albo occorre produrre entro il 31 dicembre una domanda in carta libera. Ove nel termine suddetto non sia presentata tale domanda e comunque permanga l'iscrizione nell'albo senza il pagamento della tassa dovuta, la ditta incorre nelle sanzioni previste dalla vigente legge sulle concessioni governative.
		1) per lavori di importo fino a L. 3 milioni	2.000	Ordinario	
		2) per lavori di importo fino a L. 10 milioni	4.000	Id.	
		3) per lavori di importo fino a L. 25 milioni	10.000	Id.	
		4) per lavori di importo fino a L. 50 milioni	15.000	Id.	
		5) per lavori di importo fino a L. 100 milioni	20.000	Id.	
		6) per lavori di importo fino a L. 250 milioni	30.000	Id.	
		7) per lavori di importo fino a L. 500 milioni	40.000	Id.	
		8) per lavori di importo oltre L. 500 milioni . . .	50.000	Id.	
206	Art. 2 R. D. L. 23-2-1939, n. 309 N. 92 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 8 ottobre 1942, n. 1288 N. 206 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 206 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 4 - Legge 14-3-1952, n. 128	Iscrizione negli elenchi autorizzati delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto dall'Amministrazione ferroviaria (R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 309, modificato dal D. L. L. 25 gennaio 1945, n. 45):			La controindicata tassa deve essere corrisposta entro il 31 dicembre di ciascun anno per mantenere in vigore l'iscrizione per l'anno successivo.
		a) iscrizione per lavori d'importo fino a L. 200.000	1.500	Id.	
		b) iscrizione per lavori di importo fino a L. 500.000	2.400	Id.	
		c) iscrizione per lavori di importo fino a L. 1.000.000	4.500	Id.	
		d) iscrizione per la-			

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa - Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 206		vori di importo fino a L. 3.000.000	6.000	Ordinario	
		e) iscrizione per lavori di importo fino a L. 5.000.000	10.500	Id.	
		f) iscrizione per lavori di importo fino a L. 10.000.000	15.000	Id.	
		g) iscrizione per lavori di importo fino a L. 20.000.000	24.000	Id.	
		h) iscrizione per lavori di importo fino a L. 50.000.000	36.000	Id.	
		i) iscrizione per lavori di importo fino a L. 100.000.000	45.000	Id.	
		l) iscrizione per lavori di importo fino a L. 200.000.000	75.000	Id.	
207	Legge 20-3-1941, n. 366 N. 93 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10 1942 n. 1288 N. 207 - Tab. *A*, R. D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 207 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 5 Legge *14-3-1952, n. 128*	Iscrizione negli elenchi delle imprese ammesse a gestire i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 29 della Legge 20 marzo 1941, n. 366:			L'iscrizione è obbligatoria per la gestione di servizi d'importo non inferiore a lire 25.000 annue. La controindicata tassa deve essere corrisposta entro il 31 dicembre di ciascun anno, per mantenere in vigore l'iscrizione per l'anno successivo.
		a) iscrizione per servizi di importo fino a L. 100.000	3.000	Id.	
		b) iscrizione per servizi di importo fino a L. 300.000	4.000	Id.	
		c) iscrizione per servizi di importo fino a L. 500.000	5.000	Id.	
		d) iscrizione per servizi di importo fino a L. 1.000.000	10.000	Id.	
		e) iscrizione per servizi di importo illimitato	15.000	Id.	
208	Legge 16-6-1939, n. 942, (artt. 6 e 8) N. 94 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 208 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 208 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 3 Legge 14-3-1952, n. 128	1) Iscrizione nell'albo nazionale degli esattori delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 6 della Legge 16 giugno 1939, n. 942: *a*) per gli esattori e ricevitori provinciali di gestioni con carico (ragguagliato al sestuplo dell'integrale cauzione dovuta ai sensi di legge):			Le controidicate tasse, dovute per ogni gestione e patente di cui si usufruisce, devono essere corrisposte entro il mese di dicembre di ciascun anno per mantenere in vigore l'iscrizione per l'anno successivo.
		oltre L. 100 milioni	6.000	Id.	
		oltre L. 40 milioni e fino a L. 100 milioni	5.000	Id.	
		oltre L. 10 milioni e fino a L. 40 milioni	4.000	Id.	

Numero d'ord.ne	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 208		oltre L. 1 milione e fino a L. 10 milioni	3.000	Ordinario	
		fino a L. 1 milione	2.000	Id.	
		b) esattori non in carica	2.000	Id.	
		2) Iscrizione nell'albo nazionale dei collettori delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 8 della Legge succitata:			
		a) collettori che esercitano le funzioni in comuni con oltre 200.000 abitanti .	2.000	Id.	
		b) collettori che esercitano le funzioni in comuni fino a 200.000 abitanti	1.000	Id.	
		c) collettori non in carica	1.000	Id.	
209	Legge 30-11-1939, n. 1886 R. D. 29-4-1940, numero 473 N. 95 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288 N. 209 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 209 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 1, n. 209 Legge 14-3-1952, numero 128	Iscrizione nell'albo degli appaltatori delle imposte di consumo:			La tassa di cui alla lettera *a*) va corrisposta per la prima volta all'atto dell'iscrizione, per gli anni seguenti entro il 31 dicembre di ciascun anno per mantenere l'iscrizione per l'anno successivo. La tassa di cui alla lettera *b*), dovuta per ogni gestione tenuta, deve essere corrisposta per la prima volta all'atto della concessione, successivamente entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il tributo si riferisce.
		a) tassa annuale di iscrizione nel suddetto albo	1.000	Id.	
		b) tassa annuale per ogni gestione appaltata:			
		in comuni con oltre 200.000 abitanti	12.000	Id.	
		in comuni da oltre 100.000 a 200.000 abitanti	10.000	Id.	
		in comuni da oltre 60.000 a 100.000 abitanti	8.000	Id.	
		in comuni da oltre 30.000 a 60.000 abitanti	6.000	Id.	
		in comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti	4.000	Id.	
		in comuni fino a 10 mila abitanti	2.000	Id.	
210	Tab. n. 4 - R. D. 27-7-1934, n. 1265 N. 96 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-942 n. 1288 N. 210 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 210 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 1, n. 210 - Legge 14-3-1952, numero 128	Provvedimento amministrativo che abilita all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie (articoli 140, 141, 142, 383, 384 e 385 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265).			
		a) per le arti dell'ottico, dell'odontotecnico, del meccanico ortopedico e dell'ernista	5.000	Id.	
		b) per gli infermieri compresi i massaggiatori ed i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici	2.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 210		*e*) per tutte le altre arti riconosciute ausiliarie delle professioni sanitarie	1.000	Ordinario	
211	N. 28 - Tab. *B*, Alleg. F, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 211 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 211 - Tab. *A*, D. L. 30 5 1947, n. 604	Abilitazione del Prefetto per esercitare l'arte di fabbricare, riparare, o per vendere veicoli a trazione animale (art. 46 del testo unico delle norme per la tutela della strada, approvato con R. D. 8 dicembre 1933, n. 1740)	500	Con marche	
212	R.D.L. 28-11-1938, n. 2072 N. 212 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 212 Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Certificati di abilitazione alla condotta di generatori di vapore:			La tassa non è dovuta per quei certificati che, senza conferire nuove attribuzioni, confermano quelle dei certificati precedenti. Parimenti è esente dal pagamento della tassa il rilascio di duplicati di certificati nei casi di smarrimento o di dispersione dei certificati originali (art. 2 del R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2072).
		— certificato di 1° grado	500	Id.	
		— certificato generale di 2° grado	400	Id.	
		— certificato particolare di 2° grado	400	Id.	
		— certificato generale di 3° grado	300	Id.	
		— certificato particolare di 3° grado	300	Id.	
		— certificato di 4° grado	200	Id.	
213	Art. 4 - Legge 14-11-1941, n. 1442 N. 213 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 213 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947. n. 604	Iscrizione negli elenchi autorizzati degli esercenti di imprese che svolgono abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria (artt. 1 e 2 della Legge 14 novembre 1941, n. 1442)	200	Ordinario	La controindicata tassa è dovuta unicamente da quelle imprese che, ai sensi delle vigenti leggi, sono esenti dall'obbligo della licenza di cui all'art. 115 della legge di pubblica sicurezza per essere accreditate presso pubbliche Amministrazioni (articolo 223 del regolamento di pubblica sicurezza). A tal uopo sono da considerarsi equivalenti ai certificati della Amministrazione dello Stato quelli rilasciati dagli enti pubblici in genere per gli spedizionieri rispettivamente accreditati. Alla controindicata tassa sono sottoposti anche gli spedizionieri doganali in possesso della patente doganale od esercenti effettivamente e personalmente la propria attività in dogana, e quindi non sottoposti all'obbligo della licenza di pubblica sicurezza. Le imprese invece soggette all'obbligo della licenza suddetta, dovranno corrispondere soltanto la tassa di concessione governativa di cui al precedente n. 96.
214	Legge 24-6-1942, n. 896 N. 214 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 214 - Tab. *A*, D. L, 30-5-1947, n. 604	Iscrizione, reiscrizione, conferma di iscrizione nell'albo nazionale o nel ruolo provvisorio degli esportatori dei prodotti ortoflorofrutticoli	9000	Id.	E' richiesta l'iscrizione all'albo per poter esportare i seguenti prodotti ortoflorofrutticoli: arance, mandarini, limoni, cedri, cedrati, agrumi non nominati; albicocche, ciliege, mele, pere, pesche, susine, uva da tavola, banane, frutta fresche non nominate; lamponi, mirtilli, more, ribes, uva spina, bacche di rose canine e frutta fresche non nominate di siepe e del sotto

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 214	Art. 4 - Legge 14-3-1952, n. 128				bosco, castagne, mandorle in guscio e sgusciate, pistacchi in guscio e sgusciati; nocciole e noci in guscio e sgusciate; fichi secchi; uva secca, prugne secche, castagne secche, frutta secche ed essicate non nominate; cavoli, cavolfiori, pomodori, agli, cipolle, insalata, spinaci, cetrioli, fagiolini, piselli, finocchi, carciofi, asparagi, carote, ortaggi freschi non nominati; patate; fiori freschi recisi, foglie e piante ornamentali (artt. 2 e 3 della Legge 24 giugno 1942, n. 896). Nei casi di successione, alienazione, fusione, incorporazione e trasformazione dell'azienda, l'iscrizione nell'albo conserva efficacia, a favore della ditta o delle ditte che subentrano, per il periodo di 60 giorni dalla data dell'atto che dette luogo all'alienazione, fusione, incorporazione o trasformazione o dalla data di apertura della successione. Qualora entro tale termine venga richiesta la conferma dell'iscrizione, questa conserva efficacia fino a quando siano divenute definitive le decisioni sulla domanda o sulle domande presentate (art. 7 della legge succitata).
		TITOLO XVII **Apparecchi e materiali radioelettrici - Macchine a contatore**			
215	R. D. L. 3-12-1934, n. 1988 N. 97 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288 D. L. 2-4-1946, n. 399 N. 215 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 D. L. 22-1-1947, n. 213 N. 215 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128	Licenza annuale di fabbricazione e montaggio, rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per: *a*) costruzione di apparecchi riceventi di radio diffusione di qualsiasi tipo, centralini per radioaudizioni collettive (con divieto di costruzione dei tubi elettronici)	15.000	Ordinario	I costruttori possono cumulare più tipi di licenza, pagando, per ciascuna, la relativa tassa annuale. I possessori delle licenze tipi *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) sono peraltro implicitamente autorizzati a costruire anche le parti staccate dei rispettivi apparecchi di cui alla lettera *h*). La licenza è strettamente personale, vale per il locale in essa indicato e scade il 31 dicembre di ciascun anno, qualunque sia la data di emissione. Qualora l'attività di fabbricazione e montaggio venga esercitata in locali diversi da quello indicato nella licenza, questa si rende necessaria per ciascuno dei detti locali (art. 4 D.L. 2 aprile 1946, n. 399). Devono munirsi delle licenze annuali di fabbricazione e montaggio i fabbricanti sia di apparecchi radioelettrici completi per uso di telecomunicazioni, sia delle loro parti staccate, nonchè coloro che eseguono il montaggio delle dette parti staccate o di complessi di tali parti staccate anche se non costituiscono apparecchi radioelettrici completi, sia di produzione nazionale, sia importati. Devono parimenti munirsi di licenza di fabbricazione i fabbricanti di tubi elettronici e di tubi a raggi catodici destinati ad uso di telecomunicazioni o a qualsiasi altro uso (art. 2 D.L. 22 gennaio 1947, n. 213). Per le fabbriche, laboratori e negozi che si aprono dopo il primo luglio, le tasse per la concessione delle rispettive licenze relative al periodo intercedente dalla data della concessione al 31 dicembre dello stesso anno, sono ridotte alla metà (articolo 8 R.D.L. 3 dicembre 1934, n. 1988).
		b) costruzione di apparecchi riceventi di televisione (con divieto di costruzione dei tubi elettronici e dei tubi a raggi catodici)	22.500	Id.	
		c) costruzione di apparecchi radioprofessionali, trasmettitori, modulatori, alimentatori, stabilizzatori, piloti per trasmettitori, radiogoniometri, registratori e ondulatori, ricevitori antievanescenza, soppressori d'eco, inversori di frequenze e dispositivi di segreto, registratori acustici (con divieto di costruzione dei tubi elettronici)	30.000	Id.	
		d) costruzione di ra-			

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 215		dioapparecchi professionali di televisione, trasmettitori per televisione, modulatori, sincronizzatori e analizzatori, pannelli di controllo della trasmissione (con divieto di costruzione dei tubi elettronici e dei tubi a raggi catodici)	30.000	Ordinario	La licenza di fabbricazione conferisce anche il diritto di riparazione dei materiali radioelettrici e di vendita al pubblico (artt. 2, 3 e 5 R.D.L. 3 dicembre 1934, n. 1988). In caso di vendita al pubblico di apparecchi e materiali radioelettrici costruiti, è necessaria anche la licenza del Sindaco che autorizza il commercio in articoli radio, con il pagamento della relativa tassa di concessione governativa (art. 7 R.D.L. 3 dicembre 1934, n. 1988). Coloro che non intendono rinnovare la licenza per l'anno seguente hanno l'obbligo di farne denunzia entro il 31 dicembre al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. In mancanza di tale disdetta i titolari delle licenze sono obbligati al pagamento della tassa per l'intero anno e delle penali di cui al 2° comma dell'art. 269 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R.D. 27 febbraio 1936, n. 645, modificato dall'art. 2 della legge 14 marzo 1952, n. 196. La costruzione ed il commercio di materiali radioelettrici di qualsiasi specie, nonchè il montaggio o la riparazione di apparecchi radioelettrici o di parti di essi senza la prescritta licenza e quindi senza il pagamento della tassa di concessione governativa, importa la pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa dovuta al massimo pari al quadruplo della tassa stessa, senza pregiudizio delle sanzioni penali di cui al 2° comma dell'articolo 269 del Codice postale sopracitato e successive modificazioni.
		e) apparecchi di misura a radiofrequenza, strumenti e pannelli indicatori, campioni di misure, oscillatori per misure, generatori di segnali campione, misuratori vari, reti di attenuazione per misure, analizzatori di onda, spettrografi, apparecchi per oscillografia e oscilloscopi, condensatori variabili di misura, ondametri, indicatori di frequenza, piezooscillatori (con divieto di costruzione dei tubi elettronici e dei tubi a raggi catodici)	30.000	Id.	
		f) costruzione di tubi elettronici riceventi e di tubi raddrizzatori e trasmittenti di grande e di piccola potenza	37.500	Id.	
		g) costruzione di tubi a raggi catodici per qualsiasi uso	30.000	Id.	
		h) costruzione di accessori e di parti staccate per radio altoparlanti e cuffie, condensatori variabili, antenne speciali, rivelatori a cristallo e di altri tipi, esclusi quelli elettronici (con divieto di costruzione di apparecchi radio completi)	12.000	Id.	
		i) montaggio di parti staccate, costruite da altri, per la formazione di apparecchi riceventi di radiodiffusione sonora .	9.000	Id.	
216	R. D. L. 3-12-1934, n. 1988 (art. 3) N. 98 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288 D. L. L. 2-4-1946, n. 399	Licenza annuale, rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per la riparazione e vendita di apparecchi e materiali radioelettrici . .	4.500	Id.	La licenza è strettamente personale, vale per il locale in essa indicato, scade il 31 dicembre di ogni anno, ed importa entrambe le due attività di riparazione e di vendita. Qualora le dette attività vengano esercitate anche in locali diversi da quello indicato nella licenza, l'obbligo della licenza ricorre anche per ciascuno dei locali stessi (art. 4 D.L.L. 2 aprile 1946, numero 399).

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 216	N. 216 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 D. L. 22-1-1947, n. 213 N. 216 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128				L'obbligo della licenza ricorre anche per i rappresentanti di commercio, viaggiatori ed agenti di vendita in genere. Ne sono esclusi coloro che limitano la loro attività al semplice mediazione, tra le ditte munite delle licenze di fabbricazione e di riparazione e vendita ed i probabili acquirenti di apparecchi o materiali radioelettrici (art. 5 del decreto sovracitato). Per quanto altro valgono le stesse norme di cui al numero precedente della tabella.
217	Art. 8 - Legge 14-3-1952, n. 128	Autorizzazione per l'uso di macchine a contatore per la vendita di biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli, alle fiere e alle mostre:			La tassa di cui alla lettera *a*) deve essere versata prima dell'autorizzazione e la quietanza modello 72-*A*, rilasciata dall'Ufficio del registro, ovvero l'attestazione dell'effettuato versamento sul conto corrente postale intestato all'Ufficio stesso va unita alla domanda di autorizzazione. La tassa di cui alla lettera *b*) deve essere corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il tributo si riferisce, per mantenere in vigore l'autorizzazione medesima.
		a) tassa di rilascio	10.000	Ordinario	
		b) tassa annuale	6.000	Id.	

Visto, il Ministro per le finanze
VANONI

TABELLA Allegato *B*

Tasse che si riscuotono a titolo di diritti di segreteria

Numero	INDICAZIONE DEGLI ATTI E DELLE OPERAZIONI pei quali diritti sono dovuti	DIRITTI	*N O T E*
1	Stipulazione di atti in forma pubblica amministrativa nei Ministeri e nelle altre Amministrazioni dello Stato e uffici dipendenti.		I diritti controindicati non possono essere minori di L. 50 e non sono applicabili sulle quote di valore eccedenti L. 50.000.000. Per gli atti di permuta i diritti sono liquidati sulla parte di beni immobili o mobili permutata che ha maggiore valore. I diritti sono dovuti anche se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, e per il contratto definitivo, stipulato dopo verificatasi la condizione, sono ridotti al quarto. I diritti per gli atti di transazione sono dovuti sui valori che ne formano oggetto Per i contratti di locazione i diritti sono ridotti alla metà e non possono essere minori di L. 50. Per i contratti di deposito di somme, valori od oggetti, di proroga al pagamento, di consenso per cessazione di grado, riduzione o cancellazione di ipoteca, di affrancamento di rendita, di ricognizione di dominio e di rinnovazione di titoli, a mente degli artt. 969 e 1870 del Codice civile, i diritti sono ridotti al terzo col minimo di L. 50. Per gli atti di quietanza i diritti sono ridotti al terzo col minimo di L. 50.
	a) quando l'oggetto della contrattazione consista in un valore determinabile:		
	se non eccede L. 500	25 —	
	se eccede L. 500 ma non L. 1000	40 —	
	se eccede lire 1.000 ma non lire 5.000 (Oltre i precedenti diritti sono dovuti per ogni 100 lire in più)	5 —	
	» 5.000 » 10.000	3 —	
	» 10.000 » 20.000	2,50	
	» 20.000 » 100.000	1,50	
	» 100.000 » 500.000	1 —	
	» 500.000 » 1.000.000	0,30	
	al di sopra di un milione, oltre i precedenti diritti, sono dovuti ogni 100 lire in più del milione	0,10	
	b) quando l'oggetto della contrattazione consista in un valore non determinabile	25 —	
	c) per gli atti di ratifica	35 —	
	d) per i processi verbali relativi ad immissioni in possesso, ad inventari, a conti, e per gli altri atti della specie di quelli per cui ai termini dell'art. 13 della tariffa notarile è dovuto l'onorario ad ore:		
	per le prime due ore o meno:		
	quando il valore non superi L. 1000 .	25 —	
	quando le superi . .	50 —	
	per ogni ora successiva, qualunque sia il valore	25 —	
2	Spedizione di copie degli atti, di che al n. 1, quando non sia fatta per uso di Amministrazioni od uffici governativi:		Il diritto non può essere minore di L. 20 nè maggiore di L. 500 e si applica alla sola convenzione oggetto della richiesta di copia in forma esecutiva.
	a) in forma esecutiva .	1/5 del diritto stabilito per l'originale	
	b) per ogni altra copia	1/6 del diritto stabilito per l'originale	Il diritto non può essere minore di L. 20 nè maggiore di L. 400. Per le copie degli atti di valore indeterminabile il diritto è di L. 20. Per gli atti che si compongono di più verbali il diritto è dovuto per ogni verbale.

Numero	INDICAZIONE DEGLI ATTI E DELLE OPERAZIONI pei quali i diritti sono dovuti	DIRITTI	*NOTE*
	c) per la copia da consegnarsi all'Ufficio del registro	10 —	
3	Spedizioni di estratti contenenti soltanto una parte degli atti di che al n. 1:		Per gli estratti ed i certificati relativi ad atti che contengono più convenzioni distinte spetta, oltre il diritto di estratto o di certificato per una convenzione, il diritto di L. 5 per ciascuna delle altre convenzioni, alle quali gli estratti od i certificati si riferiscono. Se l'estratto o il certificato si riferisce a tutto l'atto, è dovuto lo stesso diritto che spetterebbe per la copia dell'atto.
	per ogni estratto	20 —	
	Spedizione di certificati relativi agli atti di che al n. 1		
	per ogni certificato	20 —	
4	Ricerche negli archivi degli atti di che al n. 1:		
	se l'atto è stato indicato con data precisa .	2,50	
	se non è indicata la data precisa, ma soltanto l'anno	5 —	
	se sono indicati più anni:		
	per il primo	5 —	
	per ciascun anno successivo, cui la ricerca si è estesa	5 —	
5	Per la ispezione e la lettura di un atto . . .	5 —	Se il tempo impiegato eccede mezza ora il diritto di L. 5 è dovuto anche per ogni mezz'ora successiva. Non è dovuto alcun diritto per la ispezione dell'atto quando se ne commetta pure la copia.
6	Collazione della copia dell'atto coll'originale quando sia domandata dopo il rilascio della copia	5 —	
7	Scritturazione di originali, di copie, di estratti e di certificati relativi agli atti di che al n. 1:		Non si tiene conto della frazione quando non siano state scritte almeno cinque linee, non comprese la data e le sottoscrizioni.
	per ogni pagina	4 —	
8	Annotazioni al margine di un originale domandate ed ordinate a norma di legge nell'interesse dei privati		
	per ogni annotazione	5 —	

AVVERTENZE GENERALI

Se l'atto contiene più convenzioni distinte sono dovuti, così per la stipulazione dell'atto come per la spedizione di copie ed estratti, tanti diritti quante sono le convenzioni.

Quando l'atto comprende più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, è considerato come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo al diritto maggiore, quand'anche essa possa considerarsi come accessoria alle altre.

Non è dovuto alcun diritto, sia per la stipulazione dell'atto, sia per la spedizione di copie od estratti riguardo ai documenti ed alle altre carte che a qualunque titolo siano inserite negli atti od allegate ai medesimi.

Nei casi non indicati nella presente tabella si devono liquidare i diritti stabiliti per i casi analoghi in essa contemplati.

Visto, il Ministro per le finanze
VANONI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9106119) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.